

**MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER SETTORI D'INTERVENTO E PER LEGGI

Premessa

1. Fondo finanziamento programmi regionali di sviluppo (art. 9, legge 281/70).

1.1 Agricoltura

Legge 9 maggio 1975, n. 153 (Art. 6, lett.a)
Legge 10 maggio 1976, n. 352 (Art. 15, lett. c)
Legge 1 luglio 1977, n. 403 (art. 2)
Legge 8 novembre 1986, n. 752
D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, art. 12

1.2 Altri (vari)

Legge 10 maggio 1976, n. 261
Legge 11 novembre 1982, n. 828
Legge 1° dicembre 1986, n. 879

2. Sanità

Legge 23 dicembre 1978, n. 833

3. Interventi nelle zone colpite dal sisma 1980/81

Legge 14 maggio 1981, n. 219

4. Programmi Regioni Campania e Basilicata per eventi sismici (ex legge pro-terremotati)

Legge 18 aprile 1984, n. 80

5. Fondo investimenti ed occupazione 1983 (vari)

Legge 27 dicembre 1983, n. 130 (art. 21°)

6. Fondo investimenti ed occupazione 1984 (vari)

Legge 27 dicembre 1983, n. 730 (art. 37)

7. Fondo investimenti ed occupazione 1985 (vari)

Legge 22 dicembre 1984, n. 887 (art. 12)

8. Fondo investimenti ed occupazione 1986 (1987 e 88) (vari)

Legge finanziaria 67/88 (art. 17, 35° c.)

Fondo investimenti ed occupazione 1989 (vari).

Legge finanziaria 67/88 (art. 17, 31° c.)

PREMESSA

La finanza regionale di trasferimento per spese d'investimento, nel corrente esercizio 1990 comprende i seguenti fondi:

1. Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo 1990 (art. 9, L. 281/70), per l'importo di lire 2.322,3 mld.
2. Fondo per il finanziamento delle spese regionali di conto capitale per il Servizio Sanitario Nazionale 1990, (art. 51, L. 833/78) per l'importo di lire 1.713,8 mld.
3. Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici - Fondo 1989 (legge 219/81 - art. 3), per l'importo di lire 2.535,672 mld.
4. Interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma Regioni Campania e Basilicata - L. 80/84 - relativi propri programmi di sviluppo (per la sola previsione di cassa di lire 55 mld per il 1990).
5. Fondo Investimenti ed Occupazione 1986-87-88. Investimenti di competenza regionale e statale (leggi finanziarie 41/86, art. 14, 910/86 e 67/88) - per l'importo complessivo per il triennio di lire 3.532,4 mld.
6. Fondo Investimenti ed Occupazione 1989 - Legge finanziaria 67/88, art. 17, 31° c. per lire 1.500 mld.
7. Fondo Investimenti ed occupazione - legge finanziaria 67/88 art. 17 e legge finanziaria 541/88 tab. D) lire 150 mld, per il 1990, da destinare a progetti già approvati dal CIPE, per sopperire a minori finanziamenti BEI.

1. ART. 9 DELLA LEGGE 281/70.Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

L'art. 9 della legge 281/70 istituisce un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è costituito, per l'esercizio 1990, come di seguito indicato:

A) dall'importo di lire 893 mld, relativo alla quota libera da vincoli di destinazione settoriale del fondo programmi regionali di sviluppo. L'ammontare del fondo viene determinato dalla legge finanziaria per un arco temporale limitato ad un triennio. Attualmente è in corso di definizione la nuova legge sulla finanza regionale, che dovrebbe ridisciplinare le modalità di trasferimento sulla base di nuovi criteri, tesi a una razionalizzazione dei flussi di spesa che rispecchino le esigenze dei piani di sviluppo settoriali.

Al momento i coefficienti di riparto della quota indistinta del fondo regionale di sviluppo, si fondano sugli indicatori parametrici, quali, fra l'altro, la popolazione, la superficie, le condizioni economiche etc., rilevate in ciascuna Regione.

B) da un'ulteriore quota, con vincoli di destinazione settoriale, che affluisce al fondo regionale di sviluppo, secondo un'articolazione distinta per singola legge autorizzativa di spesa.

Enti destinatari delle risorse finanziarie del fondo regionale di sviluppo sono le Regioni a statuto ordinario.

I criteri di ripartizione tra le Regioni delle quote di devoluzione sono annualmente determinati con deliberazione CIPE, sentita, a partire dal corrente esercizio 1990, la Conferenza Stato-Regioni (art. 3 del decreto legislativo 418/89).

L'ammontare complessivo dell'ulteriore quota, pure afferente al fondo regionale di sviluppo, è di lire 1.375,3 mld. Quindi, complessivamente il fondo determinato con legge di bilancio ammonta a lire 2.322,3 mld. All'ammontare del fondo stabilito con legge di bilancio, vanno ad aggiungersi gli incrementi recati da decreti ministeriali del Tesoro per complessive lire 100 mld per lo sviluppo della montagna (L. 93/81). Pertanto, il fondo alla data del 30 giugno 1990 ammonta a lire 2.422,3 mld.

Svolte tali premesse in ordine all'articolazione del fondo programmi regionali di sviluppo, si rappresenta qui di seguito l'iter temporale dei trasferimenti effettuati dal Ministero del Bilancio per leggi autorizzative di spesa e per settori organici di intervento.

1.1 AGRICOLTURA

LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153 - Art. 6, lett. a).

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura.

Per quanto attiene alle difficoltà applicative della legge in argomento, si fa rinvio alle motivazioni riportate nelle precedenti relazioni.

Nel decorso esercizio 1989 sono state erogate a favore delle Regioni complessive lire 17,8 miliardi ed hanno riguardato prevalentemente somme perenti riscritte in bilancio; e al 31.12.1989 sono state accertate perenzioni, di provenienza 1984, lire 82,038 miliardi, che vanno ad aggiungersi a quelle di provenienza 1979/83. Sempre nel corso dell'esercizio in questione si è provveduto all'impegno di lire 30,114 miliardi in conto 1988, lire 30,114 miliardi in conto 1987 e lire 34,173 miliardi in conto 1986. Sono state accertate, quali residui di stanziamento, lire 34,173 miliardi di provenienza 1989, lire 4,059 miliardi di provenienza 1988, lire 4,059 miliardi di provenienza 1987 e lire 60,827 miliardi di provenienza 1986 che hanno costituito economie di bilancio. Si sono accertati, altresì, residui propri per complessive lire 188,542 miliardi, di cui 30,114 miliardi di provenienza 1988, lire 30,114 miliardi di provenienza 1987 e lire 34,173 di provenienza 1986 e lire 94,141 miliardi di provenienza 1985.

Per quanto attiene alla competenza 1990, sono in corso di predisposizione provvedimenti di impegno pressochè pari a lire 20 miliardi.

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 352 - Art. 15, lett. c).

Attuazione delle direttive comunitarie per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Nel corso dell'esercizio 1989, sono stati effettuati accreditamenti

per lire 1,168 miliardi di somme perenti reiscritte in bilancio e lire 0,114 miliardi in conto residui 1985. Sono stati assunti impegni per lire 2,008 miliardi in conto 1988, lire 2,008 miliardi in conto 1987 e lire 2,680 miliardi in conto 1986.

Sono stati accertati, al 31.12.1989, residui di stanziamento per lire 3,131 miliardi di provenienza 1989, lire 1,124 miliardi di provenienza 1988 e lire 1,124 miliardi di provenienza 1987, nonché lire 5,820 miliardi di economie di bilancio. I residui propri accertati al 31.12.1989 sono di lire 2,008 miliardi di provenienza 1988, lire 2,008 miliardi di provenienza 1987, lire 2,680 miliardi di provenienza 1986 e lire 8,386 miliardi di provenienza 1985 e, infine, lire 8,354 miliardi di provenienza 1984 che hanno costituito perenzioni agli effetti amministrativi che vanno ovviamente ad aggiungersi a quelle riportate nella tabella 11 - di provenienza 78/83 - allegata alla relazione annuale al Parlamento sullo stato della P.A. 1989.

Anche per le risorse previste dalla 352/76 relative al corrente esercizio 1990, è in corso di predisposizione un provvedimento di impegno pressochè pari a lire 1 miliardo.

LEGGE 1° LUGLIO 1977, N. 403 - Art. 2

Legge Marcora - Concorso interessi su mutui di miglioramento fondiario.

Autorizza un limite d'impegno per il 1977 pari a lire 30 mld, da finalizzare alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, autorizzati dalle Regioni ed erogati dagli Enti esercenti il credito agrario.

Nel decorso esercizio 1989 sono stati effettuati trasferimenti per lire 12,180 miliardi che riguardano somme perenti reiscritte in bilancio, per lire 14,357 miliardi in conto residui 1985 e per lire 6,240 miliardi in conto 1984. Sono stati assunti impegni per lire 22,360 miliardi in conto 1988, lire 22,360 miliardi in conto 1987 e lire 22,360 miliardi in conto 1986.

Al 31.12.1989 sono stati accertati residui di stanziamento per lire 30 miliardi di provenienza 1989, lire 7,640 miliardi di provenienza 1988, lire 7,640 miliardi di provenienza 1987 e lire 7,640 miliardi di provenienza 1986 che hanno quest'ultime, costituito economie di bilancio.

Sono stati accertati, altresì, residui propri per lire 22,360 miliardi di provenienza 1988, lire 22,360 miliardi di provenienza 1987, lire 22,360 miliardi di provenienza 1986 e lire 7,762 miliardi di provenienza 1985.

Nel corso del 1° semestre 1990 sono stati assunti impegni per lire 22,360 miliardi in conto 1989 e lire 22,360 miliardi in conto competenza 1990. Sono state effettuate erogazioni per lire 22,238 miliardi circa in conto per ciascuno degli esercizi 86/87/88.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752

Interventi programmati in agricoltura.

Premessa

L'art. 1 di tale legge autorizza per il quinquennio 1986/1990 la spesa complessiva di lire 16.500 mld, per gli interventi programmati previsti, al fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica, nel settore agricolo e forestale.

Art. 3

L'art. 3 attribuisce alle Regioni, per la realizzazione dei rispettivi programmi, la somma complessiva di lire 8.500 mld, articolata nel sopra indicato arco quinquennale.

Dell'importo di lire 1.590 mld, autorizzato per il 1989 dal richiamato art. 3, la somma complessiva di lire 1.290 mld è confluita nel fondo regionale di sviluppo (CAP. 7081).

Il riparto della sopramenzionata somma, pari a lire 1.290 mld, è stato disposto dal CIPE, su proposta del Ministero dell'Agricoltura, sentita la Commissione Interregionale ex art. 13 della legge 281/70.

Il riparto è stato effettuato secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 e dall'art. 1, 5° comma, innovativi rispetto a quelli più rigidamente vincolanti settorialmente, di cui all'ex legge Quadrifoglio 984/77.

Del residuo importo 1989, pari a complessive lire 300 mld, lire 50 mld sono stanziati sull'apposito capitolo 7746 del Ministero del Tesoro, lire 250 mld, invece, sono iscritti sul cap. 7086 dello stato di previsione del

Ministero del Bilancio, per l'erogazione del concorso negli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario.

Tale disponibilità di lire 250 mld, è stata ripartita secondo i criteri di cui alla sopracitata normativa.

Relativamente alle disponibilità, pari a lire 1.290 miliardi, iscritta sul cap. 7081, ne sono state impegnate ed erogate alle Regioni lire 1.280,454 mld, la differenza, pari a lire 9,546 miliardi, spettante alle Valle D'Aosta, ha costituito economica di bilancio, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, della legge 40/89. La disponibilità, invece, iscritte sul cap. 7086, pari a lire 250, è stata interamente impegnata ed erogata nel corso dell'esercizio 1989.

Per quanto attiene, infine, alla autorizzazione di spesa 1990, di complessive lire 1.679 mld, l'importo di lire 1.354 mld è confluito nel fondo regionale di sviluppo - Cap. 7081; lire 250 miliardi nel cap. 7086 (Fondo concorso interessi mutui quindicennali consolidamento passività imprese agricole) e lire 75 miliardi nel cap. 7087 (Fondo interventi forestazione protettiva e consertiva) ed i relativi provvedimenti di impegno sono al 30 giugno 1990 alla firma del Ministro. Va precisato però che per quanto concerne l'importo di lire 1.354 miliardi confluita nel cap. 7081, l'impegno in via di assunzione è di lire 1.214 miliardi, mentre la differenza, pari a lire 140 miliardi è stata accantonata dal CIPE per interventi a cura del Ministero dell'Agricoltura, nella zootecnia.

LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N. 440

Disposizioni integrative della legge 93/81, recante provvedimenti per lo sviluppo della montagna.

All'art. 8 del decreto legge 359/87, convertito nella legge n. 440/87, viene autorizzata la spesa complessiva di lire 169 mld per l'88 e di lire 182 mld per l'89, che confluisce nel fondo regionale di sviluppo, per le esigenze di investimento nella montagna.

Il sopraindicato stanziamento è stato ripartito, secondo coefficienti parametrici rispecchianti le entità regionali della popolazione montana e della relativa consistenza demografica, recepiti nel Decreto Interministeriale Bilancio-Agricoltura, che dispone aggiornamenti dei coefficienti di cui alla tabella A allegata all'ex legge 93/81. Nel decorso esercizio

1989 si è provveduto all'erogazione, a titolo di conguaglio 1988, della somma complessiva di lire 39 miliardi sulla base dei coefficienti utilizzati nell'esercizio '87 e l'autorizzazione di spesa 1989, pari a lire 182 mld, stanziata sul fondo di sviluppo regionale, utilizzando coefficienti parametrici di riparto, determinati sulla base delle situazioni territoriali e demografiche montane, su base regionale, pubblicata dall'UNCEM.*

Per quanto attiene all'autorizzazione per il corrente esercizio 1990, pari, originariamente, a lire 196 miliardi, la legge finanziaria 407 ha ridotto tale importo a lire 150 miliardi delle quali, al momento, ne sono confluiti al cap. 7081, soltanto lire 100 miliardi, peraltro, già impegnate ed erogate.

1.2. ALTRE LEGGI

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 261.

Norme per il finanziamento delle popolazioni colpite da svariate calamità.

All'art. 3 si prevede uno stanziamento complessivo di lire 60 mld a favore della regione Marche, ripartito nel periodo dal 1972 al 1996.

All'erogazione delle disponibilità, a partire dall'esercizio 1978, provvede il Ministero del Bilancio.

Le risorse stanziata a tutto il 1990, ammontano a complessive lire 39 mld e sono state già trasferite alla regione Marche.

LEGGE 828/82

Contributi alla Regione Marche.

Tale legge all'art. 21 - 4° comma - mette a disposizione della regione Marche la somma di lire 5 mld per il 1982, di lire 10 mld per ciascuno degli anni dal 1983 al 1990 e lire 15 mld per il 1991, da destinare al rifinanziamento degli interventi di ricostruzione, connessi agli eventi calamitosi di cui alle ex leggi 734/72 e 261/76.

Le autorizzazioni a tutto il 1989 sono pari a lire 75 miliardi interamente erogate; mentre quelle previste per il corrente esercizio 1990, la legge finanziaria 407 non le ha recate.

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N. 879

Contributi alla Regione Marche.

L'art. 26, in aggiunta alle risorse finanziarie recate dalle due precedenti leggi assegna alla regione Marche la somma di lire 5 mld per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996, per la concessione di mutui agevolati da erogare a cura degli Istituti di Credito Fondiario, secondo le procedure di cui alla legge 457/78.

Alla data del 30 giugno 1990 sono stati emessi titoli di spesa pari agli stanziamenti 1987/90, per complessive lire 20 mld.

2. LEGGE 833/78, Art. 51

Fondo per il finanziamento delle spese regionali in conto capitale per il servizio sanitario nazionale.

Il fondo, istituito dalla legge 833/78, relativo al servizio sanitario nazionale, viene quantificato, come noto, per un arco triennale dalla legge finanziaria.

Per quanto attiene alla procedura di accreditamento per il triennio 1985/87 si ricorda l'innovazione recata dalla legge finanziaria n. 887/84 che, all'art. 17, al fine di verificare l'effettiva utilizzazione delle assegnazioni, dispone che l'erogazione delle quote di conto capitale debba essere effettuata sulla base di programmi regionali opportunamente vagliati a livello di Comitato Interministeriale Sanità, Tesoro e Bilancio.

Parte dello stanziamento annuale viene scorporato dagli importi annualmente destinati alla manutenzione ed agli investimenti di innovazione e trasformazione, previsti dalle leggi finanziarie, per essere destinato alle esigenze degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nonchè per interventi di competenza degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Relativamente a tali Istituti si fa presente che ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 193 del 19 maggio 1987 le somme deliberate dal CIPE ai sensi dell'art. 51 della legge 833/78 debbono essere trasferite direttamente agli Istituti stessi, anzichè alle rispettive Regioni.

Relativamente allo stanziamento 1989, pari a lire 1.873,129 miliardi, il CIPE con propria deliberazione, ha provveduto ad assegnare ai soggetti interessati l'importo complessivo di lire 1.745,569 miliardi, interamente impegnato ed erogato del quale però lire 18,623.956 miliardi sono stati trasportati al corrente esercizio 1990.

La differenza, pari a lire 127,560 miliardi, tra l'intero stanziamento autorizzato (lire 1.873,129 miliardi) e quello deliberato e/o impegnato (lire 1.745,569 miliardi), lire 124,129 miliardi ha costituito, al 31.12.1989, residui di stanziamento e lire 3,431 miliardi (quota spettante alla Valle D'Aosta) economie di bilancio, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, legge 40/89.

E' stato, altresì impegnato nel decorso esercizio 1989, lire 1 miliardo in conto 1988 e lire 6,743.529 miliardi in conto 1986.

Per quanto attiene ai pagamenti, oltre a quelli sopracitati, nel decorso esercizio 1989, è stato provveduto ad erogare lire 513,735.698 miliardi in conto 1988, lire 400,765 miliardi in conto '87, lire 42,042.951 miliardi in conto '86, lire 1,298 miliardi in conto '85 e lire 3,380.375 miliardi in conto 1984.

I residui complessivi finali, accertati al 31.12.1989, assommano a complessive lire 1.053,598.304 miliardi - per una visione più dettagliata, vedi l'allegata tab. 3 e 3a - e sono inferiori a quelli accertati al 31.12.1988, che ammontavano a lire 1.802,948 miliardi.

Tale diminuzione è discesa sia dall'accresciuto stato di realizzazione dei programmi regionali, che regola le procedure di erogazione delle risorse autorizzate per gli esercizi 1985/87, sia dal fatto che i trasferimenti di risorse autorizzate, a partire dall'esercizio 1988, vengono effettuati senza alcun vincolo procedurale.

Infatti, le delibere adottate dal CIPE, per il riparto delle assegnazioni 1989 - come pure quelle per il 1988 - non dispongono alcun condizionamento ai fini delle relative erogazioni.

In relazione, poi, allo stanziamento autorizzato per il corrente esercizio 1990, pari a lire 2.608 miliardi, l'impegno e, quindi, l'erogazione sono subordinati - in applicazione della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lettera f), datata 11 gennaio 1990 - al completo utilizzo delle disponibilità in conto residui accertati al 31.12.1989.

Si è, pertanto, in attesa che il CIPE deliberi e ripartisca le risorse oggetto di residuo di stanziamento accertato al 31.12.1989, che sono pari a complessive lire 204,129 miliardi, per dare corso al provvedimento di impegno di risorse 1990, peraltro già firmato dal Ministro, di complessive lire 670,385 miliardi deliberate dal CIPE nella seduta del 15 marzo 1990.

Nel corso del primo semestre del corrente esercizio si è provveduto ad erogare in conto residui 85/87 complessive lire 245,234.615 miliardi.

3. LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici.

La disponibilità iscritta in bilancio 1989 ammonta, dopo le variazioni intervenute in corso d'anno, a cura del Tesoro, a complessive lire 1.998,328 miliardi.

Per quanto attiene agli aspetti procedurali si fa rinvio alle precedenti relazioni. Si ricorda, comunque, che i soggetti destinatari delle risorse di trasferimento che residuano sul cap. 7500 (dopo gli storni alle Amministrazioni Centrali interessate alla realizzazione dei rispettivi programmi) sono le regioni Campania, Basilicata, Puglia e le rispettive province, comuni e comunità montane colpite dal sisma.

I pagamenti effettuati assommano a lire 2.237 mld (al netto dei trasportati, di lire 247,781 miliardi, all'esercizio '90) dei quali lire 1.750,545 mld in conto competenza e lire 486,806 mld in conto residui 1988.

Dei residui accertati a fine esercizio 1989, pari a complessive lire 264,781 miliardi, lire 17 miliardi sono di stanziamento (provengono per lire 7 miliardi dall'esercizio 1988 per lire 10 miliardi dall'esercizio 1987) e lire 247,781 miliardi sono residui propri (di provenienza 1989 e trattasi di trasportati all'esercizio 1990). Inoltre l'importo di lire 251,926 miliardi, di provenienza 1986, è stato oggetto di annullamento nel primo semestre 1989, in attuazione della delibera CIPE del 2.5.1989 e, pertanto, al 31.12.1989, ha costituito economia di bilancio.

Lo stanziamento 1990 ammonta a complessive lire 2.535,672 mld.

Nel primo semestre del corrente esercizio, si è provveduto al trasferimento in conto esercizio 1990 dell'importo di lire 880,672 mld, assegnato con delibera CIPE dell'11.1.1990, nonché all'impegno di lire 10 miliardi in conto '87.

4. LEGGE 80/84 - CAP. 7089

Interventi previsti nei programmi regionali Campania, Basilicata per eventi calamitosi ex legge proterremotati.

Nel corso dell'esercizio 1989 si è provveduto all'impegno e quindi all'erogazione di lire 1.044 miliardi in conto 1988 e di lire 80 miliardi in conto 1987.

Relativamente all'importo di lire 50 miliardi di provenienza 1988, che ha costituito al 31.12.1989, residuo di stanziamento, il CIPE non ha ancora deliberato per mancanza della relativa proposta del Ministero Interventi Straordinari nel Mezzogiorno.

Per quanto attiene, invece, all'importo autorizzato per il corrente esercizio 1990, pari a lire 55 miliardi - il trasferimento è subordinato al completo smaltimento del sopracitato importo di lire 50 miliardi di provenienza 88, ai sensi della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lettera f dell'11/1/1990 - il CIPE non ha ancora deliberato.

5. CAPITOLO 7090 ED EX CAPP. 7504 - 7505 - 7506 - 7507 - 7510 e 7511, rispettivamente, fondi investimenti ed occupazione 1983-84-85-86/88 e 89 e fondo per sopperire ai minori finanziamenti BEI.

Relativamente ai capitoli FIO, come già evidenziato negli anni precedenti, è possibile allo scrivente fornire lo stato di realizzazione dei progetti, in quanto le procedure sancite dalla normativa vigente e puntualmente recepite dal CIPE prevedono specifiche competenze del Ministero del Bilancio lungo il complesso iter del trasferimento dei fondi, subordinato alla regolarità dei bandi di gara e all'apertura dei cantieri e stato d'avanzamento lavori.

Si rappresentano, pertanto, gli aspetti di rilievo sullo stato dei finanziamenti relativi ai progetti immediatamente eseguibili alla data del 31.12.1989, nonché secondo l'articolazione per FIO e per esercizio finanziario.

1. FIO 1982. I progetti immediatamente eseguibili sono stati finanziati a diretto carico dello stato. L'autorizzazione di spesa ex art. 51 e 56 della legge finanziaria bis n. 526/82 ammonta a lire 870 mld. Con delibera CIPE 12 novembre 1982 sono stati approvati importi progettuali pari alla citata autorizzazione di spesa, di cui lire 543,7 mld per progetti di competenza regionale, 326,3 mld per progetti di competenza delle Amministrazioni Centrali. Nel corso dell'esercizio 1986, a seguito della revoca del finanziamento per il progetto della regione Sicilia "Ospedale di Lipari", si è provveduto a recuperare, in entrata al bilancio dello Stato, dalla Cassa Depositi e Prestiti, l'importo di lire 12,4 mld. Tale somma, con legge d'assestamento al bilancio, è stata portata in aumento allo stanziamento del FIO 1986.

Alla data considerata (31.12.89), rispetto ai finanziamenti approvati dal CIPE, risultavano pagamenti pari all'81,5% per i progetti di competenza regionale e pari a circa il 95% per quelli di competenza statale.

2. FIO 1983. La finanziaria 130/83, all'art. 21, 1° comma autorizza un finanziamento a carico diretto statale pari a lire 1.118 mld, all'art. 21, 5° comma, autorizza un ricorso a mutui BEI fino al controvalore di lire 1.000 mld. Con delibera CIPE 22.12.1983 e 19.6.1984 vengono approvati progetti per complessive lire 2.013,523 mld, di cui lire 1.340,637 mld per progetti di competenza regionale ("coperti" per 621,007 mld a carico diretto dei fondi statali e per lire 719,630 mld con mutui BEI) e lire 672,886 mld di competenza delle Amministrazioni Centrali ("coperti" per 496,486 mld a carico diretto fondi statali e per 176,4 mld con mutui BEI). I fondi a carico diretto statale, alla data del 31.12.1989, risultano integralmente trasferiti dall'apposito capitolo di spesa del Ministero del Bilancio a favore delle Amministrazioni Centrali interessate e, alla Cassa Depositi e Prestiti, per il finanziamento dei progetti regionali.

Per quanto attiene agli afflussi BEI, via via introitati in entrata al bilancio dello Stato, le conseguenti variazioni di bilancio disposte per i progetti di competenza delle Amministrazioni Centrali ammontano a complessive lire 143,6 miliardi, con una incidenza percentuale del 81,4% rispetto alle promesse BEI a suo tempo approvate (lire 176,4 miliardi).

Per quanto riguarda, invece, i finanziamenti BEI introitati in bilancio, per il finanziamento dei progetti regionali, sono stati assunti impegni, con D.M. del Bilancio, per complessive lire 549,25 miliardi con una incidenza del 76,3% rispetto alle promesse BEI (719,630 miliardi). In particolare la Cassa DD.PP. ha disposto erogazioni a favore delle regioni interessate per il finanziamento dei rispettivi progetti, nella misura

dell'88,6%.

3. FIO 1984. La finanziaria 730/83, all'art. 37, 1° comma, autorizza un finanziamento a carico diretto statale pari a lire 1.800 miliardi, poi ridotto a 1.705 miliardi. Inoltre all'art. 37, 3° comma autorizza un ricorso a mutui BEI fino al controvalore in lire di 1.200 miliardi.

Con delibere CIPE del 22.2.1985 e del 2.5.1985, sono stati approvati progetti per lire 2.901,315 miliardi, di cui lire 1.262,121 miliardi per progetti di competenza regionale e lire 1.639,194 miliardi per quelli di competenza statale.

I progetti di competenza regionale risultano "coperti" per lire 794,057 miliardi a carico diretto statale e per lire 436,811 miliardi a carico mutui BEI; rimangono ancora da finanziare quote progettuali per lire 31,253 miliardi.

I progetti di competenza statale risultano "coperti" per lire 910,943 miliardi a carico diretto statale e per lire 704,675 miliardi a carico mutui BEI; rimangono ancora da finanziare quote progettuali per lire 23,576 miliardi.

Per sopperire ai minori finanziamenti BEI, la legge finanziaria 1986 ha autorizzato l'accantonamento di una quota, a valere sulle disponibilità per il FIO 1986, fino ad un massimo di lire 200 miliardi.

In applicazione della sopracitata disposizione legislativa, con deliberazione CIPE del 2.12.1987, è stata accantonata la quota di lire 54,829 miliardi, a copertura dei minori afflussi BEI.

Al riguardo è da far presente che, nel decorso esercizio 1989, non era ancora possibile dare applicazione alla richiamata delibera in quanto gli ulteriori accreditamenti richiesti dagli enti destinatari potevano essere soddisfatti con gli afflussi BEI che via via venivano introitati in bilancio. In particolare, per i progetti "non cofinanziati" dalla BEI, le ulteriori esigenze potevano essere ancora soddisfatte con le somme rese disponibili sugli afflussi BEI, dopo l'integrale copertura dei progetti "cofinanziati".

Sempre alla data considerata, i fondi a carico diretto statale sono stati integralmente trasferiti dall'apposito capitolo di spesa del Ministero del Bilancio; i mutui BEI sono affluiti in bilancio, rispetto alle promesse BEI, nella misura del 65,3% per i progetti regionali, nella misura del 52,1% per quelli di competenza statale.

Rispetto alle iscrizioni in bilancio, risultano pagamenti, a cura della Cassa DD. e PP. nella percentuale del 75,1% per i progetti regionali.

4. FIO 1985. La finanziaria 887/84, all'art. 12, 1° comma, autorizza un finanziamento a carico diretto statale pari a lire 1.500 miliardi, poi

ridotto a 1.490 miliardi, all'art. 12/2c, autorizza un ricorso a mutui BEI fino al controvalore in lire di 1.500 miliardi.

Con delibera CIPE del 6.2.1986, sono stati approvati progetti per lire 2.989,968 miliardi, di cui lire 1.962,767 miliardi per progetti di competenza regionale e lire 1.027,201 miliardi per quelli di competenza statale.

I progetti di competenza regionale sono finanziati per lire 978,092 miliardi a carico diretto statale e per lire 984,274 miliardi a carico mutui BEI; rimane ancora da finanziare l'irrisoria quota progettuale di lire 0,401 miliardi.

I progetti di competenza statale risultano "coperti" per lire 511,876 miliardi a carico diretto statale e per sole lire 98 miliardi a carico mutui BEI; rimangono ancora da finanziare quote progettuali per lire 402,726 miliardi.

Il deficit derivante dai minori finanziamenti BEI, relativamente al FIO 1985, è già stato parzialmente coperto, alla data del 30.6.1990, per complessive lire 370,405 miliardi mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa, a carico del Bilancio statale, previsti dalle finanziarie, ai sensi dell'art. 17, 35 c, dell'ex legge finanziaria 1988.

In particolare, sono stati trasferiti gli stanziamenti 1988 e 1989, rispettivamente, di lire 100 miliardi e 150 miliardi; nonché, parzialmente quello relativo al 1990 (di lire 150 miliardi) limitatamente a lire 120,405 miliardi.

I fondi a carico diretto statale sono stati interamente trasferiti dai capitoli di spesa del Ministero del Bilancio; i mutui BEI sono affluiti in bilancio, rispetto alle promesse BEI, nella misura del 69,3% per i progetti di competenza regionale, nella misura del 52,0% per quelli di competenza statale. In particolare rispetto alle iscrizioni in bilancio, risultano pagamenti, a cura della Cassa DD.PP. e delle Amministrazioni Centrali, rispettivamente nella percentuale del 70,4% per i progetti regionali.

A seguito del recupero in entrata al bilancio di lire 12,4 miliardi per la revoca del progetto "Ospedale Lipari", con legge di assestamento, tale importo è stato portato in aumento allo stanziamento FIO 1986/88 che, quindi, si è elevato a complessive lire 3.532,4 miliardi.

Le medesime finanziarie per il 1986 e 1988 autorizzano il ricorso ai mutui BEI sino al controvalore di lire 2.500 miliardi.

Con delibere CIPE 12.5.1988 e 3.8.1988, sono stati approvati progetti per complessive lire 5.975,917 miliardi, di cui lire 3.926,511 miliardi per progetti di competenza regionale e di lire 2.048,506 miliardi per quelli di competenza statale. L'importo complessivamente deliberato è inferiore alle autorizzazioni di spesa (Stato + BEI), in quanto il CIPE ha tenuto presenti le riduzioni da apportare, per lire 54,829 miliardi come sopra specificato

per far fronte ai minori finanziamenti BEI verificatisi per il FIO 1984. Per quanto attiene ai progetti di competenza regionale il CIPE ha revocato il finanziamento di lire 17,753 miliardi assegnato al progetto "Comune Eupilio" n. 159 (Lombardia), quindi, restano finanziabili progetti di competenza regionale per complessive lire 3.908,758 miliardi.

Pertanto, nel corso del corrente esercizio 1990 completata l'istruttoria per l'ammissione dei progetti al finanziamento BEI, il quadro finanziario è il seguente:

QUADRO SINTESI FINANZIAMENTI FIO 82/83/84 e 85

Il quadro finanziario di seguito riportato, inerente ai FIO 82, 83, 84 e 85, evidenzia nella 1^a colonna i finanziamenti complessivamente finalizzati agli interventi delle varie regioni. Per conseguire tale rilevazione - i cui dati relativi sono riportati nel rapporto, a cura del CINSEDO sulla finanza regionale - sono stati individuati le localizzazioni regionali dei progetti di competenza delle Amministrazioni Centrali. Esclusi gli interventi di carattere interregionale e nazionale, l'importo complessivo dei progetti regionali ammonta a lire 8.296,492 miliardi, a fronte di un plafond progetti FIO 82-85 di lire 8.762,406 miliardi.

Gli importi progettuali specificamente finalizzati agli interventi nelle Regioni: dal Lazio alla Sardegna, sono pari ad una percentuale del 48,97%. Al riguardo si fa presente che nel calcolo della percentuale si sarebbe dovuto tener presenti le quote di finanziamento da devolvere alle zone Sud del Lazio, Marche e Toscana. Poichè l'articolazione tra zone Sud non è di facile determinazione, nel calcolo si è considerato tutto il Lazio, sul presupposto che di tale regione, comunque, il 50% delle zone fa parte del Mezzogiorno.

D'altra parte il 50% in più considerato per il Lazio, trova una certa compensazione nelle aree Sud delle Marche e Toscana che, invece, non vengono comprese nella percentuale. Si può ritenere, pertanto, che la riserva del 40% a favore del Mezzogiorno sia più che sufficientemente rispettata.

I dati delle colonne 2^a e 3^a evidenziano il grado di realizzazione, a livello regionale, dei rispettivi progetti immediatamente eseguibili "FIO 1982-83-84 e 85".

Da tale situazione si evince che gran parte delle regioni del Mezzogiorno trova difficoltà nel realizzare i propri programmi.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Quadro finanziario FIO 82-83-84 e 85
(importi in miliardi)

Regioni	Finanz. complessivamente assegnati alle Regioni e Amm.ni C.li articolati per Regioni		Finanz. assegnati dal CIPE alle Regioni	% delle erogazioni della Cassa DD.PP. rispetto ai finanziamenti assegnati dal CIPE alle Regioni
PIEMONTE	629,161		544,924	80,6
VALLE D'AOSTA	78,870		78,870	92,1
LOMBARDIA	710,003		358,656	76,1
TRENTINO	- -		- -	- -
VENETO	689,730		487,584	71,8
FRIULI V.G.	223,073		153,638	70,0
LIGURIA	462,034		142,025	73,5
E. ROMAGNA	399,621	51,3%	325,922	86,3
TOSCANA	587,131		422,420	76,9
UMBRIA	139,806		101,605	69,4
MARCHE	332,778		270,078	93,2
TOT. PARZIALE	4.252,207			
LAZIO	653,540		149,410	72,4
ABRUZZO	378,704		266,071	71,8
MOLISE	163,333		121,712	81,1
CAMPANIA	812,001		393,023	39,5
PUGLIA	446,586	48,7%	288,719	69,0
BASILICATA	148,132		117,739	57,3
CALABRIA	429,779		181,458	28,0
SICILIA	615,590		324,643	45,2
SARDEGNA	396,620		368,328	49,6
TOT. PARZIALE	4.044,285			
TOT. QUOTE REGIONALIZZATE	8.296,492	100,0%		
INTERREGIONALE	125,374			
NAZIONALE	340,540			
TOT. GENERALE	8.762,406	(*)	5.096,825	(*)

(*) Al netto del finanziamento dell'ospedale di Lipari, revocato dal CIPE, di lire 12,400 mld.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FIO 1986. Le leggi finanziarie per il 1986 (con le riduzioni apportate per tale esercizio), 1987 e 1988 autorizzano un finanziamento a carico diretto statale, articolato per il triennio, di complessive lire 3.520 miliardi.

FIO 1986-88 (situazione dettagliata) (in mld)

A. Approvato CIPE:	
Amministrazioni Centrali	2.048,506
Regioni (al netto revoca (Comune Eupilio)	3.908,758

Tot. CIPE	5.957,264
B. Iscrizioni in bilancio:	
1^ assegnazione Amm.ni Cen.li	1.067,347
1^ assegnazione Regioni (al netto revoca Comune Eupilio)	2.393,858

Tot. 1^ass.ne	3.461,205
C. Mutui BEI approvati:	
Amministrazioni Centrali	227,000
Regioni	1.646,000

Tot. BEI	1.873,000
D = [A-(B+C)]	
Amministrazioni Centrali	- 754,159
Regioni	+ 131,100

Deficit risultante	- 623,059

In proposito si precisa che con le risorse stanziare fino all'esercizio 1990, ai sensi dell'art. 17, 35 c. della finanziaria 1988, si può coprire pressoché integralmente il deficit verificatosi per il FIO 1985 (tranne che per l'importo di lire 2,726 miliardi).

Gli stanziamenti autorizzati con la finanziaria 1990, per minori finanziamenti BEI, sono limitati a lire 100 miliardi per ciascuno degli esercizi 1991 e 1992, chiaramente insufficienti alla copertura del rilevante sopra indicato deficit di lire 623,059 miliardi accertato relativamente al FIO 1986/88, esclusivamente per i progetti di competenza statale.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

In previsione delle rilevanti esigenze di finanziamento che saranno rappresentate a partire dal prossimo esercizio, si è provveduto con nota a firma del Ministro del Bilancio a richiedere al Ministero del Tesoro l'elevazione delle autorizzazioni di spesa per ciascuno degli anni 1991 e 1992 a lire 300 miliardi.

Altri 300 miliardi vengono richiesti per l'anno terminale 1993. Di tale richiesta se ne dovrà tener in considerazione in sede di messa a punto della prossima finanziaria 1991. Tali proposte si basano su un plafond di richieste avanzate al 30.6.1990 dalle Amministrazioni Centrali per finanziamenti, "oltre la prima assegnazione CIPE", per l'importo complessivo di lire 199,7 miliardi, riferito ad esigenze di finanziamento per programmi in corso da soddisfare entro la data del 31.12.1990.

Richieste avanzate al 30.6.1990 dalle Amministrazioni Centrali per finanziamenti "oltre" la prima assegnazione CIPE (esigenze al 31.12.1990).

	(in mld)
Progetto N. 68 "Ospedale S. Andrea - Roma"	5,2
" 39 "Opera difesa affluenti Emiliani Po"	21,7
" 6 "Canale Emiliano-Romagnolo"	20,8
" 44 "Servizio posta elettronica"	54,1
" 48 "Centro Fisica Trieste"	3,5
" 5 "Canale Regina Elena - Novara"	14,1
" 53 "Università Calabria"	3,7
" 64 "Università Genova"	10,9
" 54 "Università L'Aquila"	11,0
" 61 "Università Napoli"	9,0
" 49 "Università Padova"	4,3
" 50 "Università Palermo"	3,6
" 51 "Università Pavia"	6,6
" 52 "Università Sassari"	11,7
" 66 "Università Torino"	6,4
" 47 "Politecnico Torino-Duca Abruzzi"	4,8
" 62 "Politecnico Torino-Architettura"	3,0
" 63 "Università Trento"	5,3
TOTALE	199,7

Nel decorso esercizio 1989 si è provveduto a mettere a disposizione della Cassa DD. e PP. l'intera cassa di lire 2.393,858 miliardi, pari alla prima assegnazione autorizzativa di spesa da devolvere successivamente alle

Regioni per il finanziamento dei rispettivi progetti. Al riguardo si rammenta che la deliberazione CIPE dispone che, un primo acconto, pari al 15% della prima assegnazione, venga devoluto ai soggetti appaltatori alla regolare pubblicazione dei bandi di gara ed un analogo secondo acconto del 15% venga trasferito all'apertura cantieri.

Su comunicazione del Ministero Bilancio, la Cassa DD. e PP. ha trasferito, a tutto il 31.12.1989, acconti complessivamente pari a 643 miliardi.

Gli acconti, invece, complessivamente da devolvere alle Regioni, ammontano, a circa lire 718 miliardi.

Il CIPE, inoltre, per l'avvio dei progetti di competenza delle Amministrazioni Centrali, dispone due acconti nella misura del 50% della relativa prima assegnazione, rispettivamente, alla accertata regolarità delle procedure per la pubblicazione dei bandi di gara e all'apertura cantieri. Alla data del 31.12.1989 su comunicazione del Ministero Bilancio, il Tesoro ha disposto variazioni di bilancio, a favore dei capitoli di spesa interessati, di circa complessive lire 1.005 miliardi, a fronte d'acconti devolvibili pari alla completa prima assegnazione di lire 1.067,347 miliardi.

FIO 1989. L'art. 17, comma 31°, della legge finanziaria n. 67/88 reca, per il FIO 1989, una autorizzazione di spesa di lire 2.000 miliardi, successivamente ridotta e iscritta in bilancio per lire 1.500 miliardi. Il medesimo articolo della legge finanziaria 1988 -autorizza, inoltre, il ricorso ai mutui BEI fino al controvalore in lire 1.500 miliardi.

Pertanto, il limite massimo delle previsioni di spesa per i progetti immediatamente eseguibili 1989 assomma a complessivi 3.000 miliardi.

Il CIPE, con delibera del 19 dicembre 1989, ha approvato finanziamenti per complessive lire 3.017,546 miliardi di cui lire 3.000 mld a valere sulle autorizzazioni di spesa recate dalla legge finanziaria n. 67/88 e lire 17,546 miliardi, a titolo di intero recupero corrispondente all'importo progettuale FIO '86 "Impianti rifiuti speciali di Eupilio (Como)" - progetto n. 159 - revocato con l'apposita delibera CIPE 30 marzo 1989. Per i progetti di competenza regionale viene approvato un finanziamento complessivo di lire 2.170,959 miliardi e di lire 846,587 miliardi per progetti di competenza delle Amministrazioni Centrali.

Con la medesima delibera CIPE, inoltre, viene autorizzata una prima assegnazione a carico diretto dei fondi statali, di complessive lire 1.512,660 miliardi, di cui lire 1.124,622 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 388,038 miliardi per quelli di competenza delle Amministrazioni Centrali.

Qualora venisse accettata la summenzionata richiesta dell'elevazione a complessive lire 900 miliardi (triennio 91/93) delle autorizzazioni di

spesa finalizzate ai minori finanziamenti BEI, dopo l'utilizzo dell'importo di lire 625,785 miliardi (per FIO 85 e 86) resterebbe disponibile l'importo di lire 274,215 miliardi per far fronte al deficit che senz'altro si verificherà per il FIO '89 relativamente ai minori finanziamenti BEI (previsto ricorso fino controvalore 1.500 miliardi).

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAB. 3

ANNO FINANZIARIO 1989 - CAP. 7082 - F.S.N. L. 033/78

ACCORDI AL 31.12.1988

COMPENSAZIONE 1989	IMPEGNO			RES. STIPULAMENTO		BUDGETO						TOTALE 1985/89
	IN CONTO COMP. 1989	IN CONTO RESIDUI 1988	IN CONTO RESID. 85	1988	1989	COM. ET. 1989	IN CONTO 1988	IN CONTO 1987	IN CONTO 1986	IN CONTO 1985	IN CONTO 1984	
1.673.129	1.664.569 81.000	1,0	6.743.529	177.560 (1)	80,0	1.745.569 (*)	513.735.699	400.765,8	42.042.951	1.298	3.350.375	
TOTALE	1.745.569	1,0	6.743.529	124.129	80,0	1.725.945.044	513.735.699	400.765,8	42.042.951	1.298	3.350.375	2.688.167.668 (**)

TAB. 3a

1989	RESIDUI IN LITRI			TOTALE 1985/89	EQUIVALE 1989
	1988	1987	1985		
18.623.950	--	576.749.950	260.118.354	12.601	3.431 (1)

(1) La quota di lire 3.431 miliardi a favore della Valle d'Aosta per il 1989, costituisce al 31.12.1988 economia di bilancio ai sensi dell'art. 2, 2° comma della legge 40 del 1° febbraio 1989.

(*) Di cui lire 18.623.950.000 trasportati all'esercizio '89.

(**) Al netto dei trasferimenti.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

- Legge 1° giugno 1977, n. 285
- Legge 5 agosto 1978, n. 469
- Legge 24 aprile 1980, n. 146
- Legge 30 marzo 1981, n. 119
- Legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del
D.L. 28 febbraio 1983, n. 55
- Legge 22 dicembre 1984 n. 887
- Legge 28 febbraio 1986, n. 41
- Legge 22 dicembre 1986, n. 910
- Legge 11 marzo 1988, n. 67
- Legge 24 maggio 1990, n. 124, di conversione del
D.L. 26 marzo 1990, n. 64

PAGINA BIANCA

LEGGE 1° GIUGNO 1977, N. 285

Provvedimenti sull'occupazione giovanile.

L'Amministrazione è interessata in via residuale all'attuazione della legge 1 giugno 1977 e successive proroghe..

A) Organizzazione Giudiziaria

Il personale a suo tempo assunto è stato già collocato, anche in soprannumero, nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva dell'Amministrazione Giudiziaria.

Allo stato residuano quattro unità di personale di cui una non ancora inquadrata perchè sospesa dal servizio e le altre per motivazioni diverse.

B) Istituti di prevenzione e pena e servizi sociali.

Il piano occupazionale previsto dalla legge n.285/77 si è definitivamente concluso con l'immissione in ruolo di tutto il personale interessato e, pertanto, le relative spettanze fanno carico al capitolo 1495 dello stato di previsione di questo Dicastero; i pagamenti sono effettuati dalle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro.

Permane, tuttavia, una sola eccezione, peraltro già rappresentata nel decorso esercizio finanziario, concernente un operaio, in atto sospeso dal servizio per procedimento penale, che non è stato collocato nei ruoli organici ed i cui emolumenti fanno ancora carico al capitolo 2011.

Per l'anno 1990 è stata disposta sul capitolo 2011 la assegnazione in termini di competenza e cassa della somma di L.6.000.000.=;

tale stanziamento, a seguito della posizione di stato dell'operaio in questione, risulta insufficiente e, pertanto, al fine di fronteggiare le relative esigenze finanziarie (liquidazione competenze arretrate) necessita uno stanziamento suppletivo per il corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, di lire 40.100.000.= (Quarantamilionicientomila).

LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 469

Case Mandamentali.

Ai sensi del 1° comma, art. 4 della legge suindicata, questa Amministrazione eroga ai Comuni sedi di Case Mandamentali un rimborso forfettario annuo per le spese di funzionamento di tali istituti.

Trattandosi di rimborso corrisposto a fronte dell'effettivo funzionamento delle strutture, l'importo complessivo annuo, fissato dalla citata legge nel limite massimo di lire 141.500.000.=, varia di anno in anno (mai raggiungendo comunque il tetto massimo) in funzione delle temporanee chiusure per lavori e delle riaperture degli istituti.

Nel decorso esercizio finanziario (1989) è stata corrisposta, con i fondi dell'apposito capitolo 2201, la somma complessiva di L.47.986.215.=, mentre per il corrente anno, limitatamente al 1° semestre, è stata erogata la somma di L.22.295.000.=

LEGGE 24 APRILE 1980, N. 146
LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119
LEGGE 26 APRILE 1983, N. 131, DI CONVERSIONE
DEL D.L. 28 FEBBRAIO 1983, N.55
LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 887
LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41
LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N. 910
LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67

Mutui ai Comuni per l'edilizia giudiziaria
e le case mandamentali.

L'erogazione di mutui ai Comuni da parte della Cassa Depositi e Prestiti è stata autorizzata mediante le seguenti norme:

- Legge 24.4.1980, N.146 (art.28) per lire 500 miliardi (1)
- Legge 30.3.1981, N.119 (art.19) per lire 700 miliardi (2)
- D.L. 28.2.1983, N.55, convertito nella legge 26.4.1983, N.131 (art.8) per L.700 miliardi.
- Legge 22.12.1984, N.887, per L.800 miliardi
- Legge 28.2.1986, N.41, per L.800 miliardi
- Legge 22.12.1986, N.910, per L.800 miliardi
- Legge 11.3.1988, N.67 per L. 580 miliardi.

Le realizzazioni portate a compimento con i predetti accantonamenti possono così riassumersi:

(1) L'art. 28 della legge 24.4.1980, n. 146 prevedeva, solo nel caso in cui i Comuni non risultassero in grado di assumere i mutui, che il relativo onere di ammortamento fosse a carico dello Stato. L'accantonamento di L.500 miliardi previsto nel predetto articolo poteva essere utilizzato solo nel 1980.

(2) L'art. 19 della legge 30.3.1981, n. 119 ha definitivamente stabilito il sistema di finanziamento degli interventi di edilizia giudiziaria ponendo totalmente e in ogni caso a carico dello Stato l'onere di ammortamento dei mutui.

a) Edilizia giudiziaria

Ai sensi dell'art. 28 della legge 24.4.1980, n. 146:

- Progetti approvati dall'Amministrazione e mutui concessi dalla Cassa DD. e PP. n. 41 per L. 29.816.437.000.=

Ai sensi dell'art. 19 della legge 30.3.1981, n. 119:

- Progetti approvati dall'Amministrazione:
n. 913 per L. 2.058.959.434.078.=:

- Mutui concessi dalla Cassa DD. e PP.:
n. 714 per L. 1.354.348.061.951.=;

- Pratiche in istruttoria:
n. 128 per L. 347.569.272.493;

- Interventi in corso di richiesta:
n. 67 per L. 315.925.255.792.

PREVISIONE DI INTERVENTI AL 31.12.1990

DISTRETTO DI BARI

Sez.distr.S.Severo

- costruzione L. 6.728.000.000

DISTRETTO DI BOLOGNA

Trib.Bologna

- variante ristruttur. L. 950.000.000

Sez.dist.Budrio

- ristruttur.ampliam. L. 1.494.119.297

Sez.dist.Scandiano

- costruzione L. 4.464.832.000

DISTRETTO DI BRESCIA

Trib.Cremona

- costruzione L.14.250.000.000

DISTRETTO DI CAGLIARI

Sez.dist.Ozieri

- costruz.prog.complet. L. 414.406.594

DISTRETTO DI

CALTANISSETTA

C.App.Caltanissetta

- restauro L. 910.000.000

DISTRETTO DI FIRENZE

Pret.Circ.Arezzo

- compl.ristrutt. L. 542.000.000

Sez.dist.S.Sepolcro - variante ristruttur.	L. 394.304.900
DISTRETTO DI GENOVA Trib.La Spezia	
- compl.costruz.	L.14.000.000.000
DISTRETTO DI LECCE Sez.dist.Lizzano	
- costruzione	L. 1.500.000.000
DISTRETTO DI MILANO Trib.Vigevano	
- acquisto e rest.	L. 1.500.000.000
DISTRETTO DI NAPOLI Trib.S.M.Capua Vetere	
- compl.(imp.condiz.per. - var.e suppl.)	L. 1.150.000.000
Sez.dist.Torre del Greco	
- costruz.ampliam.	L. 1.240.000.000
Sez.dist.Nola	
- costruz.prog.var.	L. 5.810.000.000
DISTRETTO DI PERUGIA Trib.Terni	
restauro	L. 700.000.000
DISTRETTO DI POTENZA C.App.Potenza	
- compl.Pal.Giust.	L. 1.240.000.000
DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA Sez.dist.Melito Porto Salvo	
- costruzione	L. 1.445.814.000
DISTRETTO DI ROMA Trib.Velletri	
- costruz.per.suppl.	L. 2.358.083.738
Sez.dist.Anagni	
- costruz.	L. 2.131.360.649
Sez.dist.Sora	
- restauro per.var.	L. 1.197.000.000
Sez.dist.Palestrina	
- costruz.complet.	L. 534.516.004
DISTRETTO DI SALERNO Trib.Sala Consilina	
- complet.costruz.	L. 557.993.403
DISTRETTO DI TORINO Sez.dist.Chieri	
- costruzione	L. 3.232.832.621
DISTRETTO DI TRIESTE	

Trib. Udine	
- restauro	L. 540.000.000
Trib. Pordenone	
- ristruttur. per. suppl.	L. 4.000.000.000
DISTRETTO DI VENEZIA	
Trib. Bassano del Grappa	
- ristruttur. per. suppl.	L. 435.576.784
Pret. Circ. Rovigo	
- acquisto e rest.	L. 2.000.000.000
Sez. dist. Este	
- ristruttur. per. var.	L. 15.000.000

b) Case mandamentali

La legge 119/81 disciplina il settore dell'edilizia mandamentale relativamente alle ristrutturazioni (manutenzione straordinaria) e alle ricostruzioni delle strutture, la cui gestione è attribuita dalla legge 469/78 ai Comuni. La competenza di questo Dicastero attiene unicamente all'approvazione dei progetti, esaminati alla luce delle esigenze tecnico-penitenziarie.

Sono stati a tutt'oggi approvati n. 312 progetti per un importo complessivo di Lire 441.415.311.925.=.

I finanziamenti di tali opere edilizie vengono operati dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'art. 19 della predetta legge 119/81 che consente ai Comuni interessati l'accesso all'accensione di mutui con la Cassa medesima, con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato.

Sulla base dei dati raccolti in un tabulato recentemente approntato dalla Cassa DD.PP., i mutui sin qui concessi risultano ammontare a L. 391.173.521.000.=.

Premesso che le erogazioni vengono effettuate, in più soluzioni, dalla Cassa medesima su richiesta dei Comuni, in funzione degli stati di avanzamento dei lavori, le somme sin qui effettivamente erogate risultano ammontare a L. 213.223.840.000.=; la rimanente

somma potrà esserlo, con il verificarsi delle premesse condizioni.

Previsione di interventi al 31.12.1990

Per quanto attiene alla previsione degli investimenti al 31 dicembre 1990, è stato indicato, ai fini dell'elaborazione dei dati per la predisposizione della legge finanziaria 1991, un fabbisogno nel settore dell'edilizia mandamentale di L.100.000.000.000=.

Tale importo è stato ipotizzato, anche sulla base di precedenti esperienze, in previsione di finanziamenti per le opere con pratiche già avviate e di cui non si prevede la ultimazione nell'esercizio in corso, per eventuali oneri derivanti da revisione dei prezzi e da perizie di variante delle opere già in fase di esecuzione, ed infine, per le opere di costruzione "ex novo" o di ristrutturazione per le quali verranno avviate nuove pratiche.

Si precisa, tuttavia, che tale previsione è stata formulata nella ipotesi del mantenimento delle Case Mandamentali, nel caso cioè non giunga a positiva definizione il disegno di legge allo stato in corso di predisposizione, concernente la soppressione di tutte le Case Mandamentali e la contestuale trasformazione di alcune di esse in una diversa tipologia di istituto penitenziario.

Resta inteso che, fino all'esito del suddetto disegno di legge, si è ritenuto opportuno sospendere l'avvio di pratiche per costruzioni ex novo o per ristrutturazioni.

Sistema informativo

LEGGE 22.12.1984, N.887 (ART.19 N. 3 LIRE
50 MILIARDI)
LEGGE 28.2.1986, N. 41 (ART. 13 N. 4 LIRE
30 MILIARDI)
LEGGE 22.12.1986, N.910 (ART. 8 N. 5 LIRE
34 MILIARDI)
LEGGE 24.5.1990, N.124, DI CONVERSIONE DEL
D.L. 26.3.1990, N.64

Nel corso dell'esercizio finanziario 1989 si è proceduto ad assumere impegni sui fondi assegnati sul Cap.7013, in linea con i programmi a suo tempo formulati, per complessive L.60.207.177.565.=, e sostenuti pagamenti per L.16.862.746.185=.

Con tali impegni di spesa si è provveduto:

- Acquisto e loc.HW per il
CED della C.A. di Roma -
Trib.Milano-Monza
C.E. Casellario Centrale
- Trib.per i Minorenni di
Milano L.21.697.079.985
- Acquisto n.2.700 P.C.
(vari uffici) L.31.915.980.155
- Assistenza sistemistica
per il CED della C.A. di
Roma - CED Cassazione
Trib.Bergamo-Mantova-Geno
va-Bologna L. 6.594.117.425

TOTALE L.60.207.177.565

Alla fine dell'anno finanziario 1989, essendo stati esauriti i fondi a disposizione, non è stato possibile eseguire gli interventi previsti per la prosecuzione del programma di informatizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia - l'assistenza sistemistica per il Tribunale per i Minorenni di Lecce e l'implementazione del pacchetto applicativo SW "PERSEO".

La legge 25 maggio 1990 n. 124,

conversione in legge con modificazioni del decreto legge 23.3.90, n. 64 recante "interventi urgenti in materia di riforma del processo penale", ha disposto, all'art. 2, che per il sistema informativo e di elaborazione dati, ivi compresa la microfilmatura degli atti, e per l'acquisizione di sistemi di riproduzione anche diversi, nonché per i contratti per la gestione del servizio automatizzato e di microfilmatura, è autorizzata la spesa di lire 31.170 milioni per l'anno 1990, lire 67.095 milioni per l'anno 1991, lire 69.095 milioni per l'anno 1992.

Di tali fondi lire 27.000 milioni sono stati portati, con decreto del Ministro del Tesoro n. 132246, in aumento sullo stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1990 sul Capitolo 7013.

Previsione degli investimenti al 31 dicembre 1990.

Entro il 31 dicembre 1990 si prevede di impegnare l'intera dotazione del cap. 7013 per dare avvio al programma di interventi preannunciato in sede di relazione tecnica allo schema del disegno di legge 124/90 e precisamente:

- realizzazione di un sistema informatico per tre Corti di Appello di grande dimensione, per un importo complessivo di L.15.000 milioni;
- completamento degli Hardwares periferici mediante l'istituzione di un primo quantitativo di 1200 posti di lavoro sul territorio per consentire l'"office automation" e la istituzione dei "posti di lavoro multifunzionali", per una spesa complessiva di L.12.000 milioni.

Nel bilancio pluriennale relativo all'anno 1991, con il predetto decreto del Ministero per il Tesoro sono state apportate variazioni in aumento sul Capitolo 7013 per L.62.180 milioni.

Con tali somme si procederà alla realizzazione del sistema informativo per le Corti di Appello, del quale si prevede il completamento per il 1992, con un impegno di spesa di L. 50.000 milioni, ed alla istituzione di ulteriori 1218 posti di lavoro multifunzionali con un impegno di spesa presunta di L. 12.180 milioni.

Le spese per il funzionamento del Centro Elaborazioni Dati (sistemi elettronici centrali e periferici) degli istituti di Prevenzione e Pena vengono sostenute con i fondi stanziati sull'apposito capitolo di bilancio 2094.

Oggetto delle attività dell'Ufficio Informatica ed Automazione è quello di consentire la gestione automatizzata di tutte le procedure della Direzione Generale che consentano di:

- a) realizzare un compiuto sistema informativo e gestionale, tale che sia possibile alla Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena nonché agli uffici e servizi periferici di operare tempestivamente per quanto concerne il personale e le attività degli Istituti, con particolare riguardo ai dati della matricola detenuti e contabili, in modo da poter adottare rapidamente decisioni informate;
- b) attuare la razionalizzazione e lo snellimento di tutte le procedure e le operazioni amministrative e contabili centrali e periferiche;
- c) realizzare presso la Direzione Generale, presso gli Ispettorati e i Centri per la Giustizia Minorile e presso gli Istituti e i servizi dipendenti un sistema di automazione d'ufficio, che consenta un razionale e meccanizzato trattamento dei testi, la gestione degli archivi, un compiuto sistema di data base, una rapida trasmissione di dati e documenti e la redazione di statistiche;
- d) svolgere attività di qualificazione e aggiornamento personale tecnico centrale

e periferico, al fine di ottenere autonomia operativa e un corretto uso dei sistemi e delle apparecchiature centrali e periferiche.

L'Amministrazione penitenziaria, pertanto, ha realizzato un piano di automazione integrale, del tipo di informatica distribuita, articolato: in un centro elaborazione dati, dotato di due potenti elaboratori elettronici IBM 3083, in 74 elaboratori elettronici periferici, collocati in sessantadue istituti e destinati a gestire sistemi informatici locali, inoltre 1.600 apparati terminali, installati in tutti gli istituti penitenziari (escluse le Case Mandamentali) e nelle direzioni amministrative periferiche.

Appositi prodotti-programmi, realizzati in gran parte dal personale tecnico del Centro, consentono la gestione delle numerose e importanti procedure automatizzate operative (matricola dei detenuti e internati, statistiche, messaggistica, liquidazione stipendi, ecc.). Di altre procedure (conti correnti e mercedi detenuti, - contabilità istituti, altre procedure amministrative) è imminente l'operatività.

Ovviamente, sono stati stipulati, tra l'altro, appositi contratti con le ditte IBM Italia, Olivetti e Sopin, per la fornitura di macchine e assistenza ed è stata stipulata una convenzione a carattere nazionale con la Sip per la locazione delle linee per teletrasmissione dati per convogliare messaggi.

Questi contratti hanno comportato uno sforzo finanziario notevole, che è gravato quasi tutto sui capitoli speciali 7012 e 7013, oltre che sul capitolo 2094.

Lo stato di attuazione del progetto per grandi linee è il seguente:

- dal 1986 al febbraio 1990 hanno funzionato a pieno regime i due nuovi elaboratori elettronici IBM 3083, potenziati nel 1988, che sostengono la rete di informatica distribuita, nonchè tutte le procedure e i programmi; nel marzo del 1990 i due sistemi

- 3083 sono stati sostituiti da un sistema IBM 3090 e da nuove licenze d'uso di programmi base.
- Tra il 1984 e il 1988 sono divenuti operativi negli istituti periferici e in sede centrale complessivamente 74 elaboratori elettronici IBM 8100 e n. 1.613 terminali apparati sussidiari, i quali hanno richiesto da parte della Sip l'attivazione di 13 dorsali primarie e di 61 reti secondarie, costituenti la rete di teletrasmissione dati.
 - La ditta Sopin ha consegnato i programmi relativi alle aree contabili, che nell'anno 1988 sono state collaudate. In passato aveva consegnato quello relativo al completamento dell'area matricola, operativo già dal 1986 e che quanto prima sostituirà gli attuali registri cartacei. Entro i prossimi mesi la stessa Sopin terminerà l'installazione in tutti gli istituti penitenziari dei programmi applicativi relativi ai conti correnti e alle mercedi per i detenuti, nonché alla contabilità generale.
 - I tecnici del Centro Elaborazione Dati producono i necessari programmi applicativi e controllano tutto il sistema, la rete e le relative installazioni periferiche; inoltre, stanno approntando altri programmi per estendere l'automazione a tutte le attività che ne sono suscettibili.
 - Ad oggi è stato completato l'addestramento di circa 3.200 operatori consollisti IBM 8100 e terminalisti periferici, personale necessario per l'automazione sia della matricola dei detenuti sia delle aree contabili. L'addestramento viene curato dalla ditta Sopin e dal Centro Elaborazione. I corsi sono tenuti in due aule appositamente allestite.

I personal computer da acquistare per le attività di office automation dovranno essere forniti agli uffici centrali e a tutti gli istituti e servizi penitenziari, con esclusione delle Case Mandamentali, in numero variante per ogni direzione.

Per la trasmissione in tempo reale di

documenti in tutto il territorio nazionale, si è fatto ricorso alla fornitura di n. 351 telefax.

Per l'attuazione del progetto di informatica distribuita, avvenuta a partire dagli anni 1981/1982 ed il cui insieme di attività ha richiesto un complesso di risorse, particolarmente dal lato finanziario, si è fatto inoltre ricorso all'utilizzazione di fondi stanziati sul capitolo 7010, per l'acquisto dei 351 telefax, utilizzati per la teletrasmissione di immagini e documenti, il cui importo contrattuale è stato di circa L.1.525.000.000.= impegnato per L. 1.175.000.000.= nell'esercizio finanziario 1986 e per L.350.000.000.= nell'esercizio finanziario 1988.

L'utilizzazione degli stessi ha prodotto per l'Amministrazione i benefici attesi, migliorando notevolmente la velocità e la precisione delle comunicazioni del sistema penitenziario, con particolare riguardo ai provvedimenti concernenti il movimento dei detenuti, specie nei casi di urgenza e per le traduzioni per motivi di giustizia.

Relativamente al Cap. 7012, allo stato, restano da liquidare, nel corso del 1990, alla società Sopin di Roma fatture per circa 200 milioni di lire per prestazioni già effettuate, altrettanti per forniture da effettuare. Per il 1991 non si prevedono impegni di spesa e pagamenti nel Cap. 7012, in quanto le forniture della Sopin termineranno entro il corrente anno.

Relativamente al Cap. 7013, si informa che, in esecuzione del contratto Rep.769 del 21.12.1985 (locazione e manutenzione dei sistemi elettronici IBM 3083 per 48 mesi e licenze di uso di programmi) nell'anno 1990 saranno liquidate, alla ditta IBM Italia S.p.A., fatture per circa L.500.000.000.=, oltre a presunte L.3.500.000.000.= con riconoscimento di debito per anticipata esecuzione della locazione del sistema IBM 3090 e delle relative licenze d'uso dei programmi base, installati nei primi mesi del 1990 a seguito della dismissione

dei due sistemi IBM 3083. Per l'anno 1991 la spesa relativa alla locazione del suddetto sistema informatico IBM 3090 è prevista in lire 4.000.000.000.=. Lo stesso importo viene previsto anche per gli anni 1992 e 1993 mentre per ,gli anni 1994 e 1995 si prevedono rispettivamente impegni per L.3.120.000.000.= e lire 520.000.000=.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 26 luglio 1984, n. 395

LEGGE 26 LUGLIO 1984, n. 395

Acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili per Rappresentanze all'estero.

1. La legge 26 luglio 1984, n. 395 di rifinanziamento del capitolo 7501 dello stato di previsione di spesa del Ministero degli Affari Esteri ha autorizzato una spesa complessiva di 60 miliardi di lire - da ripartire in cinque anni finanziari consecutivi - finalizzata ad investimenti immobiliari all'estero, ed in particolare all'acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da adibire a Sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari e ad alloggi per il personale

L'autorizzazione concessa per gli anni 1984, 1985, 1986 e 1987 è stata di Lire 10 miliardi annui, mentre per il 1988 è stata di 20 miliardi.

2. Il programma di investimenti a lungo termine, a suo tempo predisposto a supporto e documentazione della richiesta di fondi, prevedeva appunto una spesa complessiva, sia pure orientativa di 60 miliardi di lire motivata essenzialmente:

- A - dalla necessità di contenere il continuo progressivo incremento dell'onere finanziario a carico dell'Erario per il fitto delle nostre Rappresentanze diplomatiche e consolari e degli alloggi di servizio;
- B - dalla opportunità di acquisto o costruzione di nuove sedi, determinata da ragioni di sicurezza e funzionalità o da motivazioni politiche;
- C - dalla necessità ed urgenza di interventi di ristrutturazione di edifici o complessi immobiliari già di proprietà dello Stato.

Da tale programma generale è stato successivamente desunto un primo programma ridotto per il triennio 1984 - 1986, per il quale la autorizzazione complessiva di spesa è stata di 30 miliardi di lire (vds. art. 1 sopracitata legge).

Lo stato di attuazione degli interventi previsti in detto programma triennale viene di seguito illustrato:

1. acquisti immobiliari:

- acquisto immobile per Consolato Generale Cordoba	309	Milioni
- acquisto immobile Amb. Copenaghen (Uffici)	828	"
- acquisto immobile Amb. Malta (Residenza)	435	"

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- acquisto immobile Amb. Manila (Residenza)	866	Milioni
- acquisto immobile per Rappresentanza Permanente presso Consiglio d'Europa Strasburgo (Uffici)	663	"
- acquisto immobile per Amb. Lima (Uffici)	495	"
- acquisto immobile Amb. Dublino (uffici)	426	"
- acquisto immobile Amb. Bonn (Uffici)	2.697	"
- acquisto immobile Rappresentanza Permanente presso la CEE/Bruxelles (Uffici)	9.500	"
- acquisto in regime di "coop" n. 2 appartamenti in New York	2.000	"
- acquisto immobile Residenza Amman	416	"

2. opere appaltate:

- ristrutturazione Uffici Amb. Dublino	385	"
- ristrutturazione Uffici Cons. Europa Strasburgo	144	"
- ristrutturazione Residenza Amb. Dar Es Salaam	250	"
- costruzione alloggi personale Amb. Tripoli	2.765	"
- costruzione Amb. New Delhi (trattasi di maggiore spesa rispetto a quella autorizzata con la legge 18/1982)	2.599	"
- costruzione Amb. Lusaka (Uffici)	485	"
- ristrutturazione sede consolare New York	3.800	"
- ristrutturazione sede consolare Stoccarda	900	"
- ristrutturazione sede consolare Bengasi	286	"

TOTALE ca. 30.000 Milioni

=====

All'inizio del 1987 si è proceduto inoltre alla elaborazione di un secondo programma di investimenti, concernente il biennio 1987-1988, che prevede operazioni immobiliari ancora per 30 miliardi di lire, suddivisi in relazione alle stesse esigenze sopra specificate.

Mentre si riporta qui di seguito il quadro aggiornato degli interventi inseriti in detto programma biennale ed ormai in gran parte attuati, si ritiene tuttavia opportuno far presente che tale impostazione programmatica - naturalmente per quella minima parte non ancora realizzata - non può considerarsi tassativa bensì ancora suscettibile di eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero emergere in corso di prosecuzione ed ultimazione del programma stesso, anche alla luce degli

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

aggiornamenti di alcune previsioni di spesa originariamente elaborate (ad es. Bonn), ovvero in relazione all'incremento degli oneri accessori (spese legali, tecniche, notarili, ecc.) connessi ad alcune delle sopraelencate operazioni immobiliari:

1. acquisti o costruzioni desunti dall'incidenza dell'onere dei fitti:

Yaoundé	- acquisto Residenza	: spesa sostenuta	780	milion
Tripoli	- maggiore spesa per costruzione alloggi (dovuta a modifiche progettuali imposte da Autorità locali)	: " "	1.150	"
Bogotá	- acquisto Uffici	: " "	780	"
San José Cost.	- " "	: " "	531	"
CEE-Bruxelles	- maggiore spesa per acquisto sede	: " "	1.787	"
Caracas	- acquisto uffici	: spesa prevista	2.200	"

2. acquisti o costruzioni ritenuti opportuni

Lima	- acquisto palazzina uffici (ampliamento attività d'istituto)	: spesa sostenuta	246	"
Damasco	- scioglimento comunione proprietà Ambasc.	: " "	1.160	"
Santo Domingo	- razionalizzazione patrimonio immobiliare	: " "	1.427	"
Riad	- modifiche progettuali in corso d'opera - ampliamento lotto bifamiliare	: " "	2.460	"
Delhi	- modifiche progettuali in corso d'opera + revisione prezzi	: " "	1.460	"
Managua	- acquisto uffici per motivi di sicurezza e funzionalità	: " "	195	"
Windhoek	- acquisto immobili Residenza e uffici (apertura Ambasciata in Namibia)	: " "	668	"
Monaco di Bav.	- acquisto sede consolare per motivi di prestigio e funzionalità	: " "	4.122	"

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Nicosia	- acquisto terreno costruzione nuova sede (motivi di sicurezza):	spesa sostenuta	114 milion
Mons	- acquisto sede consolare (convenienza economica)	: " "	220 "
Islamabad	- costruzione Residenza uffici e alloggi (terreno a disposizione dal 1964)	: spesa prevista	4.380 "
 3. interventi di ristrutturazione immobili patrimoniali			
San Gallo	- ristrutturazione esterna sede consolare	: spesa sostenuta	539 "
Brasilia	- progettazione ristrutturazione sede	: " "	153 "
Tokyo	- rifacimento impianto idrico Residenza	: " "	720 "
Amman	- adattamento nuova Residenza	: " "	129 "
Addis Abeba	- ampliamento Cancelleria diplomatica	: " "	184 "
Bogotà	- adattamento nuova Cancelleria	: " "	257 "
Tunisi	- miglioramento funzionalità Residenza - ristrutturazione uffici	: " "	258 "
Bonn	- ristrutturazione sede Cancelleria (motivi di sicurezza)	: spesa prevista	1.600 "
Riad	- definizione architettonica e funzionale nuovo complesso immobiliare	: " "	1.400 "
4. oneri accessori		: spesa sostenuta	1.080 "

Nel richiamare quanto già precisato circa il carattere ancora indicativo di quella parte del programma tuttora da realizzare, si fa presente infatti che, alla luce di ulteriori esigenze nel frattempo emerse, devono considerarsi aggiuntivi ovvero alternativi

rispetto alle operazioni sopra elencate, i seguenti interventi:

San Marino	- acquisto residenza e uffici per scadenza locazione (previsione di spesa 1.200 milioni)
Dakar	- consolidamento sede
Brasilia	- consolidamento strutture esterne
Caracas	- adattamento nuova sede

A conclusione della presente relazione si ritiene inoltre di dover precisare che il piano di investimenti, delineato in virtù delle disponibilità finanziarie concesse dalla legge 26.7.1984, n. 395, non esaurisce il programma immobiliare originariamente predisposto: ciò sia in relazione alla necessità di soddisfare, nell'ambito delle suddette disponibilità, sopravvenute esigenze all'epoca non prevedibili, sia in quanto l'accertamento degli oneri di spesa connessi alle operazioni effettuate non ha consentito di rispettare le originarie previsioni di spesa.

Oggi si può dunque affermare che il rifinanziamento del capitolo di bilancio 7501 - per il quale il necessario provvedimento legislativo è ormai in fase di avanzato esame - appare necessario, non soltanto in quanto permane l'esigenza di alleviare l'onere del capitolo fitti e di risolvere situazioni locali difficili sotto il profilo della funzionalità e della sicurezza, ma anche alla luce delle sottoindicate specifiche esigenze:

- a) necessità di avviare, con sufficiente anticipo, il complesso iter amministrativo per la ristrutturazione della nostra proprietà patrimoniale a Berlino, in dipendenza del processo in atto per la riunificazione della Germania e del previsto trasferimento della capitale in quella città;
- b) necessità di razionalizzare il nostro patrimonio a Washington, attraverso la costruzione, attualmente allo studio, di una nuova Cancelleria diplomatica sul terreno patrimoniale di Whitehaven, costruzione che potrebbe essere finanziata soltanto parzialmente con il ricavato dell'alienazione dell'attuale Cancelleria;
- c) necessità di intervenire in quei Paesi originariamente non considerati nel programma (ad es. alcuni Paesi del Terzo Mondo);
- d) necessità di intervenire in quei paesi in cui è previsto il trasferimento del quartiere diplomatico: Viedma in Argentina ed Abuja in Nigeria.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 6 Luglio 1980 n. 336

Legge 27 Marzo 1987 n. 120

Legge 5 dicembre 1988 n. 521

LEGGE 6 LUGLIO 1980, N. 336

Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

La legge 13 maggio 1985, n.197, concernente "rifinanziamento provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" ha stanziato, per la realizzazione dei programmi di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici, il fondo complessivo di L. 220 miliardi di cui L. 20 miliardi per il 1985, lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e L. 45 miliardi sia per l'anno 1988 che per il 1989.

Lo stanziamento di L. 45 miliardi iscritto al capitolo 3167 per l'anno finanziario 1989 è stato ridotto a L. 44,1 miliardi (D.L. 201 del 29.5.89 art. 5 1° comma).

Tale importo è stato quasi interamente utilizzato per la stipulazione di contratti relativi alla fornitura di attrezzature per il Corpo Nazionale VV.F. per la Toscana, alla realizzazione del castello di manovra smontabile per allievi VV.F., ai lavori di manutenzione e miglioramento del padiglione "Galleria a fumo" del Centro di Montelibretti, alla realizzazione di un impianto di addestramento scuola guida dei vigili del fuoco del Centro di Montelibretti, allo spostamento di elettrodotto 60 KV Roma Nord-Colonnetta, all'inserimento del numero 115 per chiamate di soccorso VV.F., a lavori di sistemazione della Colonna Mobile di Passo Corese.

Inoltre si è provveduto all'acquisto di: 39 autofurgoni, 33 autopompe serbatoio 57 autobottipompe, apparecchiature radio per reti isofrequenziali regionali, terminali e accessori via satellite, 24 automezzi a idroschiuma polvere, 1 attrezzatura per l'officina del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina, 6 banchi di prova per impianti di elicotteri, 23 serie di 7 macchine isotoniche, 700 elmi da incendio e 60 tute da intervento.

LEGGE, 27 MARZO 1987, N. 120

Contributi ai comuni delle zone terremotate della Sicilia per la fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche.

La concessione di detti contributi a favore di comuni delle zone terremotate della Sicilia per la fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche discende dalla legge 29 aprile 1976, n. 178.

Per gli anni 1976-1980 l'ammontare complessivo degli stanziamenti è stato di lire 6,10 miliardi.

Con l'art. 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64 la concessione di detti contributi è stata prorogata sino al 1983. Tale proroga ha comportato un onere di complessive lire 19,6 miliardi.

Con l'art. 22 della legge 13 agosto 1984, n. 462 la concessione di detti contributi è stata ulteriormente prorogata sino al 1986. Tale proroga ha comportato un onere di complessive lire 13,55 miliardi.

L'ammontare complessivo degli stanziamenti previsti per gli anni 1976-1986 è stato di lire 39,25 miliardi.

Con l'art. 13 bis - comma 9 - della legge 27 marzo 1987, n. 120 la concessione di detti contributi è stata ulteriormente prorogata sino al 1990. Tale proroga, tenuto conto che l'onere annuo è di lire 3,2 miliardi, comporterà un onere complessivo di lire 12,8 miliardi.

LEGGE 5 dicembre 1988, n. 521

Misure di potenziamento delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

La legge 5 dicembre 1988, n. 521 è articolata in due Capi: il primo, riguardante misure di potenziamento e ammodernamento delle forze di polizia; il secondo, concernente l'aumento dell'organico e programma di costruzione, ampliamento e ristrutturazione delle sedi di servizio e delle infrastrutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In merito al Capo I, si fa presente che, con l'art. 1, il Ministro dell'Interno è autorizzato ad attuare un piano di interventi straordinari per il quinquennio 1988-1992, con particolare riguardo alle regioni Campania, Calabria e Sicilia, per la realizzazione di opere e di infrastrutture, anche con l'acquisto di immobili, nonché per la realizzazione di mezzi tecnici e logistici, comprese le attrezzature di sicurezza, allo scopo di potenziare ed ammodernare le strutture e le dotazioni della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n.121.

Il piano predetto, recante l'indicazione delle opere, delle infrastrutture, dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure necessarie, è formulato secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria tra le citate forze, ed è determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n.121.

Per l'avvio del piano di che trattasi è autorizzata la spesa complessiva di lire 60 miliardi per il 1988 e lire 30 miliardi per il 1989. Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano dovranno essere disposte con successivo provvedimento legislativo.

Presso il Ministero, è istituita una commissione, presieduta dal Ministro dell'Interno, avente il compito di formulare pareri sugli schemi del piano di cui all'articolo 1, sul loro coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione dei piani, su ciascuna fornitura o progetto.

Per l'attuazione del più volte citato piano, il Ministro dell'interno è autorizzato ad avvalersi di enti e di imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificato dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, che abbiano particolare competenza e idonei mezzi tecnici.

Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili, ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture, inerenti all'attuazione dei piani medesimi, è prevista la deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti, nonché ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera g), della legge 30 marzo 1981, n. 113, alle procedure stabilite dalla legge stessa ed a quelle di cui all'accordo sugli appalti di pubbliche forniture concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del GATT (accordo generale sulle tariffe e il commercio).

Per la costruzione di poligoni di tiro è, altresì, previsto che non si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 765, e alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificata dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, purchè i poligoni stessi siano costruiti nell'ambito di edifici adibiti a caserme appartenenti al demanio militare o civile o, comunque, in uso alle forze di polizia.

E', infine, prescritto che il Ministro dell'interno riferisca al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno sullo svolgimento attuativo del piano di che trattasi.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

EDILIZIA PUBBLICA

- Legge 6 febbraio 1985 n. 16
" 7 marzo 1985 n. 99
" 13 maggio 1985 n. 197 e 5 dicembre 1988 n. 521
" 1 dicembre 1986 n. 831

EDILIZIA PENITENZIARIA

- Legge 12 dicembre 1971 n. 1133
" 1 luglio 1977 n. 404
" 24 aprile 1980 n. 146
" 30 marzo 1981 n. 119
" 7 marzo 1985 n. 99
" 28 febbraio 1986 n. 910

OPERE MARITTIME

- Legge 20 febbraio 1980 n. 60 e 12 agosto 1982 n. 568
" 8 luglio 1980 n. 326
" 10 dicembre 1980 n. 845
" 7 marzo 1981 n. 64
" 23 febbraio 1982 n. 48
" 26 aprile 1983 n. 130
" 27 dicembre 1983 n. 830
" 28 febbraio 1984 n. 41
" 29 novembre 1984 n. 798
" 22 dicembre 1984 n. 887
" 1 dicembre 1986 n. 879
" 11 marzo 1988 n. 67

DIFESA SUOLO

D.P.R.	19 settembre 1978	n. 650
Legge	10 dicembre 1980	n. 845
"	29 novembre 1984	n. 798
"	7 marzo 1985	n. 99
"	1 dicembre 1986	n. 879
"	19 novembre 1987	n. 470
"	11 marzo 1988	n. 67
"	18 maggio 1989	n. 183

VARIE

Legge 11 marzo 1988 n. 67 - art. 17/26 c.

EDILIZIA RESIDENZIALE (C.E.R.)

Legge	22 ottobre 1971,	n. 865
Legge	27 maggio 1975,	n. 166
Legge	16 ottobre 1975,	n. 492
Legge	8 agosto 1977,	n. 513
Legge	5 agosto 1978,	n. 457
Legge	15 febbraio 1980,	n. 25
Legge	25 marzo 1982,	n. 94
Legge	5 aprile 1985,	n. 118
Legge	23 dicembre 1986,	n. 899

EDILIZIA PUBBLICA

Legge 6.2.1985, n.16 (cap.8412)

Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei Carabinieri.

Con la legge in esame è stata autorizzata la complessiva spesa di L.1.450 miliardi per la realizzazione di un programma straordinario quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio, nonché la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di quelle già esistenti.

Il programma degli interventi, individuati e localizzati dal Comando Generale dell'Arma dei CC., è stato approvato con decreto del Ministero dei LL.PP., sentiti il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa.

Per gli interventi che, su indicazione del Comando Generale dell'Arma dei CC., richiedono l'apprestamento di opere di sicurezza, è stata stipulata con l'Edil-Pro S.p.A. la convenzione n.1463 in data 24.4.1986 per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione degli interventi.

Per gli interventi diversi da quelli di cui innanzi detto, che rientrano nella competenza dei Provveditorati, sono state attivate tutte le procedure finalizzate all'affidamento dei lavori.

Gli interventi relativi alle ristrutturazioni delle sedi del Comando Generale dell'Arma di Roma e del Comando di Legione di Livorno, sono stati affidati, d'intesa con il Comando Generale dell'Arma a raggruppamenti di Imprese, ed i relativi lavori sono in avanzato stato di esecuzione.

Tutte le opere da realizzare con i fondi della legge in esame sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare.

La legge ha determinato la spesa all'uopo autorizzata ripartendola nel modo seguente:

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1984	L. 10 miliardi
1985	" 270 miliardi
1986	" 350 miliardi

demandando alla legge finanziaria la determinazione delle quote relative agli anni successivi.

Pertanto, con la legge 28.2.1986, n.41 le quote relative agli esercizi 1986/87 e 88/89 sono state così rideterminate:

1986	L. 150 miliardi
1987	" 250 miliardi
1988	" 570 miliardi
1989	" 200 miliardi

Allo stato, il programma risulta in fase di attuazione sia per quanto riguarda gli interventi in concessione, sia per quanto riguarda quelli in diretta gestione ai Provveditorati.

Con la legge finanziaria 1988 gli stanziamenti sono stati così nuovamente rimodulati:

1988	L. 270 miliardi
1989	" 200 miliardi
1990	" 300 miliardi

Con la legge 24.12.1988, n.541, (finanziaria 1989) lo stanziamento residuo è stato così disposto:

1989	L. 0 miliardi
1990	" 300 miliardi
1991	" 200 miliardi

Infine con la legge 27.12.1989, n.407, (finanziaria 1990) lo stanziamento residuo è stato così rimodulato:

1990	L. 200 miliardi
1991	L. 150 miliardi
1992	L. 150 miliardi

Da indagini disposte in sede di esecuzione del programma, risulta che la spesa è insufficiente per la completa realizzazione del programma stesso e si suppone che occorra un ulteriore stanziamento di L. 1.000 miliardi.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DA REALIZZARE CON I FONDI AUTORIZZATI DALLA LEGGE 7.3.1985, N. 99 -
ART. 2 - INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA DEMANIALE.

L'art. 2 della legge n. 99 ha autorizzato per il triennio 1984/86 la spesa complessiva di L. 600 miliardi per la costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di edifici pubblici statali e altri immobili demaniali.

Una quota non superiore al 70% del suddetto stanziamento è destinata ad opere di completamento e ristrutturazione.

Il suddetto stanziamento si è, però, ridotto a Lire L.590 miliardi, poichè 7 miliardi sono stati utilizzati per l'acquisto di immobili ed infrastrutture in territorio austriaco, occorrenti per l'espletamento dei controlli di frontiera sull'autostrada Udine-Tarvisio-Villach e 3 miliardi sono stati riservati all'indagine sul patrimonio immobiliare, disposta ai sensi dell'art. 3 dell'art. 3 della legge stessa.

Dal relativo programma è stato possibile escludere parte degli interventi interessanti i VV.FF. e l'Arma dei Carabinieri, in quanto si è tenuto conto di provvedimenti legisla-

tivi esistenti o successivamente intervenuti, che garantivano la realizzazione degli interventi stessi con disponibilità finanziarie appositamente autorizzate (L. 13.5.1985, n.197 per i VV.FF. e L. 6.2.1985, n. 16 per l'Arma dei CC.).

La legge in argomento all'art. 2 - comma 1 autorizzava la spesa complessiva di L. 600 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, in ragione di L. 200 milioni per ciascuno degli anni 1984-1985-1986.

Le prime due quote dello stanziamento della citata legge sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero solo nel 1985 pertanto i fondi relativi (lire 390 miliardi) sono stati assegnati ai Provv.ti alle OO.PP. nel corso dell'esercizio finanziario 1985.

Va inoltre segnalato che la legge 22.12.1986, N.910, ha operato un nuovo slittamento dei fondi suddetti, stanziando solo una quota parte (L. 50 miliardi) dell'ultima tranche del finanziamento previsto per il 1986 (lire 200 miliardi).

L'ultimo stanziamento di L. 150 miliardi quale parte dei fondi relativi al 1986 è stato previsto dalla legge 24.12.1988, N. 541 nell'esercizio finanziario 1989.

I suddetti fondi sono stati assegnati ai Provv.ti alle OO.PP. nel mese di marzo del 1989.

Pertanto il programma in questione ha subito varie situazioni di stallo, pur se i fondi assegnati ai Provv.ti alle

OO.PP. risultano in larga massima impegnati.

In tale quadro è evidente che il ritardo nella attuazione del programma, che è stato peraltro motivo di notevoli difficoltà per tutti i Provveditorati, lungi dal consentire il raggiungimento delle finalità poste dalla legge, ha causato situazioni di estremo disagio, in special modo per quanto riguarda i lavori di completamento da eseguire con i fondi in questione. In effetti i fondi per tale ultimo tipo di intervento erano destinati principalmente a rendere agibili, quindi fruibili, molte infrastrutture iniziate con precedenti programmi straordinari, realizzabili esclusivamente per lotti funzionali, in relazione sia alla loro complessità, sia al notevole impegno finanziario necessario.

Va inoltre segnalato che il programma ha subito nel tempo alcune modifiche imposte in sede di esecuzione, per cui sono stati depennati dal programma stesso alcuni interventi non più realizzabili, che hanno comportato una diversa distribuzione delle risorse, contenute, comunque, nell'importo assegnato ad ogni singolo Provv.to alle OO.PP.

Comunque può affermarsi che, nonostante i suddetti problemi ed alcune difficoltà funzionali delle strutture decentrate operative di questo Ministero, si sono conseguiti risultati che possono ritenersi soddisfacenti in quanto il programmario risulta ormai in avanzata fase di realizzazione.

Giova rilevare, comunque, che lo stanziamento di

cui alla legge in argomento si è dimostrato insufficiente, dato che in molti casi, esso non è stato in grado di garantire autonomamente, senza ricorrere all'utilizzazione della dotazione ordinaria di bilancio, il completamento degli interventi programmati e quindi l'utilizzazione degli edifici.

Nel settore dell'edilizia demaniale si è più volte lamentata la sporadicità degli interventi che possono eseguirsi solo con i fondi autorizzati per programmi straordinari ed è stata più volte sottolineata la carente dotazione del capitolo di bilancio per interventi in tale settore.

La scarsa consistenza dei fondi ordinari consente interventi di conservazione del patrimonio esistente, o, al massimo, l'avvio di ristrutturazioni pur se in quantità limitata, a fronte di esigenze sempre più pressanti, intese ad ottenere sedi più adeguate e funzionali per tutti gli edifici dello Stato.

Sarebbe quindi necessario un consistente rifinanziamento della legge n. 99/85, soprattutto in vista dei grossi interventi di ristrutturazione, necessari nella maggior parte degli immobili considerati al fine anche di consentire l'adeguamento alle norme di sicurezza, alla normativa tecnica prescritta per la prevenzione degli incendi, tali comunque, da garantire condizioni di agibilità e piena funzionalità degli immobili.-

Legge 13.5.1985, N.197 - (Cap.8438) - Rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, stabiliti con precedente legge 8.7.1980, N.336.-

Legge 5.12.1988, N.521 - Misure di potenziamento delle forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.- (Cap.8438).-

La legge N.197/1985, di rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del C.N.V.F., già stabiliti con legge N.336/1980 - che all'uopo stanziava, per il quinquennio 1979-1983 la somma di L. 114.550 milioni - ha disposto un incremento, dello importo di L.150.000 milioni, della sopraindicata somma di L.114.550 milioni, da utilizzare nel quinquennio 1985-1989 in ragione di L.30.000 milioni annui.

Il programma delle opere - stabilito con decreto dal Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero dell'Interno, sulla base di piani redatti dal Servizio Tecnoco Centrale di quel Dicastero, che provveduto ad individuare e lo

calizzare gli interventi da eseguire, è in avanzata fase di realizzazione, nonostante ripetute modifiche al programma originario imposte da situazioni determinatesi in sede di esecuzione, che hanno comportato, come conseguenza dei ritardi nell'utilizzazione degli stanziamenti, l'accumulo dei residui disponibili sul relativo Cap.8438 in gestione a questo Dicastero.

Lo slittamento all'es.1990 dello 0,50% dei fondi stanziati per il 1989, così come imposto dalla legge finanziaria (24.12.1988, N.541) e soprattutto le variazioni disposte in termini di competenza dal Ministero del Tesoro in applicazione del D.L. N.65/1989 (art.6-Comma 2 e Comma 3), convertito nella legge 26.4.1989, N.155, hanno impedito per il 1989 anche lo impiego di tali disponibilità residue, che invece avrebbero potuto in buona parte essere impegnate in tempi brevi. Lo stanziamento di L.30 miliardi, già previsto per l'es.1989 e ripartito in un primo tempo in ragione di L.15 miliardi per ognuno dei due esercizi 1990 e 1991, è stato successivamente suddiviso, per effetto della finanziaria 1989 (27LXII.1989, N.407) in L.20 miliardi per l'es.1990 e L.10 miliardi per l'es.1991. La quota relativa all'es.1990 è stata recentemente assegnata ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Per ciò che attiene alla più recente legge 5.XII.1988, N.521 —concernente tra l'altro misure di potenziamento anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (artt.27,28,29 e 30), con una autorizzazione di spesa di complessive L. 500.000.000.000.—

per il quinquennio 1989 - 1993 - di cui L. 11.600 milioni per il triennio 1989-1991 (L. 400 milioni per l'es. 1989, L. 11.000 milioni per l'es. 1990 e L. 200 milioni per l'es. 1991) — la quota di stanziamento per l'es. 1989, dell'importo di L. 400 milioni, è stata già assegnata e destinata - giusta programma di impiego della complessiva spesa di L. 500 miliardi, proposto da quel Servizio Tecnico Centrale ed approvato con decreto di concerto (Ministero LL.PP - Ministero Interno) 13.4.1989, N. 333/ UPP - ai lavori di completamento della Sede Centrale Vigili del Fuoco di GORIZIA.

Recentemente sono state pure assegnate ai singoli Provveditorati regionali alle opere pubbliche le quote relative all'es. 1990.

Per il futuro restano pertanto da assegnare i 200 milioni dell'es. 1991 ed i ~~6~~88.400 milioni del biennio 1992-1993.

Al fine di acquisire edifici rispondenti alle esigenze logistico-operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, peraltro sempre indicati dal Ministero dell'Interno, tale legge autorizza il Ministro dei Lavori Pubblici ad assumere impegni di spesa fino alla concorrenza del 50% dell'importo di competenza di ciascun esercizio.

Legge 1°/XII/1986, N.831 - Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza (Cap.8422).-

La legge N.831/1986 (art.1-comma 1) ha autorizzato per il quinquennio 1986-1991, la complessiva spesa di L.700 miliardi affinché - a cura di questo Dicastero - si provveda a realizzare un programma straordinario di interventi per soddisfare le esigenze logistico-operative del Corpo della Guardia di Finanza, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle zone di confine, per la costruzione di fabbricati e relative pertinenze compresi gli alloggi di servizio, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di fabbricati e relative pertinenze già esistenti.

In particolare la legge (art.1 -comma 2) ha autorizzato, per l'acquisizione di edifici, su indicazione del Comando Generale della Guardia di Finanza, l'utilizzazione del 50% degli stanziamenti relativi ai primi tre esercizi finanziari.

Il programma delle opere, proposto dal predetto

Comando Generale, il quale, oltre che individuare i luoghi e le aree ove dovranno essere ubicati gli interventi stessi, precisa i requisiti dimensionali, funzionali e di sicurezza, è stato già adottato da questo Dicastero d'intesa con il Ministero delle Finanze.

Sempre d'intesa con quel Dicastero si è peraltro provveduto a modificare la ripartizione dello stanziamento di L. 330 miliardi relativo al triennio 1986-1988 :

- L. 84.000.000.000 per acquisti;
- L. 220.000.000.000 per ristrutturazioni ed adeguamenti;
- L. 26.000.000.000 per nuove costruzioni.

Sia la quota di L.220 miliardi destinata per ristrutturazioni ed adeguamenti, che quella di L.26 miliardi destinata alle nuove costruzioni, sono state già assegnate ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche interessate al programma, ed alla Regione Sardegna. Recentemente è stata pure assegnata la quota relativa all'es.1990, dell'importo di L.20 miliardi per ristrutturazioni. Per molte delle opere programmate i competenti uffici hanno già elaborato la progettazione esecutiva, per alcune i relativi lavori sono stati anche appaltati.

Ai fini della esecuzione delle stesse va peraltro segnalato che la legge finanziaria 1989 (24.XII.1988, N.541) ha rimodulato gli stanziamenti per gli esercizi futuri operando uno slittamento al 1992 della quota di L.120 miliardi già prevista per il 1989.

A seguito di tale rimodulazione il quadro finanziario del programma di cui alla legge N.831 risulta così formulato:

es.1991	L. 80.000.000.000.-
" 1992	" 120.000.000.000.-
" 1993	" 150.000.000.000.-

EDILIZIA PENITENZIARIA

OGGETTO: Programma pluriennale per la costruzione e il completamento, l'adattamento e la permuta di edifici destinati a Istituti di Prevenzione e Pena.

Il programma ha avuto praticamente l'avvio con la legge 12/12/1971 n.1133, per una spesa di 100 miliardi da utilizzare nell'arco degli anni 1971- 1976.

- Successivamente con la legge 404 nel 1° luglio 1977 il finanziamento è stato incrementato di lire 400 miliardi, da ripartirsi negli anni 1977-1982.

- Con legge 24.4.1980, n°146 e legge 30.3.1981, n°119 sono stati stanziati ulteriori 1.200 miliardi per il triennio 1981-1983.

- Con legge 7.3.1985 n°99 sono stati stanziati ulteriori 500 miliardi per il biennio 1984-1985, di cui non meno del 10% da destinare a risanamento igienico-sanitario di Istituti esistenti.

- Con legge 28.2.1986 n.41 sono stati stanziati 1.000 miliardi per gli anni 1986/1989.

- Infine con legge 22.12.1986 n°910 il finanziamento è stato incrementato di 1.600 miliardi da ripartire negli anni 1986-1990.

Complessivamente il finanziamento assentito ammonta a ~~tutt~~ tutt'oggi a f.4.800 miliardi.

Fatto che il programma di cui trattasi prevede la realizzazione di n°151 interventi, lo stato di attuazione, giusta l'ultimo decreto interministeriale in cui sono stati assentiti i finanziamenti a valere sulle disponibilità residue degli anni finanziari 1988-1989, può così sintetizzarsi:

1) Lavori di ristrutturazione o di finitura eseguiti in 18 Istituti esistenti per un importo complessivo di lire 106.110.000.000:

2) N°45 istituti nuovi ultimati consegnati all'Amministrazione di Grazia e Giustizia per un importo complessivo di lire 1.170.322.000.000:

3) N° 35 Istituti nuovi in programma i cui lavori sono in corso di esecuzione:

4) N°6 Istituti nuovi in programma i cui lavori non sono stati ancora affidati:

5) n° 47 interventi stralciati dal programma di edilizia penitenziaria.

Per effetto dei finanziamenti assentiti ed impegnati la disponibilità complessiva residua dei fondi è di lire 815.010.000.000.

Occorre poi citare la legge 22.12.1984 n°887 art.11 con la quale sono stati stanziati 530 miliardi per l'attuazione di un programma di interventi straordinari di edilizia penitenziaria da realizzarsi con l'impiego di strutture industrializzate.

La realizzazione di detto programma è stata affidata in concessione di servizio, con l'obbligazione di risultato, alla Società a partecipazione statale EDIL-PRO S.p.a. ed è stato assunto l'impegno di lire 480 miliardi.

Ai sensi dell'articolo 5 della convenzione, il concessionario, nei termini stabiliti ha predisposto la progettazione di massima sulla quale si è recentemente espresso il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, ha in corso di predisposizione i decreti di approvazione dei predetti elaborati progettuali prima fase del concreto avvio della realizzazione delle opere.

La somma residua di lire 50 miliardi è stata invece destinata alla ristrutturazione di 7 istituti penitenziari esistenti ALESSANDRA, LUCCA, REGINA COELI, CAGLIARI, CASSINO,

NASSA. ROMA REBIBBIA.

La gestione delle opere è demandata ai sensi del D.L. 8.4.1986 lett. d) ai Provveditorati alle opere pubbliche competenti per territorio, che predisporranno gli atti per l'affidamento delle progettazioni di massima.

Dette progettazioni verranno successivamente trasmesse per esame e parere alla Commissione ex art.3 della legge 404/77.

Una volta acquisito il parere favorevole della Commissione si passerà alla fase esecutiva.

OPERE MARITTIME

LEGGE 20 FEBBRAIO 1980, N.60 E LEGGE 12 AGOSTO 1982, N.568.
(CAP.7591 - 7597 - 7598)

Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli.

Con la legge 20 febbraio 1980, n.60 sono stati concessi con tributi per il bacino di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli.

Per quanto attiene il contributo di L.34.850 milioni per il completamento della costruzione del superbacino di carenaggio e delle opere complementari del Porto di Genova, tale somma risulta completamente impegnata.

Per il contributo di L.20.000 milioni per la costruzione di un bacino di carenaggio galleggiante per navi non superiore a 200.000 t.p.l. del porto di Napoli, tale somma risulta completamente impegnata.

Anche per quanto attiene il contributo di L.20.100 milioni per il completamento della costruzione di un bacino di carenaggio fisso e di opere complementari del porto di Trieste, tale somma risulta completamente impegnata.

Con la legge n.568 del 12 agosto 1982 è stato previsto per il triennio 1982-84 un ulteriore contributo di L.27,2 miliardi per il completamento del bacino di carenaggio del porto di Trieste.

Tale somma risulta completamente impegnata.

LEGGE 8 LUGLIO N.326, (CAP.7592)

Contributo per il completamento del bacino di carenaggio del porto di Livorno.

Con la legge 326/80 è stato concesso un contributo pari a L.14 miliardi per il completamento delle opere per il potenziamento del nuovo bacino di carenaggio e per opere essenziali per la funzionalità e competitività del bacino stesso.

Con D.M. 2.12.1983 n.4321 fu approvata la convenzione aggiuntiva 22.11.1983 n.1297 di rep. e assunto l'impegno di lire L.14 miliardi pari al totale degli stanziamenti iscritti nel bilancio di questo Ministero per gli anni 80,81 e 82.

All'atto della registrazione del provvedimento alla Corte dei Conti fu stralciata, dall'impegno totale, la spesa di lire L.4,831 miliardi per revisione prezzi. Con la legge 29 gennaio 1986 n.22, a modifica della legge 326/1980 art.1 e con successivo D.L. 30 aprile 1986, n.134 art.3, che consente la conservazione in bilancio dei residui passivi a suo tempo non utilizzati, è stato possibile procedere all'assunzione dell'impegno di spesa della somma stralciata.

I lavori sono stati ultimati e regolarmente collaudati.

LEGGE 10 DICEMBRE 1980, n.845 - (CAP.9419)

Subsidenza di Ravenna.

Con D.M. 13.10.1986 n.2453/2601 registrato alla Corte dei Conti il 13.11.1986 reg.16 foglio 106, sono state approvate nell'importo di L.53,760 miliardi, le convenzioni 11.9.1986 n.1491 con la Cooperativa Muratori e Cementisti per L.29,710 miliardi e 24.9.1986 n.1494 con la Soc.Aquater S.p.a. per L.24,050 miliardi relative all'esecuzione di studi, indagini, rilevamenti, progettazione e realizzazione delle opere di difesa dei litorali e degli abitati la prima, ed esecuzione di studi, indagini, rilevamenti, progettazione e rilevazione di opere di rialzo e sistemazione banchine e aree portuali necessarie alla protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, la seconda.

La legge finanziaria 1986, 28 febbraio 1986 n.41, ha disposto un ulteriore finanziamento di L.60 miliardi in ragione di L.10 miliardi per il 1986, 25 miliardi per il 1987 e 25 miliardi per il 1988.

La legge finanziaria 1987, 22 dicembre 1986 n.910, ha disposto la suddivisione, tra il Ministero dei Lavori Pubblici e quello dell'Agricoltura e Foreste, di uno stanziamento di L.250 miliardi in ragione di L.20 miliardi per il 1987, 50 miliardi per il 1988 e 60 miliardi per ciascuno degli anni 1989 - 1990 e 1991.

La ripartizione della predetta cifra di L.250 miliardi ha dato luogo ad una assegnazione di L.66 miliardi al Ministero dei Lavori Pubblici suddivisa tra i Capp.9419 e 7740 in ragione di L.5 miliardi per il 1987, di L.20 miliardi per il 1988, 20 miliardi per il 1989, 10 miliardi per il 1990 e 11 miliardi per il 1991.

Con D.M. 24.11.1989 n.2585 si è proceduto all'impegno della somma di L.13.296.472.000 in conto residui 1987 e L.18.622.000.000 in conto residui 1988 per un totale di L.31.918.472.000 con riserva da impegnare la restante somma di L.331.528.000 per complessive lire L.32.250.000.000 (convenzione aggiuntiva C.M.C. difesa del litorale del comune di Ravenna).

La somma di L.331.528.000 è stata impegnata con D.M. 1563 del 2.7.1990 sul Cap.9419 in conto competenza 1990.

LEGGE 7 MARZO 1981, N.64 ART.30 (CAP.7531)

Ulteriori finanziamenti per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 - Completamento opere portuali di Sciacca e di Mazara del Vallo.

Con l'art.30 della legge 64/81 è stato concesso un finanziamento di L.10 miliardi in ragione di L.5 miliardi per i lavori di prolungamento del molo foraneo di ponente nel porto di Mazara del Vallo e di L.5 miliardi per i lavori di costruzione di tratti di banchina a giorno all'interno della nuova darsena nel porto di Sciacca.

Lo stanziamento è stato completamente impegnato e i lavori sono stati collaudati.

LEGGE 23 FEBBRAIO 1982 N.48 (CAP.7596)

Costruzione del bacino di carenaggio del porto di Palermo.

Con la legge n.48/82 è stata autorizzata la concessione di un contributo di L.40 miliardi per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo.

Con D.M. 21 dicembre 1984 n.4105 è stata approvata la convenzione 13 dicembre 1984 n.1382 con la società concessionaria Bacino 5 ed è stata impegnata la somma di lire L.20 miliardi, pari al totale degli stanziamenti iscritti nel bilancio di questo Ministero per gli anni 82-83 e 84.

Con D.M. 5.7.1988 n.1767 reg.to alla Corte dei Conti l'11.8.1988 reg.12 fg.231 è stata impegnata la ulteriore somma di L.20 miliardi pari allo stanziamento di lire L.10 miliardi iscritto nel bilancio 86 e L.10 miliardi iscritto nel bilancio 1987.

Inoltre la legge 22 dicembre 1986 n.910 recante disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987) ha autorizzato l'ulteriore stanziamento di L.40 miliardi in ragione di L.10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di L. 20 miliardi per il 1989 per le finalità di cui alla legge 23.2.1989 n.48 di cui sopra.

Si precisa, altresì, che la legge 24 dicembre 1988 n.541 (legge finanziaria 1989) ha rimodulato gli stanziamenti di cui sopra in ragione di L.10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di L.20 miliardi per il 1990.

Con D.M. 10.11.1989 n.2606 REG.CC il 20.12.1989 Reg.13 fg.11 è stata impegnata la somma di L.20 miliardi di pari allo stanziamento di L.10 miliardi iscritto nel bilancio 87 e L.10 miliardi iscritto nel bilancio 1988.

La legge 27 dicembre 1989 n.407 (legge finanziaria 1990) ha disposto che lo stanziamento di L.20 miliardi per il 1990, sia invece iscritto nel bilancio del prossimo esercizio 1991.

LEGGE 26 APRILE 1983 N.130 (CAP.7532 - FIO 1983)
LEGGE FINANZIARIA PER IL 1983

Costruzione nuova diga foranea "PUNTA RISO" nel porto di Brindisi,
per il riassetto della diga foranea nel porto di Augusta, nonché
delle coste di Ostia e Torvaianica.

Per i suddetti lavori furono autorizzate le seguenti spese:
99,7 miliardi per Brindisi, 14,5 miliardi per Augusta e 24,00
per Ostia e Torvaianica. Per Brindisi è stato assicurato un prestito
della BEI per l'importo massimo di L.80 miliardi.

Finora sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero le
somme di L.55,28 miliardi (pari al 40% dell'importo totale delle opere
finanziate, pari a L.138,2 miliardi) di L.15,133, di L.15,993, di
L.2,481, di L.9,995, ancora di L.9,995, di L.5,997, ancora L.5,997
ed ancora L.12,361 per un totale di L.133,233 miliardi in c.t.

Sono stati completamente finanziati i lavori relativi al porto
di Brindisi (per i quali sono stati utilizzati anche i fondi della
legge 843/78 di cui gli interventi del piano triennale) e i lavori
del portodi Augusta.

Con D.M. 4.10.1989 n.1319 registrato alla Corte dei Conti il
25.11.1989 reg.12 fg.23 è stato approvato, con impegno di L.24
miliardi sul Cap.7532, il progetto dei lavori di difesa del litorale
del Lido di Ostia nel tratto compreso dal Pontile della Vittoria al
Canale dei Pescatori. Detti lavori sono praticamente ultimati

LEGGE 27 DICEMBRE 1983 N.830 (CAP.7533 - FIO 1984)
LEGGE FINANZIARIA PER IL 1984

Costruzione del Molo VII nel porto commerciale di Trieste (1° lotto) per L.21,875 miliardi - Costruzione di una banchina di Portorosega nel bacino portuale di Monfalcone per 15 miliardi - Completamento del 1° stralcio del bacino portuale di Genova-Voltri per L.160 miliardi - Completamento del lato Ovest della Darsena Toscana nel Porto di Livorno per L.58,473 miliardi, nonché costruzione del terminale rinfuse in colmata "A" del porto commerciale di Venezia per 40 miliardi.

Finora sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero le somme di L.118,139 miliardi (pari al 40% dell'importo totale delle opere finanziate e cioè L.295,348 miliardi), di L.3 miliardi, di lire L.19,990 miliardi, di L.9,994 miliardi, di L.4,997 miliardi, ancora di L.4,997, di L.3.130, di L.4.998 ed ancora di L.3.839 per un totale di L.173,086 miliardi in c.t.

Si deve tenere presente che, alla data del 31.12.1987, sono andati in economia, perchè non impegnati nei termini di legge, fondi per un ammontare di L.28.854.803.341.-

Sono stati finora impegnati L.14,820 miliardi per Monfalcone, L.68,582 miliardi per Genova, L.21,437.5 miliardi per Trieste, L.21,613.2 per Livorno, L.11,909.5 per Venezia per un totale di L.138,362.2 miliardi in c.t.

Sono in corso le procedure per la progettazione ed il conseguente impegno della restante spesa fino alla concorrenza del 98% di quella autorizzata.

LEGGE 29 NOVEMBRE 1984 N.798 ART.3 d -(CAP.7510)

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia - Opere a difesa del litorale.

L'art.3, 1° comma - lettera d), ha autorizzato per "opere portuali marittime a difesa del litorale" la spesa di L.7.500 milioni in ragione di L.2.500 milioni per ciascuno degli esercizi 84, 85 e 86.

E' stata stipulata apposita convenzione con il Consorzio Venezia Nuova per l'affidamento in concessione degli interventi in parola che, sulla base del programma approvato dal Comitato di cui all'art.4 della legge, sono stati destinati alla difesa dal mare del murazzo di Caroman in comune di Pellestrina per L.6 miliardi; alla difesa del litorale del Cavallino per L.750 milioni ed alla sistemazione della riva Saloni Ovest a Chioggia per L.750 milioni.

Con D.M. 30.12.1987 n.3356 si è proceduto all'impegno formale della spesa autorizzata.

L'art.7 della legge finanziaria per l'anno 1987, 22 dicembre '86 n.910, ha autorizzato un'ulteriore spesa per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia. Per quanto riguarda la Direzione Generale OO.MM. questo maggiore stanziamento ammonta a L.40 miliardi in ragione di L.5 miliardi per il 1987, 20 miliardi per il 1988 e 15 miliardi per il 1989.

L'art.17 comma 12, della legge finanziaria per l'anno 1988, 11 marzo 1988 n.67, ha autorizzato una ulteriore spesa di L.800 miliardi per il proseguimento degli interventi di cui sopra.

Con Decreto Interministeriale TESORO - LAVORI PUBBLICI 30 dicembre 1988 n.104721 si è proceduto alla ripartizione della predetta somma. Per quanto riguarda la Direzione Generale OO.MM. questo maggiore stanziamento ammonta a L.101 miliardi di cui L.12 miliardi nel 1988, 38 miliardi nel 1989 e 51 miliardi nel 1990.

In base al D.L. 2 Marzo 1989 n.65 convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1989 n.155, è stata apportata una variazione in diminuzione, per la competenza 1989, sullo stanziamento del Cap.7510, pari al 50% dei residui in essere al 31 dicembre 1988 per cui la situazione al 30.9.1989 era la seguente:

	31.12.1988		30.9.1989	
1987	5		5	-
1988	20	12	20	12
1989	15	38	-	38
1990	-	51	-	51
	<u>40</u>	<u>101</u>	<u>25</u>	<u>101</u>

Con D.M. 2.10.1989 n.1220 registrato alla Corte dei Conti il 4.1.1990 reg.l, foglio 31, è stata autorizzata la spesa di lire L.40. miliardi per l'attuazione degli interventi sopra specificati mediante convenzione stipulata con il Consorzio Venezia Nuova ed impegnata la somma di L.37 miliardi di cui L.5 miliardi in c/residui 87, L.32 miliardi in c/residui 88 (20 + 12) mentre per il restante importo di L.3 miliardi si utilizzeranno i fondi da iscrivere in bilancio prossimamente.

La somma di L.15 miliardi relativa al 1989 e poi soppressa è stata iscritta sul Cap.7510 per l'esercizio 1990.

Con D.M. 8.2.1990 n.110447 del Ministero del Tesoro è stato iscritto sul Cap.7510 del bilancio di questo Ministero lo stanziamento di L.51 miliardi di cui alla legge 11.3.1988 n.67 (legge finanziaria 1988).

Sui 66 miliardi disponibili in conto comp/90 è stato assunto l'impegno di L.3 miliardi (con D.M. 12.6.1990 n.1332) di cui alla convenzione 20.4.1989 n.1685 di rep. stipulata con il Consorzio Venezia Nuova.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984 N.887
(CAPP. 7534 - 7535 - 7536 - FIO 1985)
LEGGE FINANZIARIA PER IL 1985

Lavori di ristrutturazione II braccio molo foraneo con piazzale operativo nel porto di Bari per L.21 miliardi - Lavori di completamento del terminal contenitori e degli accosti RO-RO a Capo Vado nel porto di Savona per L.63,740 miliardi - Lavori di completamento della Calata Artom dello sporgente Fornelli - IV lotto - nel porto di La Spezia per L.50,879 miliardi - Spesa globale autorizzata L.135,619 miliardi.

Finora sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero le somme di L.10,465 miliardi per Bari, L.63,740 miliardi per Savona, di L.43,345 miliardi per La Spezia, per un totale di lire L.117,550 miliardi.

Sono stati finora finanziati completamente i lavori del porto di Bari con un impegno di L.19,527 miliardi (alla differenza tra la spesa effettiva e la prima assegnazione sul Cap.7536 si fece fronte utilizzando i normali fondi di bilancio di parte straordinaria del Cap.7501 per il 1986, salvo compensazione tra i due capitoli con gli stanziamenti a venire dello stesso Cap.7536).

La compensazione in questione è stata disposta con D.M. del Ministro del Tesoro 23.5.1990 n.139058 e la cifra di L.10,535 miliardi è stata iscritta sul Cap.7501 dello stato di previsione di questo Ministero.

I lavori del porto di La Spezia sono stati parzialmente finanziati per la cifra assegnata di L.43,345 miliardi, utilizzando per intero lo stanziamento del Cap.7534 con riserva di procedere al successivo impegno di L.7,534 miliardi, quando questi fondi, necessari alla copertura del progetto approvato, saranno iscritti nel bilancio di questo Ministero.

Per Savona-Vado si è proceduto agli impegni di L.18,336 miliardi per i lavori di costruzione del terrapieno Sud (I fase - III lotto dei lavori di costruzione del bacino portuale di Vado Ligure), e di lire L.21,736 miliardi per la realizzazione delle calate nord e prolungamento del molo sopraflutto per ml.303 (I fase - 4° lotto dei lavori di costruzione del bacino portuale di Vado Ligure), per un totale impegnato di L.40,072 miliardi.

Sono attualmente in fase di istruttoria tecnica-amministrativa i progetti dei lavori da finanziare sulla restante disponibile somma pari a L.23,5 miliardi circa.

LEGGE 28.2.1986 N.41, ART.14 E LEGGE 11.3.1988 N.67 ART.17 COMMA 34 - CAP.7538 - FIO 86.

Porto di Livorno - Costruzione della banchina sulla sponda EST della nuova Darsena Toscana, II stralcio, I lotto, I^a parte - Delibera CIPE del 12 maggio 1988 pubblicata nella G.U. del 21 giugno 1988.

Al punto⁴⁰ della delibera sopradetta sono compresi i lavori di realizzazione della sponda EST della Darsena Toscana per un finanziamento pari a L.36.884 milioni, con una prima assegnazione pari a L.15.732 milioni.

Con D.M. 6.10.1989 n.2654/2517 è stata impegnata la somma di L.15.712.293.282 e approvato il progetto 25.6.1988 n.4751 di II stralcio, I lotto dell'importo complessivo di lire L.36.884.000.000.-

LEGGE 1° DICEMBRE 1986 N.879 (CAP.7509)

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone della Regione Marche colpite da calamità.

L'art.28 della legge sopracitata dispone l'autorizzazione della spesa di L.90 miliardi, di cui L.10 miliardi da utilizzare per il porto turistico, per l'esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale.

Le relative quote restano determinate in L.5 miliardi per il 1986, L.5 miliardi per il 1987 e L.10 miliardi per il 1988.

La realizzazione degli interventi sarà attuata secondo quanto disposto dalla legge 10 novembre 1973 n.737.

Nella tabella A, relativa agli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recata da leggi pluriennali, allegata alla legge finanziaria per il 1988 - 11.3.88 n.67 - sono determinate le quote di spesa a carico dei bilanci degli anni successivi in ragione di L.25 miliardi per il 1989, 25 miliardi per il 1990 e 20 miliardi per il 1991.

La legge 24 dicembre 1988 n.541 (legge finanziaria 1989) ha rimodulato gli stanziamenti di cui sopra in ragione di L.15 miliardi per il 1989, 25 miliardi per il 1990, 20 miliardi per il 1991 e 10 miliardi per il 1992.

Lo stanziamento di L.15 miliardi per il 1989 è stato poi ridotto a L.5.104.400.000 a seguito di variazione di bilancio ai sensi del D.L. 2.3.1989 n.65 convertito con modificazioni nella legge 26.4.89 n.155 (riduzione di L.9.895.600.000 pari al 50% dei residui sul capitolo 7509 al 31.12.1988).

La legge 27 dicembre 1989 n.407 (Legge finanziaria 1990) ha *rimodulato* gli stanziamenti di cui sopra e cioè L.20 miliardi per il 1991 e L.35 miliardi per il 1992. La differenza di L.9.895.600.000 è stata iscritta sul capitolo 7509 per l'esercizio 1990.

Con D.M. n.1804 del 27.6.1990 si è provveduto ad autorizzare sul Cap.7509 del bilancio dello Stato l'impegno di L.29.794.910.955. utilizzando le somme disponibili in conto residui 87 - 88 - 89 e in conto competenza 1990.

LEGGE 11.3.1988 N.67 ART.17 COMMI 31 e 34 (FINANZIARIA 1988)
CAP.7539 - FIO 88.

Porto di Napoli - Molo Flavio Gioia levante e calata Granili
(ristrutturazione e ampliamento banchina) - Delibera CIPE
del 19.12.1989 pubblicata nella G.U. del 17.1.1990.

Al punto 22 della sopraddetta delibera sono compresi i lavori di ristrutturazione e ampliamento banchina Molo Flavio Gioia levante e calata Granili per un finanziamento pari a L.15,426 miliardi, con una prima assegnazione pari a lire L.6,962 miliardi.

I lavori in questione sono stati di recente appaltati.

DIFESA SUOLO

D.P.R. 19 SETTEMBRE 1978 N.650

Finanziamento delle opere per la regolarizzazione delle
acque del bacino dell'Isonzo in adempimento degli obblighi
derivanti dagli accordi di Osimo.

Con il D.P.R. 19/9/1978 n.650 veniva autorizzata la spesa, successivamente rifinanziata con la legge 22/12/1984 n.887 (finanziaria 1985) per l'importo di L.30 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici, per la costruzione di una traversa di sbarramento con relativo serbatoio di rifasamento nel fiume Isonzo a valle di Salcano, in comune di Gorizia.

Complesse vicende di ordine internazionale ed amministrativo hanno fatto decadere detto stanziamento, fermo restando l'obbligo assunto dalla Repubblica Italiana nei confronti della Repubblica Iugoslava.

Essendo state in gran parte superate le menzionate difficoltà si rende ora necessario provvedere all'integrale rifinanziamento dell'opera, di un importo di L.30 miliardi, al fine di conseguire la realizzazione.

LEGGE 10 DICEMBRE 1980 N.845

Protezione del territorio del comune di Ravenna del fenomeno della subsidenza.

Con la legge 10/12/1980 sono stati dichiarati di preminente interesse nazionale le attività e gli interventi di protezione del fenomeno della subsidenza del territorio ravennate, autorizzandosi a tal fine, per il quinquennio, la spesa di L.105,5 miliardi, da inserire negli stati di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per L.95,5 miliardi e, rispettivamente, del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per L.10 miliardi.

Ravvisandosi successivamente che il fenomeno della subsidenza dei suoli colpisce anche l'intero territorio del delta del Po, interessando altresì parte delle province di Ferrara e di Rovigo, veniva assunta la determinazione di cui all'art.7, comma 5, della Legge 22/12/1986 n.910 (finanziaria 1987), di estendere gli interventi all'intero ambito territoriale individuato, autorizzandosi, a riguardo, la spesa complessiva di L.250 miliardi, di cui L.50 miliardi riservati al ravennate, e modulando lo stanziamento nel quinquennio 1987-1991.

Le successive leggi finanziarie n.67/1988 e n.407/1989 intervenivano su detta spesa, eliminando la tranche 1989, e rimodulando definitivamente lo stanziamento come segue:

- 1990 60 miliardi;
- 1991 70 miliardi;
- 1992 70 miliardi;

da inserire negli stati di previsione dei Ministeri inte-

ressati di concerto tra i medesimi, e d'intesa con le Regioni Veneto ed Emilia Romagna.

Il successivo riparto dei fondi (DD.II. n.474 dell'1/3/1990 e n.1454 del 4/7/1990) ha previsto l'iscrizione di L.107 miliardi nel bilancio di previsione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, e di L.93 miliardi in quello del Ministero dei Lavori Pubblici.

Per quanto alla competenza dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici la risultante modulazione di spesa prevede:

- 1990 24,840 miliardi;
- 1991 32,460 miliardi;
- 1992 35,700 miliardi.

Si ritiene che gli ostacoli sinora incontrati nella pratica effettuazione degli interventi - costituiti dalla complessita' degli studi necessari per la predisposizione dei medesimi, e delle procedure di definizione - siano stati, in gran parte superati, e che cio' rendera' possibile il tempestivo impegno degli stanziamenti.

LEGGE 29 NOVEMBRE 1984 N. 798

"Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia"

La legge 29 novembre 1984, n. 798, ha stanziato la somma di L. 600 miliardi nel triennio 1984/86 per l'attuazione di interventi di competenza dello Stato, della Regione Veneto e dei Comuni di Venezia e di Chioggia, finalizzati alla salvaguardia della città lagunare ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico.

Allo Stato è affidata la realizzazione di interventi, per l'importo di lire 341,5 miliardi, per opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna ed alla difesa dei centri urbani dalle acque alte, attraverso la creazione di un sistema di opere, in parte fisse ed in parte mobili, alle bocche di porte, al potenziamento dei servizi di vigilanza ed antinquinamento, alla difesa del litorale, per marginamenti lagunari, per il restauro di edifici demaniali, per la sistemazione di canali e di corsi d'acqua etc..

Con convenzione datata 12 luglio 1985, sono stati affidati in concessione in forma unitaria ad un gruppo di imprese di costruzione e di servizi, il Consorzio Venezia Nuova, gli studi, le progettazioni e le opere indicate dalle letter a), c) ed l) dell'art. 3 della legge 798/1984, per un importo pari a lire 234,5 miliardi.

Successivamente, per assicurare continuità di sviluppo e organicità all'azione di salvaguardia di Venezia, la legge 22 dicembre 1986 n. 910 (legge finanziaria 1987), con l'art. 7 comma 1, ha autorizzato l'ulteriore spesa di lire 700 miliardi, ripartita in ragione di lire 100 miliardi nell'esercizio 1987 e di lire 300 miliardi per ciascuno degli esercizi 1988 e 1989.

La predetta somma è stata suddivisa fra lo Stato, (L. 345 miliardi) la Regione Veneto (L.175 miliardi) ed i Comuni di Venezia e di Chioggia (L. 180 miliardi), con decreto interministeriale (Tesoro - LL.PP.) 14 aprile 1987 (pubblicato sulla G.U. n. 122 del 28.5.1987), che ha recepito le indicazioni contenute nel quadro di rifinanziamento approvato all'unanimità dal Comitato di indirizzo e coordinamento, istituito ai sensi dell'art. 4 della citata legge 798/1984, nella riunione del 12 marzo 1987.

A valere sul cennato stanziamento, il Magistrato alle Acque ha stipulato una nuova convenzione con il concessionario Consorzio Venezia Nuova per l'ulteriore affidamento di studi, progettazione ed opere per l'importo

di L. 211 miliardi.

La legge 11 marzo 1988, n. 67 "legge finanziaria 1988" all'art. 17, comma 12, ha poi incrementato fino a lire 800 miliardi nel triennio 1988/90 la precedente autorizzazione di spesa disposta dalla legge n. 910/1986.

Sull'importo complessivamente stanziato è fissata una riserva di L. 20 miliardi a favore del Ministro per la ricerca scientifica per lo svolgimento di ricerche, studi complementari e verifiche relativi agli interventi di riequilibrio idrogeologico della laguna.

Una ulteriore quota di L. 25 miliardi è finalizzata a lavori di risanamento, restauro ed adeguamento di edifici destinati ad attività didattiche, da eseguire a cura dell'Università degli Studi di Venezia.

La definizione del quadro di ripartizione del cennato stanziamento fra i soggetti di spesa è avvenuta con decreto interministeriale Tesoro-LL.PP. del 30 dicembre 1988 emanato previa conforme deliberazione del Comitato di indirizzo e coordinamento.

Detto provvedimento ha assegnato agli interventi di competenza statale un importo di lire 350 miliardi, mentre ammontano, rispettivamente, a lire 300 miliardi e lire 96 miliardi, i fondi a disposizione della Regione Veneto e dei Comuni di Venezia e Chioggia.

Infine, la legge n. 541/1988 (legge finanziaria 1989) ha disposto un ulteriore rifinanziamento della legge n.798/1984 mediante un apposito accantonamento di fondo speciale (tabella C) pari a lire 750 miliardi, ripartiti in ragione di lire 250 miliardi nel 1990 e lire 500 miliardi nel 1991.

Tale stanziamento è stato successivamente ridotto a lire 600 miliardi (tabella B allegata alla legge n. 407 legge finanziaria 1990), ripartito in lire 100 miliardi per il 1990, 250 miliardi per il 1991 e 250 miliardi per il 1992.

Il provvedimento legislativo necessario ai fini dell'attivazione dei cennati flussi finanziari è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ed attualmente è in sede di esame presso il Senato (AS n. 23/72).

Legge 7 marzo 1985 n.99

"Interventi in materia di opere pubbliche"

L'art.1 lett.a) della legge 7.3.1985 n.99 ha autorizzato una spesa di L.600 milioni per interventi in materia di opere idrauliche da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, in ragione di L.200 miliardi nell'anno finanziario 1984, L.200 miliardi nell'anno finanziario 1985 e L. 200 miliardi nell'anno finanziario 1986.

La stessa legge prevede che detto stanziamento sia destinato all'esecuzione di opere di completamento di interventi in corso di attuazione, all'esecuzione di opere ritenute urgenti ed indifferibili ai fini della sicurezza idraulica dei corsi d'acqua, riservando una quota non inferiore al 10% dello stanziamento per gli studi riguardanti la formazione dei piani dei bacini idrografici a carattere interregionale di cui al D.P.C.M. 22.12.1977, nonche' per il potenziamento del Servizio Idrografico e Mareografico.

Questo Ministero ha provveduto a ripartire a favore dei propri-Uffici decentrati la somma di L. 484 miliardi per interventi nel settore delle opere idrauliche, mentre la restante somma di L. 116 miliardi e' stata ripartita in ragione di L. 91 miliardi per studi, ricerche ed indagini relative alla formazione dei piani di bacino a carattere interregionale, di L. 9 miliardi per il potenziamento dei Servizi Idrografico e Mareografico, di L. 16 miliardi a disposizione dell'Amministrazione Centrale per successive esigenze.

La complessiva somma di L. 600 miliardi e' stata stanziata a carico del Cap. 7701, sul quale trovano pure

imputazione le spese annualmente iscritte con legge di bilancio per gli interventi ordinari.

La somma di L. 484 miliardi occorrente per interventi nel settore delle opere idrauliche e' stata interamente assegnata in termini di competenza a favore degli Uffici decentrati di questa Amministrazione e, da notizie attinte nelle vie brevi, risulta impegnata per oltre il 90%.

Per l'utilizzazione di detti fondi sono state impartite disposizioni ai predetti Uffici affinche' la programmazione delle opere venisse impostata su scala di bacino in modo da consentire un efficace impiego delle risorse disponibili e da evitare interventi episodici e frammentari, tenendo conto delle prioritá emerse dalle esperienze acquisite nell'ambito di ciascun bacino idrografico a carattere interregionale nonche' dalle indicazioni scaturite dagli studi dei piani di bacino in corso.

E' tuttavia da evidenziare che ad una organica e generale regolazione dei corsi d'acqua del Paese potra' pervenirsi solo attraverso l'attuazione di programmi di ampio respiro, come a suo tempo evidenziato dalla Commissione De Marchi sin dal 1970, con una spesa complessiva che la stessa Commissione ha valutato (ai valori attuali) in circa L. 65.000 miliardi da ripartire in un trentennio.

Dopo un lungo e travagliato iter legislativo e' stata di recente approvata con legge 18.5.1989 n. 183, contenente norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, con la quale vengono stanziati complessivamente L. 2.537 miliardi nel triennio 1989/1991 per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge stessa.

Per quanto riguarda la somma di L. 91 miliardi,

prevista per la formazione dei piani di bacino si fa presente che tale somma e' stata impegnata per circa il 90%.

Per il proseguimento degli studi occorrenti alla formazione dei piani di bacino sono stati segnalati ulteriori fabbisogni per complessive L. 85 miliardi.

Tale esigenza potrebbe essere soddisfatta nell'ambito dei finanziamenti e con le modalita' previste dalla predetta legge n. 183/1989.

Come gia' fatto presente in sede di formulazione di proposte per la predisposizione del bilancio di previsione 1991, occorre per l'occasione evidenziare le difficolta' operative che si incontrano nel settore delle opere idrauliche in dipendenza dell'applicazione della legge 8.8.1985 n. 431 (c.d. "legge Galasso") principalmente per i ritardi che gli uffici preposti alla tutela ambientale frappongono al rilascio del prescritto parere.

E anche a tali difficolta' procedurali nonche' alla perdurante carenza di personale nelle strutture decentrate di questa Amministrazione, e' da collegare l'intempestivita' degli interventi ed il conseguente accumulo dei residui di stanziamento.

LEGGE 1.12.86 N. 879.

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone Friuli - Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della Regione Marche colpite da calamita'.

Come e' noto l'art. 2 della legge 1.12.86 n. 879 ha stabilito che per la prosecuzione ed il completamento delle opere di competenza statale e regionale di sistemazione idrogeologica del bacino interregionale del Tagliamento, di cui anche all'art. 2 della legge 11.11.82 n. 828, e per il bacino dell'Alto Piave e' stata autorizzata una spesa di L. 280 miliardi nel periodo 1987 - 91.

Della citata spesa, una quota di L. 60 miliardi e' riservata al bacino di Ravedis, alle infrastrutture ed alle opere di irrigazione ad esse connesse ed una quota di L. 10 miliardi per il bacino dell'Alto Piave.

La rimanente somma di L. 210 miliardi, a seguito di intese intercorse tra il Magistrato alle Acque di Venezia e la Regione Friuli Venezia Giulia, e' stata destinata per L. 105 miliardi alle opere di competenza statale e L. 105 miliardi per opere di competenza regionale.

In seguito a decreti emessi da questo Ministero negli esercizi 89 e 90 sono stati ripartiti gli stanziamenti nel seguente modo:

	87/88	89	90
Mag. Acque Venezia	34 mld	21,212815 mld	35,787185 mld
Reg. Friuli V.G.	25 mld	24 mld	39 mld
Regione Veneto	1 mld	2 mld	3 mld
	-----	-----	-----
	60 mld	47,212815 mld	77,787185 mld

DECRETO LEGGE 19.9.87 N.384 CONVERTITO CON L.19.11.87
n.470

Disposizioni urgenti in favore dei Comuni della Valtellina, Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 87.

Come è noto il D.L.19.9.87 n. 384 convertito nella legge 19.11.87 n.470 ha previsto una spesa di L.80 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 87 e per il 1988, a carico del fondo per la protezione civile, di lire 50 miliardi; a tale proposito è stato istituito il cap.7741 con il quale sono stati assunti a tutto il 1989 impegni per una spesa di circa 47 miliardi.

Nel corso del corrente anno il Magistrato per il Po ha provveduto all'impegno delle somme residue per un ammontare di lire 30 miliardi circa.

LEGGE 11 MARZO 1988 N. 67

"LEGGE FINANZIARIA 1988" ART 17 COMMA 39
INTERVENTI IN MATERIA DI ACQUEDOTTI INTERREGIONALI

L'art. 17, comma 39, della legge 11 marzo 1988 n. 67, "Legge finanziaria 1988" ha disposto un'autorizzazione di spesa di L. 270 miliardi finalizzata alla realizzazione di opere relative ad acquedotti a carattere interregionale di competenza di questo Ministero.

Detta somma è ripartita in ragione di L. 10 miliardi nel 1989, L. 60 miliardi nel 1990 e L. 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

L'intervento si esplica nella concessione di contributi in conto capitale nel limite massimo del 90% della spesa riconosciuta necessaria a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti Pubblici autorizzati alla gestione degli impianti interessati dall'intervento stesso.

Si tratta, come è noto, di importanti infrastrutture acquedottistiche di rilevanza interregionale, sia in considerazione della estensione della collettività rifornita, sia in ragione della diversione di risorse idriche da una regione all'altra su cui si basa il relativo sistema di alimentazione.

Al fine di assicurare, fin dalla fase propositiva, uniformità nei criteri di individuazione dei fabbisogni da parte degli organi decentrati ed adottare a livello centrale coerenti linee programmatiche nella attuazione dell'intervento di che trattasi, con circolare ministeriale n. 274 del 24.6.1988, sono state fornite direttive agli organi decentrati cui attenersi nella formulazione delle proposte e nella indicazione dei fabbisogni.

Successivamente, sulla base delle valutazioni tecniche ed economiche delle proposte progettuali qui pervenute, è stato elaborato il piano di riparto e di utilizzo delle somme stanziare che, risulta articolato come segue:

OPERE	PROVVEDIMENTO ALLE OO.PP. INTERESSATO	FINANZIAMENTO ASSENTITO (miliardi di lire)
Acquedotto per i territori dell'oltre Po mantovano e della bassa pianura modenese.	Provveditorato alle OO.PP. di Milano	12,00 (in corso d'assegnazione)

OPERE	PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. INTERESSATO	FINANZIAMENTO ASSENTITO (miliardi di lire)
E.A.A.P. Acque- dotti del Sele e del Pertusillo a servizio della Puglia e di altri Comuni delle Re- gioni Basilicata Campania, Molise e Calabria	Provveditorato alle OO.PP. di BAri	207.00 (intera- mente assegnati)
Acquedotto del Fiora a servi- zio di Comuni della Toscana e del Lazio	Provveditorato alle OO.PP. di Firenze	27,00 (interamente assegnati)
Acquedotto del Passo Livenza a servizio dei Comuni del Ve- neto e del Friuli V.Giulia	Provveditorato alle OO.PP. di Venezia	18,00 (interamente assegnati)
Aquedotto della Valle del La- mone a servizio di Comuni della Toscana e del- l'Emilia Romagna	Provveditorato alle OO.PP. di Firenze	0,650 (in corso di assegnazione)

Somme a disposizione: L. 5.350.000.000=

Utilizzando la possibilità offerta dalla legge finanziaria 1990, n. 407, art. 2 comma 8, laddove era stata approvata dai competenti Istituti decentrati la progettazione completa riferita al quadriennio 1989/92 si è proceduto alla assegnazione dell'intero finanziamento per consentire l'impegno dei fondi anche a valere sugli esercizi futuri.

LEGGE 18 MAGGIO 1989 N. 183

"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo"

Il processo d'attuazione della legge recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo nella fase iniziale ha ovviamente risentito della forte innovatività del sistema istituzionale introdotto, caratterizzato dalla previsione delle Autorità di bacino quali nuovi centri della politica di intervento sul territorio.

Dopo i primi ritardi, sono stati tuttavia adottati tutti i provvedimenti di creazione delle nuove strutture ed espletati gli adempimenti più urgenti.

In particolare, si è provveduto:

- alla istituzione ed all'insediamento delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 12 della legge (D.D.P.C.M. del 10.8.1989);
- alla nomina dei Segretari generali delle stesse Autorità di bacino;
- alla costituzione del Comitato Nazionale della Difesa del Suolo di cui all'art. 6 della legge (D.P.C.M. del 15.12.1989), insediatosi in data 26.1.1990;
- alla costituzione dei Comitati tecnici delle 6 Autorità di bacino di rilievo nazionale;
- alla emanazione, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, degli atti di indirizzo e coordinamento per la redazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge (D.P.C.M. del 23.3.1990);
- alla istituzione del Comitato di bacino speciale per il bacino regionale pilota del Serchio di cui all'art. 30 (D.P.C.M. del 1 giugno 1990);
- alla definizione con apposito regolamento della nuova struttura organizzativa della Direzione Generale della difesa del suolo ai sensi dell'art. 7 della legge, nella sua nuova veste anche di Segreteria del Comitato Nazionale della Difesa del Suolo;
- alla emanazione della legge 7 agosto 1990, n. 253, d'iniziativa governativa, recante integrazioni e modifiche della legge n. 183/1989.

Con tale iniziativa legislativa, in particolare, sono state introdotte alcune misure organizzative per agevolare l'operatività delle nuove strutture, accentuandone l'autonomia e dotandole di più adeguati strumenti di intervento e di gestione.

Con la stessa legge, inoltre, pur senza compromettere

l'unitarietà della programmazione attraverso lo strumento degli schemi previsionali e programmatici, già previsti dall'art. 31 della citata legge n. 183, si è introdotta, limitatamente al primo anno, una procedura semplificata che rende più tempestivamente erogabili le risorse finanziarie stanziatae per il primo anno (L.802 miliardi), da destinare ad interventi particolarmente urgenti di difesa del territorio.

Inoltre, prendendo atto dell'inevitabile ritardo verificatosi nella predisposizione dei già citati schemi previsionali e programmatici, è stato prorogato al 31 ottobre p.v. il termine per la loro presentazione al Comitato dei Ministri ex art. 4 della stessa legge per la programmazione finanziaria nel periodo 1989/92.

VARIELegge 11 marzo 1988, n. 67

La legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) - articolo 17, comma 26 - ha autorizzato la spesa di lire 100 miliardi - ripartita in 30 miliardi per il 1988 e in 35 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 - per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa e giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto.

All'inizio dell'anno in corso risultavano disponibili le seguenti somme:

Residui di stanziamento	L.	5.905.364.007
Competenza 1990	L.	35.000.000.000
Quote di stanziamento eliminate nell'esercizio 1989 a seguito della legge 155/89	L.	16.992.681.000

Totale risorse	L.	57.898.045.007

Nel primo semestre dell'anno in corso il Ministero ha provveduto ai seguenti impegni e relativi pagamenti:

<u>-Sentenze passate in giudicato</u>	L.	5.506.960.359
<u>-Revisione dei prezzi contrattuali e I.V.A.</u>	L.	14.236.569.215
<u>-Rate di saldo</u>	L.	132.353.249
<u>-Completamento opere</u>	L.	25.489.760.236
<u>-Provvedimento per la tutela del carattere monumentale ed artistico della città di Siena</u>	L.	10.000.000.000

a riportare	L.	55.365.643.053

riporto	L.	55.365.643.053
<u>-Provvedimento per la realizzazione di opere paravalanghe nel tratto "Alpe Gallina" di Colle Isarco nel Comune del Brennero (tranche anno 1990)</u>	L.	2.500.000.000

Totale impegni e pagamenti	L.	57.865.643.053
Restano	L.	32.401.954

	L.	57.898.045.007

Alla data attuale, malgrado la quasi utilizzazione completa dei fondi, sia in conto residui che in conto competenza 1990, risultano ancora da pagare circa L. 15.000.000.000 per il completamento di opere. Tale debito è destinato ad aumentare atteso che per tutte quelle vertenze definite e per le quali, per mancanza di fondi, non si è potuto procedere alla liquidazione, si assisterà ad una richiesta di pagamento di interessi su interessi.

Le esigenze della Direzione Generale dell'Edilizia Statale sono state quantificate per il triennio 1991-1993 nel seguente modo:

	1991	1992	1993
	(in milioni di lire)		
- Leggi speciali scadute (L. 168/1962 L. 99/1985 L. 960/1982 L. 910/1986 - art. 7 comma 14)	150.000	50.000	50.000
-Onere revisione prezzi, espropriazioni e pagamento sorte capitale ed interessi, sentenze passate in giudicio	5.000	5.000	5.000
Per le esigenze della Direzione delle Opere Marittime:	35.000	5.000	5.000

Per quanto sopra rappresentato il Ministero dei Lavori Pubblici - per l'anno 1991 - ha chiesto il rifinanziamento della legge 11.3.1988, n. 67 come segue:

	1991	1992	1993
	(in milioni di lire)		
Completamento opere in corso finanziate con leggi speciali ss(cap. 9417)	300.000	100.000	100.000

COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

SECRETARIATO GENERALE

DIVISIONE VIII

RAPPORTO CER SULL'EDILIZIA
ABITATIVA PUBBLICA AL GIUGNO 1990
E PREVISIONI DI SPESA PER L'ANNO 1991

1. L'ANDAMENTO DEL SETTORE EDILIZIO PUBBLICO

Il complesso degli stanziamenti messo a disposizione del settore dell'edilizia pubblica dallo Stato nel periodo 1978-1989 e il complesso delle erogazioni al 30 giugno 1990 sono evidenziati nella tavola allegata.

Nell'arco del periodo considerato, sono state messe a disposizione risorse per complessivi 24.041 miliardi, relativi a programmi ordinari e straordinari di edilizia sovvenzionata, agevolata, sperimentale, nonché per l'acquisizione ed urbanizzazione delle aree.

Di tale disponibilità finanziaria, al 30 giugno 1990 ne risulta erogata il 79,3%, pari a 19.067 miliardi.

La disponibilità finanziaria per i programmi ordinari di edilizia sovvenzionata, nel decennio, è risultata pari a 15.515 miliardi e cioè il 64,5% del complesso degli stanziamenti. Di tali risorse al 30 giugno 1990, ne erano state utilizzate il 73,4%, pari a 11.380,5 miliardi.

Per i programmi ordinari di edilizia agevolata sono stati stanziati 1.511 miliardi di contributi; al 30.6.1990 risultavano utilizzati 2.937, pari al 31,1% delle annualità cumulate.

Per quanto concerne i programmi straordinari a cura dei Comuni, per i quali vi è stato un complessivo stanziamento di 4.200 miliardi, si registra un utilizzo pari all'82,3%.

I dati sopra rilevati indicano che le potenzialità produttive insite negli stanziamenti sono in parte vanificate dai ritardi che si verificano nella realizzazione delle opere. Ritardi che faranno slittare la conclusione dei programmi del piano decennale ai primi anni '90.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STANZIAMENTI DI LEGGE ED EROGAZIONI

Tab. n. 1

CANALI DI FINANZIAMENTO	STANZIAMENTI 1978/1989 (in miliardi)		IMPEGGI ASSUNTI	ANNUAL. CUMULATE AL. 30.06.88 AL. 31.12.89 (in miliardi)	EROGAZIONI AL. 30.06.88	%	%
	1	2					
EDILIZIA SOVVENZIONATA							
- programmi ordinari (IACP - Comuni)	15.515,100	14.114,6			11.380,500	73,4	
- programmi straordinari (Comuni)	4.200,000	4.393,1*			3.456,9	82,3	
EDILIZIA AGEVOLATA ORDIN.	1.511,174			9.454,15	2.937,045		31,1
EDILIZIA AGEVOLATA STRAORD. (1)	30,000			240,0	17,3		7,2
BUONI CASA	1.040,000	873,0			770,2	74,0	
EDILIZIA SPERIMENTALE	565,000				76,4	13,5	
AREE ED URBANIZZAZIONI (1)	1.180,000				429,0	36,3	
TOTALI	24.041,274	19.380,7		9.694,15	19.067,345	79,3	

* Comprensivo di maggiori oneri.

(1) Dati al 30 giugno 1989.

1.1 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 30.06.90

1.1.1. PROGRAMMI ORDINARI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA

Le tabelle A e B indicano lo stato di attuazione dei programmi ordinari a cura degli IACP.

La tabella A si riferisce ai programmi avviati con le leggi antecedenti alla legge 457.

A fronte di un complessivo stanziamento pari a 3.802,4 miliardi, l'erogato al 30.6.90 è risultato di 5.364 miliardi. Tali programmi hanno richiesto mediamente una percentuale di erogazione per maggiori oneri pari al 48%.

Dal loro avvio, le erogazioni complessive si attestano ad una quota superiore al 98% dei finanziamenti attribuiti, confermando (vedi precedente relazione) una attività residua legata ad un numero decrescente di programmi, per i quali il C.E.R. ha previsto un apposito accantonamento, da prelevare dai fondi ex-Gescal, per far fronte alle esigenze di completamento delle opere tuttora in corso ed ha demandato alle regioni l'istruttoria delle pratiche che comportano integrazione di spesa, la richiesta della messa a disposizione e l'accreditamento dei fondi agli IACP.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tab. A - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA
A CURA DEGLI IACP al 30.06.90

(Leggi: 865/71 art.68 a/b, art.55; 166/75, art.1; 492/72, art.4;
 513/77, art. 16)

(in miliardi)

STANZIAMENTI RI- PARTITI DAL CER	IMPEGNI	EROGAZIONI Al. 30.06.89	INCIDENZA % EROGAZIONI SU IMPEGNI
3.802,4	3.623,2	5.364,3	148,0

La tabella B riporta lo stato di attuazione dei programmi del piano decennale a livello nazionale, tenuto conto degli stanziamenti biennali.

Gli stanziamenti destinati dalle regioni ai programmi edilizi ammontano a 15.515 miliardi, mentre gli impegni assunti dal CER sono pari a 14.114 miliardi: circa 1.400 miliardi risultano ancora da programmare da parte delle regioni. L'andamento della spesa, biennio per biennio, denota un ritardo generalizzato dei programmi, basti considerare la percentuale di erogazione rispetto agli impegni assunti in ciascun biennio.

A livello nazionale, l'incidenza delle erogazioni sugli impegni è dell'80,6%.

Gli elementi posti in rilievo portano a stimare un ritardo nella realizzazione dei programmi di oltre un biennio.

Tale stima viene confermata dall'analisi dei dati relativi alla percentuale dell'erogato biennio per biennio.

Infatti, mentre per il quarto biennio i programmi in corso hanno utilizzato le disponibilità al 83,2%, per il quinto biennio siamo ad un livello di utilizzazione pari al 60,9% e per il sesto biennio ci sono erogazioni per il 2,9%.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tab. B - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA A CURA
DEGLI IACP AL 30.6.90

LEGGI DI FINANZIAMENTO	STANZIAMENTI RIPARTITI DAL C.E.R.	IMPEGNI	(in miliardi)	
			EROGAZIONI AL 30.06.90	INCIDENZA % EROGAZIONI SU IMPEGNI
l. 457/78				
- 1° bien.art. 35	1.425,0	1.432,5 (2)	2.094,6	147,8
art. 3 lett. q)	20,0	20,0	16,3	81,5
- 2° bien.art. 35	1.900,0	1.900,0	2.060,2	108,4
art. 3 lett. q)	40,0	39,7	39,0	98,2
- 3° bien.art. 35	3.954,2 (1)	3.954,2	3.030,1	76,6
- 4° bien.art. 35	2.862,5 (1)	2.617,7	2.178,7	83,2
art. 3 lett. q)	150,8	150,4	138,4	92,0
- 5° bien.art. 35	3.239,8	2.890,5	1.762,6	60,9
art. 3 lett. q)	78,1	73,6	27,9	37,9
- 6° biennio 88/89	1.808,0	1.008,1	27,4	2,8
art. 3 lett. q)	36,7	27,9	5,3	18,9
TOTALE	15.515,100	14.114,600	11.380,500	80,6

(1)-Entità finanziaria programmata dalle regioni comprensiva di finanziamenti dei precedenti bienni e di fondi per maggiori oneri messi a disposizione.

(2)-Cifra comprensiva di ulteriori finanziamenti derivanti dalla l. 513, revocati

Per quanto concerne il primo biennio (tavv.1 e 2), sebbene i programmi si possono considerare conclusi permane una residua attività in alcuni cantieri che richiede erogazioni per maggiori oneri.

La tavola n. 3 indica, regione per regione, l'andamento della spesa per i programmi del secondo biennio. Rispetto ai finanziamenti destinati alle nuove costruzioni, l'erogato è circa il 123%, mentre permane notevole ritardo nell'utilizzo dei finanziamenti destinati all'acquisto di alloggi da parte dei comuni (57,5%).

L'andamento delle erogazioni per il terzo e quarto biennio (tavv. 5 e 6), rispettivamente pari all'88,1% e al 92,4%, indica che la velocità di spesa si mantiene sui livelli dei precedenti bienni.

I programmi del quadriennio 1982/85, nonostante l'anticipata programmazione, mostrano una attività di cantiere che non si discosta da quanto si è verificato nel primo e nel secondo biennio: l'attività costruttiva supera i 4 anni di durata media, salvo alcune eccezioni.

Per quanto riguarda il quinto biennio (tav. 8) al 30 giugno 90 l'erogato è pari al 68,8%.

Per il sesto biennio, a fronte di una disponibilità pari a 1808 miliardi, gli impegni assunti dal CER su programmi regionali ammontano a 1008 miliardi, mentre le erogazioni sono pari a 27,4 miliardi.

Un ulteriore elemento di considerazione circa l'andamento dei programmi è fornito dalla tabella C, nella quale sono riportati i dati disaggregati per aree territoriali. L'analisi dei dati relativi alla percentuale dell'erogato, biennio per biennio sottolinea come rimanga pressoché costante il divario circa la velocità di spesa nelle due grandi aree del
Paese.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tab. C - EDILIZIA SOVVENZIONATA
 ANDAMENTO DELLE EROGAZIONI AUTORIZZATE DAL CER SUI FONDI DELLA LEGGE 457/78
 DISTINTE TRA CENTRO-NORD E SUD-ISOLE

	FONDI DESTINATI A Progr. EDILIZI	(miliardi)	
		EROGAZIONI (*)	%
L.457-art.35-1° b.78/79			
Centro-Nord	782,900	1.226,210	156,6
Sud-Isole	716,820	868,360	121,1
L.457-art.35-2° b.80/81			
Centro-Nord	971,812	1.078,590	111,0
Sud-Isole	928,190	840,340	90,5
L.457-art.35-3° b.82/83			
Centro-Nord	2.219,340	1.817,570	81,9
Sud-Isole	1.734,831	1.212,580	69,9
L.457-art.35-4° b.84/85			
Centro-Nord	1.420,456	1.260,080	88,7
Sud-Isole	1.197,225	918,570	76,7
L.457-art.35-5° b.86/87			
Centro-Nord	1.759,620	1.225,270	69,6
Sud-Isole	1.127,930	537,372	47,6
L.457 - art. 35-6° b.88/89			
Centro-Nord	529,440	25,541	4,8
Sud-Isole	478,690	2,003	0,4

(*)Comprehensive delle integrazioni per maggiori oneri.

1.1.2 PROGRAMMI STRAORDINARI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA

La tab. D, che di seguito viene riportata, indica lo stato di attuazione dei programmi straordinari di edilizia sovvenzionata a cura dei comuni. Dal 1980 al 1986 sono stati stanziati per tali programmi 4.200 miliardi. Al 30.6.90, rispetto al totale dello stanziamento, risultavano impegnati 4.393,1 miliardi; l'erogato, pari al 78,7% dell'impegnato, è risultato di 3.456,9 miliardi.

Tab. D - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA
A CURA DEI COMUNI AL 30.06.90

LEGGI DI FINANZIAMENTO	STANZIAMENTI RIPARTITI	IMPEGNI	(in miliardi)	
			EROGAZIONI AL 30.06.90	INCIDENZA % EROGAZIONI SU IMPEGNI
L. 25/80				
art. 7	400	378,8	376,6 (2)	99,4
art. 8	1.000	1.237,9 (1)	1.104,9	89,3
L. 94/82				
art. 2	1.400	1.376,4	955,8	69,4
L. 118/85				
art. 4	800	800,0	649,8	81,2
L.899/86				
art. 5 lett.a) e co.15 bis	600	600,0	369,8	61,6
TOTALE	4.200	4.393,1	3.456,9	78,7

(1) Comprensivo degli impegni assunti per maggiori oneri

(2) Di cui 85,7 miliardi trasferiti per i programmi art. 8 L.25/80

L'analisi dei dati per singolo canale di finanziamento permette le seguenti considerazioni.

L'utilizzo dello stanziamento previsto dall'art. 7 della legge 25/80 si può considerare concluso.

I programmi dell'art. 8 hanno richiesto un impegno di spesa di quasi 238 miliardi oltre quelli stanziati per legge. A tale maggiore impegno si è fatto fronte, oltre che con i fondi ex art. 7, con fondi ordinari della Cassa DD.PP. e con fondi destinati dalle regioni.

Del complessivo impegno pari a 1.237,9 miliardi, al 30.6.90 ne risultavano erogati 1.104,9, cioè l'89,3%. Nella maggioranza dei casi, i programmi si possono ritenere conclusi.

Dallo stanziamento previsto dall'art. 4 della legge n. 118/85 (Tab. E), circa 599 miliardi sono stati impegnati per l'acquisto di alloggi e 201 miliardi per nuovi programmi costruttivi:

Le somme erogate ammontano complessivamente a circa 650 miliardi (581 miliardi per l'acquisto alloggi e 69 miliardi per nuove costruzioni) per 8166 alloggi (5570 acquistati e 2596 realizzati).

Mentre i finanziamenti per l'acquisto di alloggi sono stati quasi integralmente utilizzati (97%), i fondi erogati per le nuove costruzioni (circa 69 miliardi) rappresentano solo il 37% degli stanziamenti previsti.

Tab. E

l. 118/85 - Art. 4

Situazione al 30.6.90

Ripartizione f. 800 miliardi

Acquisto alloggi

IMPEGNATI	EROGATI	RESIDUI REVOCATI	N. ALLOGGI ACQUISTATI
598,964	580,892	18,072	5.570

Nuove costruzioni

FINANZIAMENTI III IMPEGNATI SU PRO- GRAMMI PRESENT.	EROGATI	DA EROGARE	N. ALLOGGI PREVISTI
201,036	68,901	132,135	2.596

T O T A L E

800,000	649,793	150,207	8.166
---------	---------	---------	-------

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Circa lo stanziamento di 600 miliardi per acquisto e recupero di alloggi previsto dall'art. 5 lettera a) della legge n. 899/86 la situazione è la seguente:

Tab. F

Legge 23.12 86, n. 899 - Art. 5, comma 1, lett. a) e comma 15 bis

Situazione al 30.6.90

Ripartizione f. 600 miliardi

A c q u i s t o a l l o g g i

=====

IMPEGNATI	EROGATI	RESIDUI
513,702	367,498	146,204

R e c u p e r o

=====

IMPEGNATI	EROGATI	DA EROGARE
86,298	2,320	83,978

T O T A L E

=====

600,000	369,818	230,182
---------	---------	---------

B u o n i c a s a Art. 5, comma 1,lett. b)

=====

200,000	200,000	=====
---------	---------	-------

Complessivamente, a quattro anni dall'approvazione della legge 899/86 è stato erogato il 71,5% dei fondi per l'acquisto di alloggi, il 2% circa per il recupero e il 100% per i buoni casa (art. 5 lettera b).

1.1.3 EDILIZIA AGEVOLATA

Nella tab. G è riportato lo stato di attuazione dei programmi di edilizia agevolata.

Dal 1978 sono stati assegnati complessivamente 1.511,174 miliardi di contributi. I limiti di impegno maturati presso la Cassa DD.PP. assommano ad oltre 9.454 miliardi, mentre l'erogato per le iniziative concluse od avviate è di 2.937 miliardi.

L'andamento delle erogazioni, in relazione ai rispettivi bienni di riferimento dimostra il ritardo con il quale le iniziative si avviano e vengono portate a termine: basti considerare il rapporto tra annualità maturate ed ancora non utilizzate e quelle erogate: tale rapporto, al 30.6.90 mentre è pari a circa il 66% per gli interventi del I biennio scende al 20% per quelli del 5° biennio.

La situazione non si riferisce ad un periodo od a specifici canali di spesa. L'analisi dei dati dimostra che vi è una costante che riguarda nel tempo il sistema dell'edilizia agevolata.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tab. G - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA AGEVOLATA AL 30.6.90

(in miliardi)			
LEGGI DI FINANZIAMENTO	CONTRIBUTI ASSEGNATI (annualità)	LIMITI DI IM-PEGNO DEPOSITATI C/O CASSA DD.PP. AL 31.12.89	EROGAZIONI EFFETTUATE AL 30.6.89
Legge 457/78			
1° biennio			
art. 36	133,0	1.562,500	1.030,379
art. 37 (ed. rurale)	30,0	370,500	41,900
art. 38 (compl.)	20,0	280,000	161,000
2° biennio			
art. 36	133,0	1.396,500	527,105
3° biennio			
art. 36	156,7	954,750 (1)	311,212
4° biennio			
art. 36	218,5	1.425,000 (2)	205,727
5° biennio			
art. 36	237,5	608,000 (3)	122,130
6° biennio			
art. 36	237,5	-	-
Art. 3, lett. q) 78/88	24,974	29,900	28,211
Legge 25/80			
art. 9	120,0	1.270,000	273,102
Legge 94/82			
Art. 1 co. 4 M.O 78/81	140,0	1.197,000	213,783
art. 2, comma 12	30,0	270,000	16,296
Legge 118/85 (4)			
art. 3, co. 7 bis	30,0	90,0	6,2
TOTALI	1.511,174	9.454,15	2.937,045

(1) Stanziamento legislativo per il 1983 di £.120 miliardi slittato al 1986.

(2) Stanziamento legislativo per il 1986 di £.115 miliardi ridotto dall'art. 5 quater Legge 118/85 a £.110 miliardi.

(3) Stanziamento legislativo di £.130 miliardi previsto per il 1986 slittato al 1988.

(4) Dati riferiti al 30.6.89.

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SINGOLI

Con le leggi 94/82 e 118/85 sono stati stanziati complessivamente 840 miliardi da assegnare alle regioni per la concessione dei contributi in c/capitale, per l'acquisto della prima casa.

A fronte di tale disponibilità finanziaria, al 30.6.90, risultavano erogati 570 miliardi, pari al 67,8% delle somme stanziato, (Tavv. 22 e 24).

Nonostante le favorevoli previsioni circa l'utilizzo di tali finanziamenti (non essendo gli stessi legati al credito agevolato) questi risultano utilizzati solo parzialmente ed alcune Regioni non sono pervenute alla graduatoria degli ammessi a contributo.

Un ulteriore stanziamento per la concessione dei contributi in conto capitale è stato previsto dall'art. 5, lettera b) della legge 899/86, che ha previsto per le sopraindicate finalità 200 miliardi ripartiti fra gli 11 maggiori comuni. Di tale entità finanziaria, come è stato avanti specificato, è stata erogata ai comuni l'intera somma (tab.F).

LEGGE 5.8 1978, n. 457 - ART. 2 lett. f)

La tavola 25 in allegato riporta la situazione dei fondi accantonati per ricerche, sperimentazione ed anagrafe.

Per quanto concerne i contributi in conto capitale, sono stati complessivamente accantonati 193 miliardi; gli impegni assommano a 120,5 miliardi. L'erogato al 30.6.90 è risultato pari a 77,1 miliardi, pari al 63,9% delle somme impegnate.

Sono stati inoltre accantonati 25,5 miliardi di contributi in conto interesse, tutti destinati alla sperimentazione. Le erogazioni sono pari a 33,5 miliardi.

1.2 L'ANDAMENTO DELLA SPESA NEL 1° SEMESTRE DEL 1990

1.2.1. LA SPESA NELL'EDILIZIA SOVVENZIONATA

La spesa pubblica nel settore dell'edilizia sovvenzionata, nei primi sei mesi del 1990, è stata di 601,3 miliardi.

Tab. H - EDILIZIA SOVVENZIONATA
EROGAZIONI AUTORIZZATE PER PROGRAMMI ORDINARI
(flussi annuali in miliardi)

LEGGI DI FINANZIAMENTO	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	AL 30.6.90
L.865 art.68a/b	38	23	21	4	11	7	12	10	-	-
L.865 art. 55	40	18	33	26	-	15	8	3	-	-
L.166 art. 1	76	51	38	37	126	24	33	38	-	-
L.492 art. 4	31	44	10	25	8	13	13	8	-	-
L.513 art. 16	100	168	105	158	-	35	24	20	-	-
Tot. ante 457	285	304	207	250	145	94	90	79	39,7	22,2
L.457/78										
1°bien.art.35	381	251	169	304	210	57	42	44	9,0	3,5
art.3 lett.q)	13	2	1	-	-	-	-	-	-	-
2°bien.art.35	278	532	496	312	115	84	45	31	6,1	135,2
art.3 lett.q)	15	13	10	-	2	-	-	-	-	-
3°bien.art.35	-	134	418	1.356	590	192	99	128	74,7	37,8
4°bien.art.35	-	-	-	-	623	659	454	268	97,8	106,1
art.3 lett.q)	-	-	4	44	40	12	30	4	4,3	-
5°bien.art.35	-	-	-	-	-	170	515	599	241,6	236,2
art.3 lett.q)	-	-	-	-	-	-	9	3,1	53,9	27,9
6°bien.art.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,4
art.3 lett.q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3
Tot. L.457	687	932	1.098	2.016	1.580	1.174	1.194	1.077,1	487,4	579,1
Tot. progr. ord.	972	1.236	1.305	2.266	1.725	1.268	1.284	1.156,1	527,1	601,3

L'analisi dei dati per canale di finanziamento permette di rilevare che su quello dell'edilizia sovvenzionata (Tab. H) nel 1° semestre del 1990 si è verificato un sensibile aumento di spesa non solo rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, ma anche in relazione alla spesa dell'intero 1989.

Tale incremento, concentrato principalmente negli interventi del quarto e quinto biennio, probabilmente ad un recupero positivo di aree edificabili.

L'andamento della spesa, comunque, dimostra che i programmi del 4° e 5° biennio proseguiranno fino ai primi anni '90.

L'andamento della spesa dei programmi straordinari a cura dei comuni si rileva dalla Tab. I.

Nel 1° semestre 1990, la spesa è risultata di 71,7 miliardi, importo di poco superiore alla spesa effettuata nel primo semestre del 1989. Permane in questo settore della spesa in edilizia residenziale, da un lato, l'effetto del progressivo esaurirsi del piano straordinario della legge 94/82, dall'altro, la difficoltà incontrata dai comuni per l'acquisto degli alloggi e la successiva revoca e riassegnazione dei fondi da parte del Comitato Esecutivo del C.E.R.

1.2.2 LA SPESA DELL'EDILIZIA AGEVOLATA

Anche per quanto riguarda l'edilizia agevolata (tab. 4) il 1° semestre 1990 fa registrare un notevole incremento dell'erogazioni autorizzate, dovuto principalmente alla entrata a regime del 6° biennio. Il flusso finanziario di questo semestre, pari ad oltre 764 miliardi, risulta notevolmente superiore alla spesa intercorsa nel corso dell'intero 1989 (459 miliardi).

Per quanto riguarda le erogazioni a programmi previsti dalle leggi straordinarie, queste seguono un percorso discendente dovuto, come in altri casi già evidenziati, al progressivo esaurirsi dei finanziamenti a disposizione.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tab. I - EDILIZIA SOVVENZIONATA
 EROGAZIONI AUTORIZZATE PER PROGRAMMI STRAORDINARI
 (flussi annuali in miliardi)

LEGGI DI FINANZIAMENTO	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	Al. 30.6.90
L. 25/80									
art. 7	6	53	41	33	20	-	-	-	-
art. 8	381	155	120	82	33	35	30	-	-
L. 94/82									
art. 2	-	4	152	245	301	188	204	-	-
L. 118/85									
art. 4	-	-	-	255	279	37	35	24,0	19,7
L. 999/86									
art.5 lett.a	-	-	-	-	-	18	243	57,0	52,0
TOT. PROGRAMMI STRAORDINARI	387	212	313	615	633	278	512	81,0	71,7

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tab. L - EDILIZIA AGEVOLATA
 FROGAZIONI AUTORIZZATE
 (flussi annuali in miliardi)

LEGGI DI FINANZIAMENTO	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	Al. 30.6.90
Legge 457/78								
1° biennio								
art. 36	40	85	246	172	88	81	83,0	150,6
art. 37	7	4	9	5	8	5	7,0	-
art. 38	14	6	34	32	16	13	19,0	-
2° biennio								
art. 36	9	14	66	30	74	55	128,0	120,6
3° biennio								
art. 36	-	12	32	30	61	65	46,0	66,0
4° biennio								
art. 36	-	-	-	28	40	29	38,0	71,2
5° biennio								
art. 36	-	-	-	9	6	12	53,0	42,2
6° biennio								
art.3 lett.q)	-	-	-	1	3	17	10,0	285,0
(1978/1988)								6,0
Legge 25/80								
art. 9	8	18	25	12	198	54	0,9	-
Legge 94/82								
M.O. 78/81	-	-	-	16	91	31	54,0	21,3
art.2 comma 12	-	-	-	-	9	2	4,0	1,8
TOTALE	72	139	412	329	594	364	442,0	764,7
Legge 94/82								
art.2 co.10 (1)	-	-	152	78	37	52	15,3	13,4
Legge 118/85								
art.3 co. 9 (1)	-	-	-	113	64	31	2,0	15,6
Legge 899/86								
art.5 lett.b)(1)	-	-	-	-	128	72	17,0	-
TOTALE	-	-	152	191	229	155	34,3	29,0

(1) Contributi in c/capitale

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

EDILIZIA SOVVENZIONATA
PROGRAMMI ORDINARI E STRAORDINARI
Spesa al 30.6.90 (in miliardi)

LEGGI DI FINANZIAMENTO	STANZIAMENTI RIPARTITI DAL CER	IMPEGNI ASSUNTI	EROGAZIONI AL 30.6.90
Ante 457	3.802,4	3.623,2	5.364,3
L.457 art.35 1°biennio	1.425,0	1.432,5	2.094,6
art.3 lett.q)	20,0	20,0	16,3
2°biennio	1.900,0	1.900,0	2.060,2
art.3 lett.q)	40,0	39,7	39,0
3°biennio	6.816,7	3.954,2	3.030,1
4°biennio		2.617,7	2.178,7
art.3 lett.q)	150,8	150,4	138,4
5°biennio	3.239,8	2.890,5	1.762,6
art.3 lett.q)	78,1	73,6	27,9
6°biennio	1.808	1.008,1	27,4
art.3 lett.q)	36,7	27,9	5,3
L.457 art.2 lett.f)	193,0	120,5	77,2
L.25/80 art.7	400,0	378,8	376,6
art.8	1.000,0	1.237,9	1.104,9
L.94/82 art.2	1.400,0	1.376,4	955,8
art.4	565,0	565,0	76,4
L.118/85 art.4	800,0	800,0	649,8
L.899/86 art.5, lett.a)	600,0	600,0	369,8
TOTALE	24.275,5	22.806,4	20.300,0

1.2.3. LA SPESA COMPLESSIVA

La spesa pubblica nell'edilizia residenziale nel corso del 1° semestre del 1990, con riferimento ai singoli canali, risulta così disaggregata:

EDILIZIA SOVVENZIONATA (in miliardi)

Leggi ante 457	22,2
Legge 457/78 art. 35 e rifinanz.	583,5 (*)
Legge 457/78 art. 2, lett.f)	2,5
Leggi 118/85-899/86	<u>71,7</u>
	679,9

EDILIZIA AGEVOLATA (in miliardi)

Leggi 457/78 e rifinanz.	764,7
Legge 94/82 art.2 comma 10 (1)	13,4
Legge 118/85 art.3 comma 9 (1)	<u>15,6</u>
	793,7

(*) comprensivi dei fondi art. 3 lett. a) Legge 457/78

(1) contributi in conto capitale

1.3 PREVISIONI DI SPESA PER IL 1991

Per quanto riguarda l'edilizia sovvenzionata sulla base dell'andamento dei programmi costruttivi e delle relative erogazioni e delle nuove autorizzazioni di spesa, è possibile stimare una spesa per il 1991 di circa 1000 miliardi da imputare quasi integralmente ai programmi ordinari: da un lato, per il completamento di quelli dei precedenti bienni, dall'altro, per l'avvio dei programmi finanziati con i fondi del sesto biennio (I e II tranche).

Con riferimento all'edilizia agevolata, è possibile stimare, sulla base della prosecuzione del trend positivo fatto registrare nei primi sei mesi del 1990, una spesa che in questo caso, si dovrebbe attestare intorno a 1200 miliardi, anche in considerazione della prossima programmazione dei 150 miliardi di contributi, previsti dalla legge finanziaria n. 67/88, a carico del 1990.

Per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree, è possibile stimare una spesa di circa 250 miliardi.

Complessivamente, la spesa dello Stato nel settore, per il 1991, dovrebbe attestarsi intorno ai 2500/2600 miliardi.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.
 EDILIZIA SOVVENZIONATA
 Legge 5.8.1978, n. 457 - art. 35
 I BIENNIO 1978/79

Tav. n. 1

REGIONI	(in milioni)				
	1	2	3	4	5 (4/3)
	RIPARTIZIONE FONDI	IMPEGNI ASSUNTI DAL C.E.R.	FINANZIAMENTI PROGRAMMATI DALLE REGIONI PER N.C. e RE	EROGAZIONI (2)	%
PIEMONTE	83.647,0	83.647,0	83.647,0	115.234,509	137,7
VALLE D'AOSTA	2.138,0	2.138,0	2.138,0	2.138,000	100,0
LOMBARDIA	165.300,0	165.300,0	165.300,0	255.113,821	154,3
TRENTINO A.A.	43.320,0	43.320,0	43.320,0	60.591,000	139,8
VENETO	73.815,0	73.815,0	73.815,0	122.539,243	166,0
FRIULI V.G.	35.055,0	35.055,0	35.055,0	55.399,239	159,5
LIGURIA	40.470,0	40.470,0	40.470,0	72.586,400	179,3
EMILIA ROMAGNA	63.412,0	63.412,0	61.302,0	97.289,974	158,7
TOSCANA	67.118,0	67.118,0	67.118,0	108.279,489	161,3
UMBRIA	11.258,0	11.258,0	11.253,0	15.971,909	141,9
MARCHE	20.305,0	20.305,0	20.305,0	36.349,720	174,7
LAZIO	176.342,0	176.342,0	175.842,0	294.219,083	160,7
ABRUZZO	31.920,0	32.395,0 (1)	32.395,0 (1)	46.565,554	143,7
MOLISE	6.555,0	6.555,0	6.555,0	8.264,562	126,0
CAMPANIA	149.482,0	149.482,0	149.482,0	212.772,934	142,3
PUGLIA	114.855,0	114.855,0	103.369,5	139.518,378	135,0
BASILICATA	21.090,0	21.090,0	21.090,0	36.728,526	174,1
CALABRIA	102.315,0	102.315,0	100.240,0	125.141,306	124,8
SICILIA	167.865,0	174.865,0 (1)	174.865,0 (1)	237.684,507	135,9
SARDEGNA	47.738,0	47.738,0	47.738,0	61.690,336	129,2
ACCANTONAMENTO	75.000,0	-	-	-	-
TOTALE	1.500.000,0	1.432.475,0	1.416.804,5	2.094.578,690	147,8

Fonte: C.E.R.
 (1) comprensivi degli ulteriori finanziamenti revocati dalla legge n. 513/77

Data di aggiornamento: 30.06.1990
 Elaborazione: Divisione II
 (2) comprensivi dei maggiori oneri sia degli accantonamenti sia dei finanziamenti integrativi ai sensi dell'art. 1, legge 94/82.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

Legge 5.8.1978, n. 457 - art. 3 - lett. q)
I BIENNIO 1978/79

REGIONI	(in milioni)		
	1 FINANZIAMENTI ASSEGNATI	2 IMPEGNI ASSUNTI DAL C.E.R.	3 EROGAZIONI
LOMBARDIA	900,0	900,0	900,0
UMBRIA	8.846,5	8.846,5	8.846,5
PUGLIA	9.000,0	9.000,0	5.265,0
BASILICATA	1.000,0	1.000,0	1.000,0
SICILIA	253,5	253,5	253,5
TOTALE	20.000,0	20.000,0	16.265,0

Fonte: C.E.R.
Data di aggiornamento: 30.06.1990
Elaborazione: Div. III

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.
 EDILIZIA SOVVENZIONATA
 Legge 5.3.1978, n. 457 - art. 35
 II BIENNIO 1980/81

Tav. n. 3

REGIONI	(in milioni)											
	RIPARTIZIONE FONDI		IMPEGNI ASSUNTI DAL CER SU PROG			FINANZIAMENTI PROGRAMMATI DALLE REGIONI PER			EROGAZIONI (2)			ACQUISTO
	1	2	3	4	5	6	7=(5/3)	8	9	10		
PIEMONTE	101.422,0	101.422,0	101.422,000	-	111.757,520	-	-	110,1	-	-	8(6/4)	
VALLE D'AOSTA	3.173,0	3.173,0	3.173,000	-	2.643,000	-	-	83,3	-	-	-	
LOMBARDIA	200.412,0	200.412,0	169.082,000	-	176.158,164	-	-	104,1	-	-	-	
TRENTO	27.075,0	27.075,0	27.075,000	-	27.075,000	-	-	100,0	-	-	-	
BOLZANO	30.590,0	30.590,0	30.590,000	-	30.590,000	-	-	100,0	-	-	-	
VENETO	97.280,0	97.280,0	76.266,000	8.000,000	115.097,013	8.000,000	-	150,9	100,0	-	100,0	
FRIULI V. GIULIA	42.522,0	42.522,0	37.077,000	-	39.643,958	-	-	106,9	-	-	-	
LIGURIA	49.058,0	49.058,0	44.152,000	4.096,000	64.402,356	3.448,872	-	145,8	34,2	-	34,2	
EMILIA ROMAGNA	76.893,0	76.893,0	59.372,000	7.689,000	77.431,689	7.663,765	-	130,4	99,6	-	99,6	
TOSCANA	81.377,0	81.377,0	58.651,000	-	124.749,999	-	-	212,7	-	-	-	
UMBRIA	16.720,0	16.720,0	15.521,000	275,000	19.507,000	-	-	125,6	-	-	-	
MARCHE	30.894,0	30.894,0	21.155,000	3.000,000	24.219,000	-	-	114,4	-	-	-	
LAZIO	214.396,0	214.396,0	193.050,000	13.500,000	240.628,343	13.500,000	-	124,6	100,0	-	100,0	
ABRUZZO	47.405,0	47.405,0	42.664,000	4.740,500	44.304,982	3.542,000	-	103,8	74,7	-	74,7	
MOLISE	9.823,0	9.823,0	9.473,450	-	11.671,787	-	-	123,2	-	-	-	
CAMPANIA	222.015,0	222.015,0	196.574,130	22.201,490	193.917,424	5.428,741	-	98,6	24,4	-	24,4	
PUGLIA	170.582,0	170.582,0	137.000,000	2.000,000	132.171,407	888,732	-	96,5	44,0	-	44,0	
BASILICATA	31.312,0	31.312,0	22.597,540	7.005,070	23.974,704	-	-	106,1	-	-	-	
CALABRIA	137.009,0	137.009,0	130.209,000	-	138.491,545	-	-	106,4	-	-	-	
SICILIA	239.153,0	239.153,0	201.968,486	12.368,213	211.963,399	4.670,525	-	104,9	37,8	-	37,8	
SARDEGNA	70.889,0	70.889,0	54.140,000	6.370,000	63.707,970	5.416,457	-	117,6	81,0	-	81,0	
ACCANT. (1)	60.000,0											
ACCANT. (1)	40.000,0											
TOTALE	2.000.000,0	1.900.000,0	1.631.222,606	91.745,273	2.007.409,823	52.759,092		123,1	57,5		57,5	

Fonte: CER

Data di aggiornamento: 30.06.1990

Elaborazione: Divisione II

(2) comprensivo dei maggiori oneri sia degli accantonamenti sia dei finanziamenti integrativi ai sensi dell'art. 1, legge n. 94/82

(1) accantonamento ai sensi degli artt. 31lett. q) e 2 lett. f) legge n. 457/78

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.
 EDILIZIA SOVVENZIONATA
 Legge 5.8.1978, n. 457 - art. 3 - lett. q)
 II BIENNIO 1980/81

Tav. n. 4 (in milioni)

LOCALITA'	EROGAZIONI		
	1	2	3
	FINANZIAMENTI ASSEGNATI	IMPEGNI ASSUNTI DAL CER	
NAPOLI	3.725,020	3.499,260	3.316,322
SALERNO	6.197,460	6.197,460	5.748,386
BENEVENTO	1.022,680	1.022,080	971,043
CASERTA	873,380	873,380	869,480
AVELLINO	8.181,460	8.181,459	8.113,000
POTENZA	6.000,000	6.000,000	5.985,744
MATERA	2.000,000	1.999,000	1.999,000
AGRIGENTO	6.419,040	6.419,040	6.419,040
CALTANISSETTA	5.000,000	5.000,000	5.000,000
FRIULI V. GIULIA	580,960	580,960	580,960
TOTALE	40.000,000	39.772,639	39.002,975

Fonte: C.E.R.
 Data di aggiornamento: 30.06.1990
 Elaborazione: Divisione III

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.
 EDILIZIA SOVVENZIONATA
 Legge 5.3.1978, n. 457 - art. 35
 III BIENNIO 1982/83

REGIONI	(in milioni)						
	1	2	3	4	5	6	7 (5/3)
RIPARTIZIONE FONDI	QUADR. 32/85(1)	IMPEGNI ASSUNTI DAL CER SU PROGRAMMI REG.	FINANZIAMENTI PROGRAMMATI DALLE REGIONI NEL BIENNIO 1982/83	EROGAZIONI	N.C. + RE	ACQUISTO	% COSTRUZIONI
PIEMONTE	410.550,6	205.275,300	163.105,000	1.500,000	193.011,803	1.550,000	113,3
VALLE D'AOSTA	10.667,1	6.283,500	6.141,000	-	6.283,500	-	102,3
LOMBARDIA	793.459,0	499.516,300	469.516,300	-	470.351,508	-	100,2
TRENTO	96.757,5	48.378,750	48.378,750	-	24.189,375	-	50,0
BOLZANO	109.319,0	54.659,500	54.659,500	-	27.239,750	-	50,0
VENETO	369.330,9	254.879,630	204.249,630	-	184.588,226	-	90,4
FRIULI V. GIULIA	143.366,5	100.706,550	96.480,213	-	99.692,360	-	100,0
LIGURIA	165.485,9	115.840,130	61.567,440	-	67.523,239	-	109,7
EMILIA ROMAGNA	315.280,1	220.562,100	172.192,000	21.570,100	177.178,219	21.284,300	102,9
TOSCANA	304.008,7	167.000,000	142.000,000	-	142.000,000	-	100,0
UMBRIA	76.774,5	38.387,250	37.619,250	-	37.493,813	-	100,3
MARCHE	125.119,3	62.559,500	62.009,500	-	62.559,500	-	102,5
LAZIO	729.986,1	445.291,000	270.467,000	15.000,000	288.730,728	13.895,800	106,7
ABRUZZO	170.591,9	119.414,000	108.500,006	913,994	108.233,167	913,994	99,7
MOLISE	53.296,4	6.977,000	6.977,000	-	10.469,471	-	152,2
CAMPANIA	775.282,2	221.985,000	212.158,855	-	162.213,036	-	76,5
PUGLIA	580.945,6	327.817,170	320.232,670	-	309.795,725	-	96,7
BASILICATA	120.807,7	60.500,000	60.500,000	-	60.164,080	-	99,4
CALABRIA	413.707,9	299.595,530	256.026,300	-	194.526,307	-	76,0
SICILIA	769.055,3	538.339,060	485.604,871	22.495,660	183.671,761	12.988,348	37,3
SARDEGNA	245.207,3	170.304,000	144.357,000	-	169.793,840	-	117,6
ACCANTONAMENTO	210.000,0						
TOTALE	7.000.000,0	3.954.171.270(2)	3.382.642,285	61.479,754	2.979.624,435	50.532,442	88,1

(1) comprensivo degli accantonamenti per maggiori oneri

(2) comprensivo di L. 950.000.000 del biennio 1980/81

Fonte C.E.R.
 Data di aggiornamento: 30.06.1990
 Elaborazione: Divisione II

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.
 EDILIZIA SOVVENZIONATA
 Legge 5.8.1978, n. 457 - art. 35
 IV BIENNIO 1984/85

Tav. n. 6 (in milioni)

REGIONI	(in milioni)						
	1	2	3	4	5	6	7=(5/3)
	DISPONIBILITA' BIENNIO 84/85 (1)	IMPEGNI ASSUNTI DAL CER SU PRO- GRAMMI REG. BIENNIO 84/85	FINANZIAMENTO PROGRAMMI N.C. + RE	ACQUISTO ALLOGGI	ACQUISTO	EROGAZIONI N.C. + RE ACQUISTO	% COSTRU- ZIONI
PIEMONTE	205.275,300	205.275,300	183.536,000	600,000	177.790,537	281,000	96,9
VALLE D'AOSTA	5.333,500	5.333,500	5.333,500	-	5.333,500	-	100,0
LOMBARDIA	293.942,700	293.942,700	292.950,700	-	293.705,014	-	100,3
TRENTO	48.378,750	48.378,750	48.378,750	-	24.139,375	-	50,0
BOLZANO	54.659,500	54.659,500	54.659,500	-	27.329,750	-	50,0
VENETO	114.951,270	114.951,270	78.393,000	-	111.270,386	-	141,9
FRIULI V.GIULIA	43.159,950	43.159,950	43.159,950	-	43.159,950	-	100,0
LIGURIA	49.645,770	49.645,770	49.645,770	-	48.573,558	-	97,8
EMILIA ROMAGNA	94.718,000	94.718,000	94.718,000	-	94.718,000	-	100,5
TOSCANA	137.008,700	137.008,700	102.726,434	-	120.726,472	-	117,5
UMBRIA	38.387,250	38.387,250	37.384,250	-	38.205,253	-	102,2
MARCHE	62.559,800	62.559,500	62.559,500	-	58.222,510	-	93,0
LAZIO	284.690,600	272.442,100	222.290,000	10.000,000	213.544,287	3.031,618	96,1
ABRUZZO	51.177,900	51.177,900	23.340,900	12.741,000	32.488,699	2.882,178	139,2
MOLISE	56.419,400	56.419,400	44.395,400	-	39.202,936	-	87,1
CAMPANIA	553.297,200	320.712,540	282.712,540	-	272.085,213	-	96,2
PUGLIA	278.245,600	278.245,600	258.070,000	-	180.789,950	-	70,0
BASILICATA	60.307,700	60.307,700	58.387,000	-	57.709,135	-	98,8
CALABRIA	124.112,370	124.112,370	120.112,370	-	65.694,157	-	54,7
SICILIA	230.716,740	230.716,740	215.992,875	-	199.468,776	-	92,3
SARDEGNA	75.533,300	75.533,300	70.799,000	-	68.256,517	-	96,4
TOTALE	2.862.521,300	2.617.687,640	2.350.135,439	23.341,000	2.172.463,975	6.194,800	92,4

(1) comprensivo maggiori oneri erogati

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.1990

Elaborazione: Divisione II

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.
 EDILIZIA SOVVENZIONATA
 Legge 5.8.1978, n. 457 - art. 3 - lett. q)
 QUADRIENNIO 1982/85

LOCALITA'	FINANZ. ASSEGNATI		IMPEGNI ASSUNTI DAL C.E.R.		FINANZIAMENTI EROGATI		%
	1	2	3	4			
FRIULI V.G. - TERREMOTO	1.360,000	1.360,000	1.360,000	1.360,000	100	100	
VENETO - IACP ROVIGO	3.800,000	3.800,000	3.800,000	3.800,000	100	100	
- IACP VENEZIA	20.000,000	20.000,000	20.000,000	13.115,000	56	56	
- ROCCA PIETORE	1.728,000	1.728,000	1.728,000	1.728,000	100	100	
LOMBARDIA - IACP SONDRIO	840,000	840,000	840,000	840,000	100	100	
- VALTELLINA	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	100	100	
EMILIA R. - MONTECCHIO	300,000	300,000	300,000	300,000	100	100	
- SALA BAGANZA	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	100,0	100,0	
- PARMA	22.500,000	22.500,000	22.500,000	20.144,613	89,6	89,6	
- COLLECCHIO	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.458,287	97	97	
TOSCANA - IACP MASSA C.	1.342,000	1.342,000	1.342,000	1.342,000	100,0	100,0	
MARCHE - ANCONA	50.000,000	50.000,000	50.000,000	48.418,294	97	97	
UMBRIA - VALNERINA	4.524,000	4.524,000	4.524,000	4.122,900	91	91	
- GUBBIO	800,000	800,000	800,000	300,000	100	100	
- PERUGIA, ASSISI	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	100	100	
CAMPANIA - IACP AVELLINO	6.170,938	6.170,938	6.170,938	6.133,237	99	99	
- S. ARSENIO	600,000	600,000	600,000	570,000	95	95	
PUGLIA - CANOSA DI PUGLIA	3.000,000	3.000,000	3.000,000	2.819,506	93	93	
- CASTELLANETA	3.000,000	3.000,000	3.000,000	2.911,204	97	97	
SICILIA - IACP AGRIGENTO	10.000,000	10.000,000	10.000,000	10.000,000	100	100	
- SCIACCA	10.000,000	10.000,000	10.000,000	9.500,000	95	95	
- ACIREALE	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	100,0	100,0	
TOTALE	150.464,838	150.464,838	150.464,838	138.363,046	91,9	91,9	

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.1990

Elaborazione: Divisione III

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA SOVVENZIONATA
Legge 5.8.1978, n. 457 art. 35
V BIENNIO 1986/87

Tav. n. 8 (in milioni)

REGIONI	RIPARTIZIONE FONDI		IMPEGNI ASSUNTI DAL C.E.R.	FINANZ.PROGR. DALLE REGIONI PER N.C. e RE	ACQUISTO ALLOGGI	EROGAZIONI		ACQUISTO	%	
	1	2				3	4		5	6
PIEMONTE	195.892,0	195.892,000	130.555,000	-	-	107.867,377	-	-	82,6	
VALLE D'AOSTA	5.089,0	5.089,000	4.840,000	-	-	3.700,000	-	-	76,4	
LOMBARDIA	278.594,0	390.118,800	302.875,000	75.713,800	-	307.821,218	66.372,438	-	101,6	
TRENTO	46.167,0	46.167,000	46.167,000	-	-	46.167,000	-	-	100,0	
BOLZANO	52.160,0	52.160,000	52.160,000	-	-	52.160,000	-	-	100,0	
VENETO	176.463,0	181.919,780	152.507,600	-	-	112.558,052	-	-	73,8	
FRIULI V. GIULIA	68.645,0	65.277,000	52.641,000	-	-	49.806,667	-	-	94,6	
LIGURIA	78.960,0	78.960,000	78.960,000	-	-	37.289,077	-	-	47,2	
EMILIA ROMAGNA	150.434,0	150.434,000	130.434,000	15.000,000	-	135.434,000	2.900,020	-	103,8	
TOSCANA	145.056,0	145.056,000	97.941,942	-	-	83.428,517	-	-	35,2	
UMBRIA	36.633,0	43.542,500	41.616,000	1.178,000	-	35.218,189	-	-	84,6	
MARCHE	59.699,0	59.699,000	54.000,000	2.186,000	-	56.099,820	1.711,341	-	103,9	
LAZIO	348.308,0	348.308,000	295.000,000	10.000,000	-	123.311,157	3.431,735	-	41,8	
ABRUZZO	81.397,0	81.397,000	66.397,000	-	-	27.158,214	-	-	40,9	
MOLISE	30.202,0	30.202,000	27.180,000	3.022,000	-	2.218,720	-	-	8,2	
CAMPANIA	369.920,0	204.919,462	204.919,462	-	-	17.349,474	-	-	8,5	
PUGLIA	277.195,0	277.195,000	257.625,500	-	-	92.590,049	-	-	36,0	
BASILICATA	57.642,0	57.642,000	57.642,000	-	-	30.365,161	-	-	52,7	
CALABRIA	197.397,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
SICILIA	366.949,0	359.576,262	282.756,500	-	-	256.983,616	-	-	90,9	
SARDEGNA	116.998,0	116.998,000	116.998,000	-	-	110.709,257	-	-	94,6	
ACCANTONAMENTO	100.200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE	3.240.000,0	2.890.552,804	2.453.216,004	107.104,800	-	1.688.236,165	74.415,534	-	68,8	

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.1990

Elaborazione: Divisione II

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA SOVVENZIONATA
Legge 5.8.1978, n. 457 - art. 3 - lett. q)
V BIENNIO 1986/87

Tav. n. 9

(in milioni)

LOCALITA'	FINANZ. ASSEGNATI	IMPEGNI ASSUNTI DAL C.E.R.	FINANZ. EROGATI
	1	2	3
PIEMONTE - GAGLIANICO	2.000,000	2.000,000	800,000
LOMBARDIA - IACP SONDRIO	10.000,000	10.000,000	9.134,394
VENETO - IACP ROVIGO	3.420,000	3.420,000	513,000
- IACP BELLUNO	1.464,000	1.464,000	400,000
- ROCCA PIETORE	337,000	337,000	337,000
- IACP VEROVA	2.000,000	2.000,000	300,000
EMILIA R. - IACP BOLOGNA	3.000,000	3.000,000	3.000,000
- BERCETO	891,000	891,000	717,000
TOSCANA - ATER.PISTOIA	2.000,000	2.000,000	2.000,000
- ATER GROSSETO	2.000,000	2.000,000	-
MARCHE - PESARO	987,000	987,000	688,652
- ASCOLI E MC	8.000,000	8.000,000	2.338,000
ABRUZZO - LANCIANO	1.500,000	1.500,000	225,000
CAMPANIA - S.GIORGIO A C.	1.500,000	-	-
BASILICATA - SENISE	4.000,000	4.000,000	-
PUGLIA - VIESTE	3.000,000	-	-
- TARANTO	7.000,000	7.000,000	-
- SALICESALENTINO	753,894	753,894	180,000
CALABRIA - PLACANICA	450,000	450,000	45,000
- SAMO	450,000	450,000	450,000
- CAMINI	1.050,000	1.050,000	157,500
- CASIGNANA	450,000	450,000	124,801
- RIACE	150,000	150,000	32,576
- CAULONIA	450,000	450,000	337,634
- STIGNANO	450,000	450,000	450,000
- S. CATERINA	2.500,000	2.500,000	375,000
- S. PROCOPIO	1.200,000	1.200,000	180,000
- MAGISANO	550,000	550,000	389,717
- CATANZARO	1.500,000	1.500,000	225,000
- CARLOPOLI	2.121,000	2.121,000	318,150
- IACP CATANZARO	2.000,000	2.000,000	300,000
SICILIA - IACP SIRACUSA	4.930,554	4.930,554	-
SARDEGHA - SASSARI	6.000,000	6.000,000	3.975,000
TOTALE	77.658,342	73.604,448	27.993,424

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.1990

Elaborazione: Divisione III

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 EDILIZIA SOVVENZIONATA
 Legge 5.8.1978, n. 457 - art. 35
 VI BIENNIO 1988/89

Segretariato Generale del C.E.R.
 Tav. n. 10

REGIONI	(in milioni)							
	RIPARTIZIONE FONDI	IMPEGNI ASSUNTI DAL CER	FINANZIAMENTI PROGRAMMATI DALLE REGIONI		EROGAZIONI		% 5/3 COSTRUZIONI	% 6/4 ACQUISTO
			N.C. e R.E.	Acquisto	N.C. e R.E.	Acquisto 6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
PIEMONTE	57.352,0	57.352,0	57.352,0	-	1.653,300	-	2,9	-
VALLE D'AOSTA	1.490,0	1.490,0	1.490,0	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	110.844,0	110.844,0	110.844,0	-	-	-	-	-
TRENTO	25.765,0	25.765,0	25.765,0	-	-	-	-	-
BOLZANO	29.110,0	29.110,0	29.110,0	-	-	-	-	-
VENETO	51.664,0	-	-	-	-	-	-	-
FRIULI V.G.	20.099,0	20.099,0	20.099,0	-	9.346,030	-	46,5	-
LIGURIA	23.118,0	-	-	-	127,933	-	0,3	-
EMILIA ROMAGNA	44.043,0	44.043,0	44.043,0	-	-	-	-	-
TOSCANA	42.471,0	42.471,0	42.471,0	-	127,933	-	0,3	-
UMBRIA	10.725,0	10.725,0	10.725,0	-	-	-	-	-
MARCHE	17.479,0	17.479,0	16.844,0	835,0	-	-	57,9	-
LAZIO	170.057,0	170.057,0	155.000,0	15.057,0	4.650,000	-	3,5	-
ABRUZZO	65.427,0	65.427,0	65.427,0	-	-	-	-	-
MOLISE	24.257,0	24.257,0	24.257,0	-	-	-	-	-
CAMPANIA	297.346,0	-	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	222.811,0	-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	46.332,0	-	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	158.670,0	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	294.957,0	294.957,0	285.555,250	9.401,750	2.003,065	-	0,7	-
SARDEGNA	94.045,0	94.045,0	-	-	-	-	-	-
TOTALE	1.808.080,0	1.008.1210,0	982.826,250	25.293,750	27.418,308	-	2,8	-

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 31.12.1990

Elaborazione: Divisione II

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

EDILIZIA SOVVENZIONATA

Segretariato Generale del C.E.R.

Legge 5.8.1978, n. 457 - art. 3 - lett. q)

V BIENNIO 1988/89

Tav.10 bis

(in milioni)

Regione e Destinatario	D.M. di assegnazione	Finanziamento assegnato	Impegni assunti dal C.E.R.	Finanziamenti assegnati
PIEMONTE - IACP di CONO	1129-20/12/89	500,000	500,000	-
LOMBARDIA - IACP di SONDRIO	73 - 8/1/90	350,000	350,000	350,000
- "		400,000		
- IACP di PAVIA	2561-15/12/88	1.200,000	1.200,000	1.200,000
- LECCO	2562-15/12/88	1.500,000	1.500,000	600,000
- IACP di PAVIA	1125-20/12/89	1.000,000	1.000,000	1.000,000
VENETO - IACP di VICENZA	9/2/90-22/1/90	2.500,000	1.500,000	241,700
- IACP di VERONA	39/2/90-31/1/90	2.000,000	2.000,000	-
- IACP di BELLUNO	38/2/90-31/1/90	1.000,000	1.000,000	400,000
E. ROMAGNA - BERCETO	2563-15/12/88	98,000	98,000	98,000
- IACP di FERRARA	1127-20/12/89	1.800,000	1.800,000	-
- SALA BAGANZA	5990-19/12/89	144,500	144,500	144,500
- IACP R. EMILIA	4/2/90-22/1/90	1.000,000	1.000,000	-
- IACP di FORLI'	41/2/90-31/1/90	1.000,000	1.000,000	-
TOSCANA - ATER GROSSETO	1132-20/12/89	1.000,000	1.000,000	-
- ATER AREZZO (Pratovecchio)	1126- "	250,000	250,000	-
- ATER PISTOIA	5815-14/12/89	1.000,000	1.000,000	1.000,000
- ATER PISA (Volterra)	7/2/90-22/1/90	720,000	720,000	-
- ATER AREZZO (Badia Tedalcia)	6/2/90- "	127,300	127,300	-
UMBRIA - IACP PERUGIA	1128-20/12/89	1.500,000	1.500,000	-

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue tav. 10 bis		(in milioni)			
Regione e Destinatario	D.M. di assegnazione	Finanziamento assegnato	Impegni assunti dal C.E.R.	Finanziamenti assegnati	
LAZIO	- IACP ROMA	387/2/90-31/5/90	1.000,000	-	-
	- IACP ROMA (Albano Laziale)	388/2/90- "	1.000,000	-	-
	- TREVIGNANO ROMA	386/2/90- "	1.000,000	-	-
MOLISE	- IACP CAMPOBASSO (Montenero di Bisaccia)	8/2/90-22/1/90	130,000	-	-
PUGLIA	- MESAGNE	3/2/90-22/1/90	1.500,000	1.500,000	-
CAMPANIA	- IACP BENEVENTO (Pannarano)	5/2/90-22/1/90	2.000,000	2.000,000	-
	- VOLLA	40/2/90-31/1/90	4.000,000	4.000,000	-
	- NAPOLI	72/2/90-23/5/90	300,000	-	-
CALABRIA	- CIMINA'	178/2/90-16/5/90	1.000,000	1.000,000	-
	- PLATI'	177/2/90- "	1.000,000	1.000,000	-
BASILICATA	- IACP POTENZA (Senise)	1123-20/12/89	1.000,000	-	-
SARDEGNA	- IACP ORISTANO (Paulilatino)	1133-20/12/89	751,000	751,000	300,400
SICILIA	- IACP CATANIA (Giarre)	144/2/90-2/3/90	2.000,000	-	-
	- IACP CATANIA (S. Venerina)	145/2/90-2/3/90	1.000,000	-	-
TOTALE			36.770,800	27.900	5.340

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.1990

Elaborazione: Divisione III

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA RURALE
 Legge 5.8.1978, n. 457 - art. 37

REGIONI	ASSEGNAZIONE FONDI 1978	LIMITI DI IMPEGNO ANNUALI DEPOSITATI C/O DD.PP. AL 30.06.90	DATA ULTIMA EROGAZIONE EFFETTUATA	IMPORTO
PIEMONTE	2.128,0	27.664,0	19.07.89	17.242,2
VALLE D'AOSTA	111,0	1.443,0	21.10.85	138,8
LOMBARDIA	1.658,0	21.554,0	03.04.87	162,1
TRENTO	406,5	5.284,5	-	-
BOLZANO	458,5	5.960,5	-	-
VENETO	1.907,0	24.791,0	07.12.89	1.031,2
FRIULI V. GIULIA	442,0	5.746,0	21.10.85	516,4
LIGURIA	442,0	5.746,0	28.07.87	289,6
EMILIA ROMAGNA	2.349,0	30.537,0	07.12.89	10.928,2
TOSCANA	1.382,0	17.966,0	19.07.89	2.249,6
UMBRIA	691,0	8.983,0	14.07.88	1.294,9
MARCHE	1.299,0	16.887,0	19.07.89	5.291,4
LAZIO	1.713,0	22.269,0	-	-
ABRUZZO	1.326,0	17.238,0	19.07.89	943,7
MOLISE	581,0	7.553,0	07.12.89	260,5
CAMPANIA	2.764,0	35.932,0	-	-
PUGLIA	2.211,0	28.743,0	-	-
BASILICATA	1.050,0	13.650,0	-	-
CALABRIA	1.326,0	17.238,0	19.07.89	332,5
SICILIA	2.487,0	32.331,0	-	-
SARDEGNA	1.768,0	22.984,0	14.07.88	1.235,0
Accantonamento	1.500,0	-	-	-
TOTALE	30.000,0	370.500,0	-	41.906,1

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.1990

Elaborazione: Divisione II

Tav. n. 11

(in milioni)

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

Legge 5.8.1978, n. 457 - art. 38
I BIENNIO 1978/1979

Tav. n. 12

REGIONI	ASSEGNAZIONE FONDI 1977	LIMITI DI IMPEGNO ANNUALI DEPOSITATI C/O DD.PP. AL 30.06.90	DATA ULTIMA EROGAZIONE EFFETTUATA	IMPORTE
PIEMONTE	1.707,0	23.898,0	07.12.89	19.721,6
VALLE D'AOSTA	39,0	546,0	-	-
LOMBARDIA	2.075,0	29.050,0	06.02.86	15.896,0
TRENTO	285,0	3.990,0	14.05.90	3.705,0
BOLZANO	322,0	4.508,0	09.08.89	4.186,0
VENETO	834,0	11.676,0	07.12.89	9.186,3
FRIULI V. GIULIA	485,0	6.790,0	12.04.86	1.761,1
LIGURIA	562,0	7.868,0	25.07.89	6.531,2
EMILIA ROMAGNA	1.920,0	26.880,0	14.07.88	13.410,4
TOSCANA	1.454,0	20.356,0	19.12.89	17.762,7
UMBRIA	718,0	10.052,0	06.06.88	7.191,6
MARCHE	484,0	6.776,0	31.03.89	7.604,7
LAZIO	2.424,0	33.936,0	29.01.86	10.317,6
ABRUZZO	407,0	5.698,0	20.02.90	2.738,9
MOLISE	136,0	1.904,0	19.12.89	1.490,6
CAMPANIA	1.668,0	23.352,0	28.07.87	11.084,2
PUGLIA	1.086,0	15.204,0	13.02.90	12.340,7
BASILICATA	310,0	4.340,0	07.12.89	3.112,5
CALABRIA	679,0	9.506,0	06.06.88	7.772,5
SICILIA	1.881,0	26.334,0	-	-
SARDEGNA	524,0	7.336,0	06.06.88	5.195,8
TOTALE	20.000,0	280.000,0		161.008,5

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.1990

Elaborazione: Divisione II

(in milioni)

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.
 EDILIZIA AGEVOLATA
 Legge 5.8.1978, n. 457 - art. 36
 I BIENNIO 1978/79

REGIONI	ASSEGNAZIONE FONDI 1978/79	LIMITI DI IMPEGNO ANNUALI DEPOSITATI C/O DD.PP.AL 30.06.90	DATA ULTIMA EROGAZIONE EFFETTUATA	IMPORTE
PIEMONTE	11.349,0	141.862,5	07.12.89	120.998,1
VALLE D'AOSTA	258,0	3.225,0	22.02.89	2.967,0
LOMBARDIA	13.799,0	172.487,5	29.06.90	168.919,1
TRENTO	1.895,0	23.687,5	14.05.90	17.045,0
BOLZANO	2.141,0	26.762,5	09.08.89	10.709,0
VENETO	5.545,0	69.312,5	07.12.89	41.367,6
FRIULI V. GIULIA	3.224,0	40.300,0	21.07.87	19.417,1
LIGURIA	3.740,0	46.750,0	19.05.87	26.909,8
EMILIA ROMAGNA	12.767,0	159.587,5	22.05.89	94.128,0
TOSCANA	9.672,0	120.990,0	13.02.90	88.412,6
UMBRIA	4.772,0	59.650,0	14.05.90	35.936,1
MARCHE	3.224,0	40.300,0	18.03.90	35.712,8
LAZIO	16.121,0	201.512,5	08.03.90	124.205,0
ABRUZZO	2.708,0	33.850,0	13.02.90	26.185,2
MOLISE	903,0	11.287,5	30.10.89	7.541,3
CAMPANIA	11.091,0	138.637,5	28.07.87	12.228,0
PUGLIA	7.222,0	90.275,0	13.02.90	52.558,6
BASILICATA	2.063,0	25.787,5	07.12.89	14.998,6
CALABRIA	4.514,0	56.425,0	11.06.90	41.762,5
SICILIA	12.510,0	156.375,0	05.02.89	66.413,7
SARDEGNA	3.482,0	43.525,0	01.06.88	22.064,0
Accantonamento	7.000,0	-	-	-
TOTALE	140.000,0	1.562.500,0	-	1.030.379,1

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.1990

Elaborazione: **Divisione II**

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.
 EDILIZIA AGEVOLATA
 Legge 5.8.1978, n. 457 - art. 36
 II BIENNIO 1980/81

Tav. n. 14 (in milioni)

REGIONI	ASSEGNAZIONI FONDI	LIMITI DI IMPEGNO	DATA ULTIMA EROGAZIONE	IMPORTO
	80/81	ANNUALI DEPOSITATI C/O DD.PP.AL 30.06.90	EFFETTUATA	
	1	2	3	4
PIEMONTE	9.979,0	104.775,5	07.12.89	82.674,8
VALLE D'AOSTA	253,0	2.656,5	07.12.89	1.860,8
LOMBARDIA	14.844,0	155.862,0	28.06.90	85.962,7
TRENTO	1.895,0	19.897,5	14.05.90	17.055,0
BOLZANO	2.142,0	22.491,0	29.02.85	2.142,0
VENETO	5.968,0	62.664,0	07.12.89	32.938,7
FRIULI V.GIULIA	2.636,0	29.778,0	21.07.87	3.039,2
LIGURIA	3.289,0	34.534,5	07.03.87	8.187,2
EMILIA ROMAGNA	11.231,0	117.925,5	14.07.88	15.475,0
TOSCANA	8.507,0	89.323,5	13.02.90	34.057,5
UMBRIA	4.197,0	44.068,5	16.03.90	24.841,1
MARCHE	2.836,0	29.778,0	12.03.89	13.568,4
LAZIO	14.552,0	152.796,0	13.03.90	45.039,7
ABRUZZO	2.840,0	29.820,0	13.02.90	15.642,1
MOLISE	860,0	9.240,0	02.11.89	7.083,7
CAMPANIA	12.796,0	134.358,0	28.07.87	10.497,0
PUGLIA	8.334,0	87.507,0	25.07.89	9.802,2
BASILICATA	1.960,0	20.580,0	07.12.89	7.224,5
CALABRIA	5.209,0	54.684,0	11.06.90	12.736,8
SICILIA	14.435,0	151.567,5	22.02.89	89.518,7
SARDEGNA	4.018,0	42.189,0	01.06.88	7.758,4
Accantonamento	7.000,0	-	-	-
TOTALE	140.000,0	1.396.500,0	-	527.105,5

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.1990

Elaborazione: Divisione II

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REGIONI	ASSEGNAZIONE FONDI	LIMITI DI IMPEGNO ANNUALI DEPOSITATI C/O DD.PP. AL 30.06.90	DATA ULTIMA EROGAZIONE EFFETTUATA	IMPORTE	NOTE
PIEMONTE	10.667,0	96.003,0	22.12.89	77.532,9	(*) Regioni i cui
VALLE D'AOSTA	253,0	2.277,0	-	(°)	maggiori oneri richieste
LOMBARDIA	14.324,0	128.916,0	25.03.86	16.599,3	sti vengono accreditati sui fondi ordinari per effetto
TRENTO	1.987,0	16.923,0	10.11.89	13.209,0	art. 4 bis L.637
BOLEANO	2.141,0	19.269,0	10.11.89	14.987,0	del 10.11.83
VENETO	5.759,0	51.831,0	-	-	(°) Regioni che hanno
FRIULI V.GIULIA	3.032,0	27.282,0	-	-	utilizzato i fondi per nuovi programmi
LIGURIA	3.511,0	31.599,0	-	(*)	
EMILIA ROMAGNA	11.997,0	107.973,0	20.10.88	14.922,8	
TOSCANA	9.084,0	81.756,0	13.03.90	4.374,3	
UMBRIA	4.482,0	40.338,0	11.06.90	32.879,7	
MARCHE	3.033,0	27.297,0	-	(*)	
LAZIO	15.335,0	139.015,0	-	-	
ABRUZZO	2.780,0	25.020,0	-	(*)	
MOLISE	891,0	8.019,0	-	-	
CAMPANIA	11.943,0	107.487,0	-	(*)	
PUGLIA	7.781,0	70.029,0	-	(*)	
BASILICATA	2.008,0	18.072,0	-	-	
CALABRIA	4.268,0	43.812,0	-	-	
SICILIA	13.473,0	121.257,0	-	-	
SARDEGNA	3.751,0	33.759,0	-	-	
Accantonamento	7.000,0	-	-	-	
TOTALE	140.000,0	1.197.000,0		213.785,3	

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.1990

Elaborazione: Divisione II

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA AGEVOLATA
Legge 5.8.1978, n. 457 - art. 36
III BIENNIO 1982/83

Tav. n. 15

REGIONI	ASSEGNAZIONE FONDI 82/83	LIMITI DI IMPEGNO ANNUALI DEPOSITATI C/O DD.PP.AL. 30.06.90	DATA ULTIMA EROGAZIONE EFFETTUATA	IMPORTO (in milioni)
PIEMONTE	12.139,0	73.940,2	07.12.89	60.82,7
VALLE D'AOSTA	308,0	1.876,0	25.7.89	711,2
LOMBARDIA	20.580,0	125.356,8	28.06.90	23.718,8
TRENTO	2.234,0	13.606,8	14.05.90	14.686,0
BOLZANO	2.524,0	15.373,2	07.12.89	16.592,0
VENETO	8.027,0	48.891,0	07.12.89	33.037,2
FRIULI V. GIULIA	3.211,0	19.557,4	31.05.90	13.882,4
LIGURIA	4.086,0	24.887,2	15.02.90	1.844,7
EMILIA ROMAGNA	12.253,0	74.636,2	14.07.88	19.491,2
TOSCANA	9.745,0	59.355,0	13.02.90	23.253,0
UMBRIA	3.957,0	24.101,4	21.03.90	16.538,5
MARCHE	3.415,0	20.800,2	18.03.89	5.948,8
LAZIO	16.879,0	102.806,6	13.03.90	28.426,5
ABRUZZO	3.228,0	19.661,2	13.02.90	6.399,2
MOLISE	850,0	5.177,2	02.11.89	2.405,3
CAMPANIA	15.248,0	92.872,0	28.08.89	6.423,0
PUGLIA	10.245,0	62.400,2	25.07.89	14.064,0
BASILICATA	2.160,0	15.156,0	07.12.89	2.039,4
CALABRIA	5.779,0	35.198,6	13.06.90	12.461,3
SICILIA	15.475,0	94.255,0	-	-
SARDEGNA	4.407,0	26.841,8	30.05.88	9.467,3
Accantonamento	8.250,0	-	-	-
TOTALE	165.000,0	954.750,0*		311.212,5

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.1990

Elaborazione: Divisione II

* Stanziamento legislativo per il 1983 DI L. 120 miliardi slittato al 1986
(vedi legge finanziaria 1986)

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

EDILIZIA AGEVOLATA
Legge 5.8.1976, n. 457 - art. 36
IV BIENNIO 1984/85

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

REGIONI	ASSEGNAZIONE FONDI 84/85	LIMITI DI IMPEGNO ANNUALI DEPOSITATI C.C DD.PP. AL 30.06.90	DATA ULTIMA EROGAZIONE EFFETTUATA	IMPORTO
PIEMONTE	16.920,2	110.349,2	07.12.89	14.634,7
VALLE D'AOSTA	429,6	2.801,6	25.07.89	363,8
LOMBARDIA	28.688,3	187.097,6	28.06.90	39.064,2
TRENTO	3.113,3	20.304,1	14.05.90	15.905,0
BOLZANO	3.517,5	22.940,2	09.08.89	17.970,0
VENETO	11.188,8	72.970,4	07.12.89	20.095,3
FRIULI V.GIULIA	4.476,7	29.196,4	31.05.90	12.038,1
LIGURIA	5.695,2	37.142,6	13.02.90	2.106,8
EMILIA ROMAGNA	17.080,7	11.395,9	14.07.88	7.261,8
TOSCANA	13.572,9	88.513,9	16.02.90	14.106,5
UMBRIA	5.516,1	35.974,6	16.03.90	5.134,5
MARCHE	4.761,5	31.053,3	18.03.89	2.100,0
LAZIO	23.513,8	153.350,8	13.03.90	23.073,4
ABRUZZO	4.499,2	29.342,6	13.02.90	7.809,0
MOLISE	1.505,3	9.817,2	02.11.90	3.171,4
CAMPANIA	21.231,4	138.465,4	25.06.90	517,7
PUGLIA	14.031,0	91.506,1	13.02.90	10.808,4
BASILICATA	3.010,5	19.634,0	19.12.89	179,2
CALABRIA	8.056,9	52.545,0	14.05.90	8.887,8
SICILIA	21.547,6	140.527,8	-	-
SARDEGNA	6.143,5	40.066,3	-	-
Accantonamento	11.500,0	-	-	-
TOTALE	230.000,0 (*)	1.425.000,0		205.727,7

fav. n. 17

(in milioni)

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.1990

(*) Stanziamento legislativo per il 1985 di L. 115 miliardi ridotto
dall'art. 5 quater legge 118/1985 a L. 110 miliardi

Elaborazione: **Divisione II**

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.
 EDILIZIA AGEVOLATA
 Legge 5.8.1978, n. 457 - art. 36
 V BIENNIO 1986/87

REGIONI	ASSEGNAZIONE FONDI 86/87	LIMITI DI IMPEGNO ANNUALI DEPOSITATI C/O DD.PP. AL 30.06.90	DATA ULTIMA EROGAZIONE EFFETTUATA	(in milioni)	
				IMPORTE	IMPORTE
PILMONTE	18.392,0	47.083,4	07.12.89	10.279,6	
VALLE D'AOSTA	465,0	1.192,9	07.12.89	78,1	
LOMBARDIA	31.182,0	79.825,8	28.06.90	15.913,3	
TRENTO	3.384,0	8.663,1	29.03.89	6.768,0	
BOLZANO	3.623,0	8.787,0	09.08.89	7.646,0	
VENETO	12.161,0	31.132,1	07.12.89	13.790,1	
FRIULI V. GIULIA	4.865,0	12.454,4	31.05.90	19.124,1	
LIGURIA	9.190,0	15.846,4	16.12.87	1.547,5	
EMILIA ROMAGNA	18.565,0	47.526,4	13.02.89	8.060,5	
TOSCANA	14.758,0	37.780,6	-	-	
UMBRIA	5.995,0	15.349,4	16.03.90	6.22,3	
MARCHE	5.175,0	13.250,5	18.03.89	186,0	
LAZIO	25.565,0	65.446,4	09.02.89	6.391,3	
ABRUZZO	4.891,0	12.520,9	13.02.90	2.979,3	
MOLISE	1.493,0	3.822,2	09.02.89	373,2	
CAMPANIA	23.088,0	59.105,4	-	-	
PUGLIA	15.364,0	39.331,9	13.02.90	21.071,8	
BASILICATA	3.273,0	8.379,0	-	-	
CALABRIA	6.758,0	22.420,5	-	-	
SICILIA	23.432,0	59.985,8	-	-	
SARDEGNA	6.678,0	17.095,8	19.11.88	1.699,5	
Accantonamento	12.500,0	-	-	-	
TOTALE	250.000,0	608.000,0*	-	122.130,5	

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.05.1990

(*) Stanziamento legislativo di L. 130 miliardi previsto per il 1986
 slittato al 1990 (vedi legge finanziaria 1986/88/1988/1989)

Elaborazione: Div.II

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA AGEVOLATA
art. 36 legge 457/78

VI BIENNIO 1988/89

Tav. n. 19

(in milioni)

REGIONI	ASSEGNAZIONE FONDI	LIMITI DI IMPEGNO ANNUALI
	88/89	DEPOSITATI C/O DD.PP.
	1	AL 30/06/1990
	2	
PIEMONTE	18.114,0	32.605,2
VALLE D'AOSTA	460,0	828,0
LOMBARDIA	30.711,0	55.279,8
TRENTO	3.334,0	6.091,2
BOLZANO	3.824,0	6.883,2
VENETO	11.978,0	21.560,4
FRIULI VENEZIA GIULIA	4.792,0	8.625,6
LIGURIA	6.097,0	10.974,6
EMILIA ROMAGNA	13.285,0	32.913,0
TOSCANA	14.535,0	26.163,0
UMBRIA	5.904,0	10.627,2
MARCHE	3.415,0	6.147,0
LAZIO	26.978,0	43.560,4
ABRUZZO	5.006,0	9.010,8
MOLISE	1.523,0	2.750,4
CAMPANIA	23.632,0	42.537,6
PUGLIA	15.725,0	24.305,0
BASILICATA	3.349,0	6.023,2
CALABRIA	8.963,0	16.133,4
SICILIA	23.984,0	43.171,2
SARDEGNA	6.836,0	12.304,3
Accantonamento	12.500,0	-
TOTALE	250.000,0 (°)	427.500,0

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.05.1990

Elaborazione: Divisione II

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA AGEVOLATA
Legge 5.8.1978, n. 457 - art. 3 - lett. q)
in conto interessi

Tav. n. 20

(in milioni)

LEGGE fin.to	Limite impegno		Fondi depositati alla Cassa DD.PP. al 30.06.90	Localizzazione fondi		
	anno	importo		Regione	importo concesso	importo accreditato
	1	2	3	4	5	6
<u>L. 457/78</u>						
art. 36	1978	1.400	18.200	Piemonte	250	-
	1979	1.400	16.800	Lombardia	2.960	1.300,1
	1980	1.400	15.400	Veneto	902	-
	1981	1.400	14.000			
art. 37	1978	600	7.800	Emilia R.	370	-
				Toscana	1.640	-
				Umbria	1.517	8.584,8
<u>L. 94/82</u>				Marche	4.400	6.648,2
art.1/c 11°	1982	900	8.100	Lazio	8.000	8.156,6
	1983	2.400	12.000	Molise	500	1.521,3
	1984	2.400	16.800	Campania	2.100	2.000,0
	1985	2.200	13.200	Calabria	335	-
				Abruzzo	1.700	-
art.1/c 4°	1982	2.800	25.200	Puglia	300	-
<u>L. 118/85</u>						
art.3/c 7°	1986	2.400	2.400			
	1987	2.600	10.400			
<u>L. 67/88</u>						
art.22/c 3°	1988	3.000	9.000			
	1989	2.000	-			
	1990	3.000	3.000			
TOTALE		29.900	172.900		24.974	28.211,0

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.1990

Elaborazione: Divisione II

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

Legge 15.12.1980, n. 25 - art. 9

REGIONI	ASSEGNAZIONE FONDI	LIMITI DI IMPEGNO DEPOSITATI C/O DD.PP. AL 31.12.89	ART. 5 BIS LEGGE 118/85 (in milioni)	
			EROGAZIONI	TRASFERIMENTO IN COMTO CAPITALE DISPOSTO
PIEMONTE	8.920,0	94.403,0	11.623,1	64.939,9
VALLE D'AOSTA	225,0	2.393,0	1.546,6	-
LOMBARDIA	15.480,0	163.629,0	52.132,4	-
TRENTO	1.710,0	18.097,5	16.387,5	-
BOLZANO	1.932,0	20.446,5	18.514,5	-
VENETO	6.984,0	73.914,0	21.389,2	29.819,0
FRIULI V. GIULIA	2.492,0	26.374,0	4.910,3	-
LIGURIA	3.294,0	34.862,0	17.776,1	12.201,1
EMILIA ROMAGNA	8.898,0	94.170,0	20.724,9	37.155,0
TOSCANA	7.339,0	77.672,0	26.406,4	15.000,0
UMBRIA	2.648,0	28.025,0	7.317,1	11.890,3
MARCHE	2.663,0	28.183,0	14.774,1	-
LAZIO	11.614,0	122.914,0	13.704,1	-
ABRUZZO	2.687,0	28.437,0	9.085,0	15.500,0
MOLISE	779,0	8.244,0	2.942,2	-
CAMPANIA	11.964,0	126.619,0	3.017,0	-
PUGLIA	8.185,0	86.624,0	11.263,7	-
BASILICATA	1.596,0	16.892,0	2.491,4	10.390,0
CALABRIA	4.714,0	49.890,0	9.144,9	21.208,5
SICILIA	12.239,0	129.529,0	5.891,3	-
SARDEGNA	3.636,0	38.482,0	2.060,4	-
TOTALE	120.000,0	1.270.000,0	273.102,2	218.104,2
				154.778,7

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.1990

Elaborazione: Divisione II

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

Legge 25.3.1982, n. 94 - art. 2 - comma 10
(contributi in conto capitale a singoli)

Tav. n. 22

REGIONI	(in milioni)			
	1	2	3	4
	RIPARTIZIONE FONDI D.M. N.11 DEL 3.1.83	SOMME MESSE A DISPOSIZIONE	EROGAZIONI	RESIDUI
PIEMONTE	32.705,200	32.705,200	32.705,200	-
VALLE D'AOSTA	827,200	827,200	827,200	-
LOMBARDIA	56.760,000	56.760,000	56.760,000	-
TRENTO	6.270,000	6.270,000	6.270,000	-
BOLZANO	7.084,000	7.084,000	7.084,000	-
VENETO	25.508,000	25.608,000	24.644,795	963,205
FRIULI V. GIULIA	9.138,800	9.138,800	7.416,066	1.722,734
LIGURIA	12.078,000	12.078,000	12.078,000	-
EMILIA ROMAGNA	32.626,000	32.626,000	32.626,000	-
TOSCANA	26.910,400	26.910,400	26.910,400	-
UMBRIA	9.710,800	9.710,800	9.710,800	-
MARCHE	9.763,600	9.763,600	7.890,200	1.873,400
LAZIO	42.583,200	42.583,200	21.300,714	21.282,486
ABRUZZO	9.851,600	9.851,600	9.851,600	-
MOLISE	2.855,600	2.855,600	2.751,300	104,300
CAMPANIA	43.868,000	37.286,000	20.977,000	16.309,000
PUGLIA	30.012,400	30.012,400	28.763,100	1.249,300
BASILICATA	5.852,000	5.852,000	5.852,000	-
CALABRIA	17.283,200	17.283,200	10.705,772	6.577,228
SICILIA	44.880,000	44.880,000	-	44.880,000
SARDEGNA	13.332,000	13.332,000	13.332,000	-
TOTALE	440.000,000	408.066,000	338.456,147	94.961,653

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.1990

Elaborazione: Divisione II

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.
 Legge 25.3.1982, n. 94 - art. 2 - comma 12
 FONDI PER MUTUI INDIVIDUALI

Tav. n. 23

REGIONI	ASSEGNAZIONE FONDI	LIMITI DI IMPEGNO DEPOSITATI C/O CASSA DD.PP. AL 30.06.90	EROGAZIONI	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE ART. 5 BIS L.118/85	EROGAZIONI	(in milioni)
PIEMONTE	2.229,9	20.069,1	7.367,2	8.242,1	-	-
VALLE D'ASTA	56,4	507,6	-	-	-	-
LOMBARDIA	3.870,0	34.830,0	-	-	-	-
TRENTO	427,5	3.847,5	-	-	-	-
BOLZANO	483,0	4.347,0	-	-	-	-
VENETO	1.746,0	15.714,0	6.648,5	-	-	-
FRIULI V. GIULIA	623,1	5.607,9	-	-	-	-
LIGURIA	823,5	7.411,5	436	4.711,5	-	-
EMILIA ROMAGNA	2.224,5	20.020,5	-	11.122,5	-	-
TOSCANA	1.834,8	16.513,2	-	-	-	-
UMBRIA	662,1	5.958,9	-	3.807,1	2.648,4	-
MARCHE	665,7	5.991,3	1.340,8	-	-	-
LAZIO	2.903,4	26.130,6	-	-	-	-
ABRUZZO	671,7	6.045,3	168,0	5.158,5	3.358,5	-
MOLISE	194,7	1.752,3	-	-	-	-
CAMPANIA	2.991,0	26.919,0	-	-	-	-
PUGLIA	2.046,3	18.416,7	-	-	-	-
BASILICATA	399,0	3.591,0	-	-	-	-
CALABRIA	1.176,4	10.605,6	335,9	-	-	-
SICILIA	3.060,0	27.540,0	-	-	-	-
SARDEGNA	909,0	8.181,0	-	-	-	-
TOTALE	30.000,0	270.000,0	16.296,4	33.041,7	6.006,9	-

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.1990

Elaborazione: Divisione II

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

Legge 5.4.1985, n. 118 - art. 3 - comma 9
(contributi in conto capitale a singoli)

Tov. R. 24

REGIONI	(in milioni)			
	1	2	3	4
RIPARTIZIONE FONDI 3054/AG DEL 24.7.85	SOMME MESSE A DISPOSIZIONE	EROGAZIONI	RESIDUI	
PIEMONTE	29.732,0	29.732,0	29.732,000	-
VALLE D'AOSTA	752,0	752,0	-	752,000
LOMBARDIA	51.600,0	51.600,0	51.600,000	-
TRENTO	5.700,0	5.700,0	-	5.700,000
BOLZANO	6.440,0	6.440,0	6.440,000	-
VENETO	23.230,0	23.230,0	21.468,810	1.811,190
FRIULI VENEZIA GIULIA	8.308,0	8.308,0	-	8.308,000
LIGURIA	10.980,0	10.980,0	10.980,000	-
EMILIA ROMAGNA	29.660,0	29.660,0	29.660,000	-
TOSCANA	24.454,0	24.454,0	24.454,000	-
UMBRIA	8.828,0	8.828,0	8.828,000	-
MARCHE	8.876,0	8.876,0	6.835,500	1.990,500
LAZIO	38.712,0	-	-	38.712,000
ABRUZZO	8.956,0	8.956,0	8.956,000	-
COLISE	2.596,0	2.596,0	-	2.596,000
CAMPANIA	29.880,0	-	-	39.880,000
PUGLIA	27.284,0	27.284,0	15.255,500	12.028,500
BASILICATA	5.320,0	5.320,0	5.320,000	-
CALABRIA	15.712,0	-	-	12.028,500
SICILIA	40.800,0	-	-	40.800,000
SARDEGNA	12.120,0	12.120,0	12.120,000	-
TOTALE	400.000,0	264.896,0	231.709,810	168.290,190

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.1990

Elaborazione: Divisione II

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

Tav. n.25

LEGGE 5.8.1978, n. 457 - Art. 2, lett. f)

		<u>CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</u>		(miliardi)		
<u>1° quadriennio 1978/81</u>	-	ACCANTONAMENTI	-	IMPEGNI	-	EROGAZIONI
- Ricerche e Sperimentazione		103,000		97,313		66,413
- Anagrafe		20,000		19,995		8,192
TOTALE		123,000		117,309		74,606

<u>2° quadriennio 1982/85</u>	-	ACCANTONAMENTI	-	IMPEGNI	-	EROGAZIONI
- Ricerche e Sperimentazione		60,000		0,518		0,357
- Anagrafe		10,000		2,734		2,197
TOTALE		70,000		3,252		2,554

CONTRIBUTI IN C/INTERESSI

	ACCANTONAMENTI	IMPEGNI annui	EROGAZIONI
<u>1° quadriennio 1978/81</u>			
- Sperimentazione	13,500	12,282	33,528
<u>2° quadriennio 1982/85</u>			
- Sperimentazione	12,000	===	===

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 31.12.1990

Elaborazione: Divisione II